

1^a SERIE SPECIALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 31

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- ORDINANZA 18 giugno 1987, n. 237. — Art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144: Professionisti - geometri - somme ad essi dovute dal committente e non pagate per prestazioni professionali - interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia (art. 3 Cost.) - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* Pag. 7
- ORDINANZA 18 giugno 1987, n. 238. — Art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180: Procedimento civile - corrispettivi dei dipendenti di enti diversi dallo Stato dovuti in corso di rapporto di lavoro - pignorabilità e sequestrabilità fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale - omessa previsione (art. 3 Cost. con riferimento all'art. 545, quarto comma, del cod. proc. civ.) - questione già dichiarata fondata (sent. n. 89/1987) - Inammissibilità » 9
- ORDINANZA 18 giugno 1987, n. 239. — Art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63 (abolizione del lavoro notturno dei fornai): Lavoro - lavoratori addetti all'attività di panificazione - divieto del lavoro notturno nello spazio temporale compreso tra le ore 21 e le ore 4 (artt. 3 e 41 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 111/1986). Manifesta infondatezza » 10
- ORDINANZA 18 giugno 1987, n. 240. — Art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143: Professionisti - ingegneri ed architetti - somme ad essi dovute dal committente e non pagate per prestazioni professionali - interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia (art. 3 Cost.) - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* » 11
- ORDINANZA 18 giugno 1987, n. 241. — Art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354: Legge penale - applicazione di misure alternative alla detenzione - affidamento in prova al servizio sociale - esclusione del beneficio per quei soggetti che non sono per legge sottoposti all'osservazione trimestrale della personalità, condizione questa, per l'ammissione - *jus superveniens*: d.-l. 22 aprile 1985, n. 144 e legge 19 ottobre 1986, n. 663 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* » 13
- ORDINANZA 18 giugno 1987, n. 242. — Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: Legge penale - circolazione stradale - veicolo privo di carta di circolazione ma provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - confisca obbligatoria (art. 3 Cost.) - questione già dichiarata inammissibile (sent. n. 14/1986 ed ordd. nn. 148 e 290/1986) - Manifesta inammissibilità » 14
- SENTENZA 22 maggio 1987, n. 243. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana - artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297: Sanità pubblica - attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - erogazione di contributi statali da parte del Ministero degli interni - criteri - disciplina dell'entità degli stanziamenti - disciplina delle domande di contributi e degli stanziamenti nel bilancio statale - ricorsi regionali - assunta violazione degli artt. 77, 117, 118 e 119 della Costituzione nonché dell'art. 5, n. 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - materia riservata alla competenza dello Stato - giustificazione - individuazione dei soggetti privati e pubblici destinatari dell'erogazione dei contributi - previsione della partecipazione della regione nel procedimento - Non fondatezza delle questioni » 15

SENTENZA 1° luglio 1987, n. 244. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748: Impiego pubblico - dirigenti dello Stato - maggiorazione dell'orario di lavoro rispetto a quello degli altri dipendenti - assunta violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - denuncia di una disposizione in luogo di un'altra - Inammissibilità della questione.	Pag.	22
SENTENZA 22 maggio 1987, n. 245. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359: Espropriazione per pubblica utilità - mancata utilizzazione nei termini stabiliti - retrocessione di beni espropriati - corrispettivo dovuto dal retrocessionario - criteri di determinazione - assunta violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione - Non fondatezza della questione.	»	25
SENTENZA 1° luglio 1987, n. 246. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - aziende manifatturiere ed artigiane - donna lavoratrice - divieto del lavoro notturno - inosservanza - trattamento sanzionatorio - assunta violazione dell'art. 37, primo comma, della Costituzione - Non fondatezza della questione (sent. n. 210/1986)	»	28
ORDINANZA 1° luglio 1987, n. 247. — Legge 7 ottobre 1977, n. 790, art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10: Radiocomunicazioni - convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos - potere dell'amministrazione statale di assegnazione delle frequenze senza tener conto dei criteri giuridici e dei requisiti tecnici indicati dalla Corte costituzionale idonei ad evitare interferenze nel servizio pubblico e situazioni di monopolio (artt. 3 e 21 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità	»	30
ORDINANZA 1° luglio 1987, n. 248. — Artt. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 66, lett. a), del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, 41 della legge 5 marzo 1961, n. 90: Impiego pubblico - condanna penale passata in giudicato - destituzione di diritto senza provvedimento disciplinare - negazione alla pubblica amministrazione dell'esercizio dei propri poteri discrezionali in ordine ad una autonoma valutazione dei fatti e in funzione del buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.) - identica questione già dichiarata inammissibile (sent. n. 270/1986 e ord. n. 187/1987) - Manifesta inammissibilità	»	31
SENTENZA 22 maggio 1987, n. 278. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: Giurisdizione militare - processi militari in tempo di pace - termini processuali - sospensione nel periodo feriale - omessa previsione - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	»	33
SENTENZA 7 luglio 1987, n. 284. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e art. 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Università - inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati - ammissione ai giudizi di idoneità dei soggetti in possesso della qualifica di lettore - requisito di una anzianità di servizio di due anni - disparità di trattamento rispetto agli assistenti incaricati - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - <u>illegittimità costituzionale parziale</u> - prima parte, nono comma, dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e prima parte, secondo comma, art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - <u>Illegittimità costituzionale parziale consequenziale</u>	»	40
SENTENZA 8 luglio 1987, n. 286. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 del d. leg. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153; art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357: Assistenza e previdenza - pensione di reversibilità - coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - esclusione dal diritto - disparità di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale - violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	»	44

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA del tribunale per i minorenni di Torino del 28 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 272/1987). — Art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, modifiche all'art. 38 disp. attuaz. cod. civ.: Stato civile - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - competenza del tribunale dei minorenni «nel caso di minori» (artt. 3 e 102 Cost.).	Pag.	50
ORDINANZA della Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, del 13 marzo 1987 (Reg. ord. n. 273/1987). — Artt. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981 e 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656: Previdenza e assistenza - pensioni civili e militari - pensione di guerra - ricorso giurisdizionale - termine di prescrizione quinquennale (artt. 3 e 52 Cost.).	»	52

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 30 settembre 1985 (Registro ord. n. 274/1987). — Art. 2, lett. c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240: Elezioni - voto politico e voto amministrativo - elezioni amministrative separate - eliminazione dell'obbligo della validazione delle liste elettorali - esclusione - espressa previsione solo nel caso di contemporaneità delle due votazioni - Necessità della medesima garanzia per manifestazioni di volontà popolare di pari valenza (art. 3 Cost.)	Pag. 57
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 12 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 275/1987). — Art. 39, primo comma, lett. b), della legge regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88: Mostre e mercati - interventi particolari in zootecnia - attuazione di mostre - mostre-mercato e rassegne di specie animali - delega alle amministrazioni provinciali - procedura per il conferimento della delega (artt. 5, 97, 118, 123 e 128 Cost.)	» 59
ORDINANZA del tribunale di Firenze del 28 aprile 1987 (Reg. ord. n. 276/1987). — Art. 343 bis del c.p.p.: Procedimento penale - richiesta di riesame del decreto di sequestro - mancata previsione dell'avviso alla parte civile regolarmente costituitasi e controinteressata - esclusione dell'intervento a difesa dei propri interessi (artt. 3 e 24 Cost.)	» 62
ORDINANZA della corte d'appello di Torino del 10 aprile 1987 (Reg. ord. n. 277/1987). — Art. 19, primo e secondo comma, del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873: Procedimento civile - ripetizione di indebito - importazione di prodotti chimici da paesi aderenti al GATT - diritti per servizi amministrativi - richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione (artt. 3, 24 e 53 Cost.)	» 63
ORDINANZA del tribunale di Massa del 4 giugno 1985 (Reg. ord. n. 278/1987). — Artt. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 3, primo comma, lett. b) del d.-l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti - criteri di determinazione - eccesso del potere legislativo in materia d'interpretazione delle norme riservata per legge all'autorità giudiziaria (artt. 3, 53 e 101 Cost.)	» 65
ORDINANZA del pretore di Palermo del 28 marzo 1987 (Reg. ord. n. 279/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - imposizione tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato - criteri di determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta - indeterminazione della spesa complessiva per il servizio prestato ed iniquità della ripartizione dei relativi oneri <i>pro-capite</i> (artt. 3, 35 e 53 Cost.)	» 70
ORDINANZA del pretore di Modena del 27 marzo 1987 (Reg. ord. n. 280/1987). — Art. 13, terzo comma, del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dagli artt. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903: Previdenza e assistenza - pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - condizioni - elevazione del limite di età al ventiseiesimo anno per i figli del pensionato o dell'assicurato che frequentino corsi universitari - esclusione del diritto al godimento della pensione nel caso che prestino attività lavorativa retribuita (artt. 3 e 38 Cost.)	» 72
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Brescia del 5 dicembre 1985 (Registro ord. n. 281/1987). — Art. 10, lett. c), del d.P.R. 27 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - oneri deducibili - esclusione degli interessi passivi pagati all'E.N.P.A.S. per un mutuo garantito con la cessione del quinto dello stipendio (artt. 3, 47 e 53 Cost.)	» 75
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 10 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 282/1987). — Art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737: Impiego pubblico - personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza - sanzioni disciplinari - previsione della destituzione di diritto per diverse ipotesi di delitti indicati nella nuova legge sull'ordinamento della pubblica sicurezza - automaticità del provvedimento espulsivo (artt. 3, 76 e 97 Cost.)	» 76

ORDINANZA del pretore di Vigevano del 2 aprile 1987 (Reg. ord. n. 283/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - natura tributaria dei contributi - determinazione - misura comunque non inferiore a L. 648.000 annue - riferimento al «reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente» (artt. 3 e 53 Cost.)	Pag. 79
ORDINANZA del pretore di Vigevano del 2 aprile 1987 (Reg. ord. n. 284/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - imposizione tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato - criteri di determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta - indeterminazione della spesa complessiva per il servizio prestato ed iniquità della ripartizione dei relativi oneri <i>pro-capite</i> (artt. 3 e 53 Cost.).	» 81
ORDINANZA del pretore di Avola del 13 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 285/1987). — Art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti (art. 112 Cost.).	» 82
ORDINANZA del pretore di Avola del 2 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 286/1987). — Art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - abusivismo edilizio - procedimento penale - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti e quelli eventuali delle successive impugnative - pratica impossibilità, o differimento <i>sine die</i> , dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa (art. 112 Cost.).	» 84
ORDINANZA del pretore di S. Angelo in Brolo del 24 marzo 1987 (Reg. ord. n. 287/1987). — Artt. 183, 213, 322, 190 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 15, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103: Radiocomunicazioni - impianti di ricetrasmisione di debole potenza non eccedenti l'ambito locale - decadenza dalla concessione governativa - protrazione delle attività di trasmissione oltre la pronuncia di essa - configurabilità del reato - trattamento differenziato tra il regime autorizzatorio della teletrasmissione via etere in ambito locale, e quella più restrittiva, di natura concessoria, delle ricetrasmissioni di potenza ridotta - ingiustificata compressione della libertà d'impresa (artt. 41 e 42 Cost.).	» 86
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Foggia del 24 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 288/1987). — Art. 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 10, n. 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta in genere - riscossione della imposta dovuta sui redditi dichiarati - iscrizione al ruolo - termini (art. 76 Cost.).	» 88
ORDINANZA del tribunale di Torino del 13 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 289/1987). — Art. 30-bis e 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131: Impiegati enti locali - collocamento a riposo con benefici combattentistici - oneri finanziari a carico di datore di lavoro diverso dallo Stato - insufficiente indicazione dei mezzi per farvi fronte - previsione dell'automatica declaratoria di estinzione dei procedimenti pendenti (artt. 24, 81 e 113 Cost.).	» 89
ORDINANZA del pretore di Venasca del 12 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 290/1987). — Art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Imposte dirette - procedura esattoriale - riscossione coattiva della imposta - atti esecutivi - inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione - conseguente impossibilità per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione (artt. 24, 102 e 113 Cost.).	» 90
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Milano del 5 giugno 1986 (Reg. ord. n. 291/1987). — Art. 10, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - oneri deducibili - spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria - deducibilità in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali (artt. 3, 33, 34 e 53 Cost.).	» 94
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Monza del 18 marzo 1987 (Reg. ord. n. 292/1987). — Art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Imposta in genere - procedimento tributario - pena pecuniaria e soprattassa - obbligazione solidale a carico del rappresentante del soggetto inadempiente - mancata previsione della notifica all'obbligato solidale degli atti precedenti l'irrogazione delle sanzioni (art. 24 Cost.).	» 94
ORDINANZA del tribunale di Savona del 6 maggio 1987 (Reg. ord. n. 293/1987). — Art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627: Imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale (artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., in relaz. all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249)	» 96

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 237

Ordinanza 18 giugno 1987

Art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144: Professionisti - geometri - somme ad essi dovute dal committente e non pagate per prestazioni professionali - interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia (art. 3 Cost.) - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Folini Marziano e Martini Antonio ed altra iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Vega Franco Corrado e s.n.c. Fratelli Lusardi ed altro iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Ruffoni Antonio e Conforti Lino iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Semilia Vincenzo e Petracca Bruno iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1.1. — Con ordinanza emessa il 22 luglio 1982 (notificata il 24 e comunicata il 25 agosto successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1983 e iscritta al n. 651 reg. ord. 1982) nel procedimento civile tra il geometra Folini Marziano, Martini Antonio e Todeschini Attilia avente per oggetto il pagamento della somma dovuta per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144, il Tribunale di Sondrio giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica, entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;

1.2. — Con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 (notificata e comunicata il 13 maggio successivo; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 620 reg. ord. 1983) nel procedimento civile tra il geometra Vega Franco Corrado e la s.n. c. Fratelli Lusardi, avente per oggetto il pagamento delle somme dovute per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Sondrio sollevò d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, nella parte in cui prevede che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della parcella dei compensi da parte del geometra, decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia;

1.3. — Con ordinanza emessa al 19 maggio 1983 (comunicata il 31 e notificata il 20 luglio successivi; nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 15 febbraio 1984 e iscritta al n. 769 reg. ord. 1983) nel procedimento civile tra il geometra Ruffoni Antonio e Conforti Lino avente per oggetto il pagamento delle somme dovute per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Sondrio sollevò d'ufficio, in riferimento all'art. 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della parcella dei compensi da parte del geometra, decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia;

1.4. — Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 (comunicata il 14 e notificata il 16 del successivo mese di febbraio 1984; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al n. 318 reg. ord. 1984) sulla opposizione a precetto intimato al Semilia Vincenzo, spiegata dal geometra Petracca Bruno per il pagamento dei compensi professionali e degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Vicenza dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui dispone che sulle somme dovute ai geometri per le loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.) che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5% e con il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost.;

2.1. — Nessuna delle parti dei giudizi *a quibus* si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

2.2. — Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;

Considerato che

3. — I quattro incidenti vanno riuniti perché accomuna le ordinanze di rimessione la stessa questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) nella parte in cui rescrive che sulle somme dovute ai geometri per compensi professionali e non pagate sono dovuti gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 c.c.;

4. — Questa Corte non ha mancato di avvertire — con ord. n. 67 del 1987, resa a proposito dell'art. 9 comma quarto l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti), — che il danno provocato dall'inadempimento dei debiti pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonché d'impiego pubblico, in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla C. cost. n. 300 del 1986, è determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), e pertanto è preliminare all'esame della prospettata questione d'illegittimità la verifica della incidenza sulla stessa dell'enunciato principio, che la Corte non può non rimettere ai giudici *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 651/1982, 620 e 769/1983 e 318/1984, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio (nn. 651/1982, 620 e 769/1983) e al Tribunale di Vicenza (n. 318/1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 238

Ordinanza 18 giugno 1987

Art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180: Procedimento civile - corrispettivi dei dipendenti di enti diversi dallo Stato dovuti in corso di rapporto di lavoro - pignorabilità e sequestrabilità fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale - omessa previsione (art. 3 Cost. con riferimento all'art. 545, quarto comma, del cod. proc. civ.) - questione già dichiarata fondata (sent. n. 89/1987) - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione all'art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Catania nella procedura esecutiva promossa da Marletta Placido contro Bartolotta Rosa ed altra iscritta al n. 917 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Banca di Credito S. Giuliano e La Rosa Francesco ed altra iscritta al n. 918 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. — Con due ordinanze, emesse l'una il 24 maggio 1983 (comunicata l'11 giugno e notificata il 20 settembre successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 917 reg. ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi tra Marietta Placido, Bartolotta Rosa e Ferrovia Circumetnea, e l'altra il 10 maggio 1983 (comunicata il 19 maggio e notificata il 20 settembre; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 918 reg. ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi tra Banca di credito S. Giuliano, e Cammarata Salvinia e La Rosa Francesco, il Pretore di Catania dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese di cui all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

2. — Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì ma spiegò in ambo gli incidenti intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale l'Avvocatura generale dello Stato argomentò e concluse con atti depositati il 27 marzo 1984 per la manifesta infondatezza ovvero infondatezza della proposta questione;

3. — Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti;

Considerato che

4. — Con sent. 31 marzo 1987, n. 89 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 5 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, aziende ed imprese di cui all'art. dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due incidenti sollevati dal Pretore di Catania con ordinanze 24 maggio 1983 (n. 917 reg. ord. 1983) e 10 maggio 1983 (n. 918 reg. ord. 1983), dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità di stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed enti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale, dichiarata fondata con sent. n. 89 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0596

N. 239

Ordinanza 18 giugno 1987

Art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63 (abolizione del lavoro notturno dei fornai): Lavoro - lavoratori addetti all'attività di panificazione - divieto del lavoro notturno nello spazio temporale compreso tra le ore 21 e le ore 4 (artt. 3 e 41 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 111/1986). Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali riuniti a carico di Giacobbo Silvio ed altro iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. — Con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 (notificata il 22 aprile e comunicata l'8 maggio successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58, 1ª serie speciale, del 10 dicembre 1986 e iscritta al n. 705 reg. ord. 1986) nei procedimenti penali a carico di Giacobbo Silvio e Bordignon Edda imputati del reato previsto dall'art. un. l. 16 ottobre 1962, n. 1488 per aver adibito al lavoro notturno in panificio sei dipendenti il primo dei tre dipendenti la seconda, il Pretore di Bassano del Grappa sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla l. 11 febbraio 1952 n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale eccessivo tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di età per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.

2. — Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che

Con sent. 24 luglio 1986 n. 111 la proposta questione è stata dichiarata non fondata né il giudice *a quo* adduce argomenti che pongono in forse la motivazione in allora svolta dalla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 605 modificato in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore di Bassano del Grappa con ord. 14 marzo 1986 (n. 705/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0594

N. 240

Ordinanza 18 giugno 1987

Art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143: Professionisti - ingegneri ed architetti - somme ad essi dovute dal committente e non pagate per prestazioni professionali - interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia (art. 3 Cost.) - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Presente Salvatore e Zappalà Giuseppe iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Noce Salvatore e Comune di Piedimonte Etneo iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Guarrella Luigi e Comune di Mascalucia iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Petrina Giuseppe e Comune di Maletto iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice relatore V. Andrioli;

Ritenuto che

1. — Con quattro ordinanze emesse il 5 marzo 1986 (comunicata il 5 giugno e notificata il 26 settembre 1986; pubblicata nella *G.U.* n. 59, prima serie speciale, del 17 dicembre 1986 e iscritta al n. 728 reg. ord. 1986) nel procedimento civile tra l'ing. Presente Salvatore e Zappalà Giuseppe, il 20 marzo 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella *G.U.* n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 55 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Noce Salvatore e il comune di Piedimonte Etneo, il 15 giugno 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella *G.U.* n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 56 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Sciarretta Luigi e il Comune di Mascalucia, e il 25 settembre 1986 (notificata il 5 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella *G.U.* n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 57 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Petrina Giuseppe e il Comune di Maletto, il Tribunale di Catania, sez. III civ., dichiarò non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143 nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

2.1. — Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi *a quibus* si è costituita nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. — Nella adunanza del 4 giugno 1987 in Camera di Consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti.

Considerato che

3. — I quattro incidenti vanno riuniti per essere identica la questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 9 comma quarto («Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che nelle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia») l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) per sospettato contrasto con l'art. 3 Cost.

4. — Poichè il danno provocato dall'inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo e di impiego pubblico è determinato in applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) a stregua dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (seguito dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e da questa Corte con sent. n. 300 del 1986), è preliminare alla prospettata questione di legittimità costituzionale la verifica della incidenza sulla stessa del richiamato indirizzo giurisprudenziale che questa Corte non può non rimettere al giudice *a quo* (in tali sensi la ordinanza 2 marzo 1987, n. 67).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 728/1986 e 55, 56 e 57/1987, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, sezione III civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 241

Ordinanza 18 giugno 1987

Art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354: Legge penale - applicazione di misure alternative alla detenzione - affidamento in prova al servizio sociale - esclusione del beneficio per quei soggetti che non sono per legge sottoposti all'osservazione trimestrale della personalità, condizione questa, per l'ammissione - *jus superveniens*: d.l. 22 aprile 1985, n. 144 e legge 19 ottobre 1986, n. 663 - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1984 dalla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia nel procedimento relativo all'applicazione di misure alternative alla detenzione nei confronti di Dorici Albertino, iscritta al n. 1025 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 10 aprile 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «nei limiti in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al Servizio Sociale l'osservazione trimestrale della personalità, indirettamente esclude da tali benefici i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi (ovvero altri condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistono *aliunde* elementi di valutazione)»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono entrati in vigore: dapprima il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate), il cui art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, ha modificato l'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituendo le parole «per almeno tre mesi» con le parole «per almeno un mese»; e, successivamente, la legge 19 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il cui art. 11 ha previsto che il condannato possa, a determinate condizioni, beneficiare, anche senza la previa osservazione in istituto, dell'affidamento in prova al servizio sociale;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti alla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0592

n. 242

Ordinanza 18 giugno 1987

Art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: Legge penale - circolazione stradale - veicolo privo di carta di circolazione ma provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - confisca obbligatoria (art. 3 Cost.) - questione già dichiarata inammissibile (sent. n. 14/1986 ed ordd. nn. 148 e 290/1986) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra D'Anna Alfonso ed il Prefetto di Piacenza, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Fiorenzuola d'Arda, con ordinanza del 14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo:

a) irragionevole identità di trattamento fra veicoli suscettibili di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione e veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

b) irragionevole disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi;

Considerato che su entrambe le questioni la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n. 148 del 1986 e n. 290 del 1986), dichiarandole inammissibili, in quanto «la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore»;

Visti gli atti 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0591

n. 243

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana - artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297: Sanità pubblica - attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - erogazione di contributi statali da parte del Ministero degli interni - criteri - disciplina dell'entità degli stanziamenti - disciplina delle domande di contributi e degli stanziamenti nel bilancio statale - ricorsi regionali - assunta violazione degli artt. 77, 117, 118 e 119 della Costituzione nonché dell'art. 5, n. 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - materia riservata alla competenza dello Stato - giuristificazione - individuazione dei soggetti privati e pubblici destinatari dell'erogazione dei contributi - previsione della partecipazione della regione nel procedimento - Non fondatezza delle questioni.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 22 aprile 1975, n. 144 recante «Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate» e degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2 della legge 21 giugno 1985, n. 297 di conversione con modificazioni del predetto d.l. n. 144/1985, promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 22 e 23 maggio, il 18 e il 22 luglio 1985, depositati in cancelleria il 29 maggio, il 3 giugno, il 26 e 29 luglio 1985 ed iscritti ai nn. 23, 24, 25, 29, 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1985.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Valerio Onida per le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 22 maggio 1985, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1 del d.l. 22 aprile 1985 n. 144 assumendo che lo stesso, nella parte in cui prevede l'erogazione di contributi statali in favore di soggetti, pubblici o privati, che svolgano, senza fini di lucro, attività di prevenzione dell'emarginazione nonchè di reinserimento sociale dei tossicodipendenti, viola la sfera di competenza costituzionalmente assegnata ad essa ricorrente dall'art. 5, n. 16, dello Statuto Speciale (L. C. 31 gennaio 1963 n. 1) e dalle relative norme di attuazione (artt. 1 d.P.R. 9 agosto 1966 n. 869 e 8 e 9 d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902).

Con distinti ricorsi, notificati entrambi il 23 maggio 1985, le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno, a loro volta, proposto impugnazioni di analogo tenore avverso gli artt. 1 e 2 (il quale ultimo disciplina l'entità degli stanziamenti da destinare ai suddetti contribuiti e la loro collocazione nello stato di previsione) dello stesso d.l. n. 144 del 1985, lamentando violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione anche agli artt. 22, 27 e 126, comma terzo, del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616, alla legge 28 dicembre 1978 n. 833 ed agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, per asserita invasione della propria sfera di competenza in materia; nonchè violazione dell'art. 77 Cost., per asserita insussistenza della necessità di provvedere, nella specie, con decretazione d'urgenza.

2. — Le medesime Regioni hanno, poi, riproposto le loro impugnative (con ricorsi notificati rispettivamente il 18 luglio 1985, quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ed il 22 luglio 1985, quanto alle altre due) avverso la legge 21 giugno 1985 n. 297, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 144 del 1985, riferendosi ai medesimi parametri invocati nei precedenti atti introduttivi.

A tali impugnazioni si è aggiunta quella proposta dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 18 luglio 1985.

2.1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare, ha censurato gli artt. 1 ed 1-*bis* del d.l. n. 144 del 1985 (testo risultante dalla citata legge di conversione) i quali prevedono l'erogazione dei contributi suddetti, da parte del Ministero dell'Interno, allo scopo di sostenere le attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; precisano che tale erogazione in favore delle associazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà disciplinata con apposita legge l'attività di questi soggetti ed enti operanti per il menzionato scopo; includono fra i destinatari dei contributi, accanto a questi soggetti, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali; dispongono che gli altri enti, associazioni od organizzazioni di volontariato, per poter essere ammessi alla concessione dei contributi, debbano coordinarsi, mediante apposite convenzioni, con le strutture delle UU.SS.LL. e rispettare il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti; che la ripartizione dei contributi avvenga sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'Interno e dei criteri e requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, della Sanità, della Giustizia e del Lavoro nonchè da tre rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.

La ricorrente lamenta che queste disposizioni trascurano completamente la sfera di competenza ad essa riservata dalle citate norme dello Statuto e di attuazione dello stesso nonchè la circostanza che la relativa potestà legislativa regionale in materia ha già trovato attuazione con le LL.RR. 23 agosto 1982 n. 57 (che disciplina minutamente la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze) e 6 novembre 1981 n. 74 (che regola, fra l'altro, anche la collaborazione con enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti). L'illegittimità già propria delle corrispondenti disposizioni del d.l. si aggrava poi nella legge di conversione che abbandona il connotato di provvisorietà che caratterizzava il primo, nel sia pur erroneo presupposto della carenza di normativa concernente l'attività in materia di enti o associazioni di volontariato, e concepisce l'intervento del Ministero dell'Interno come un'attribuzione normale, parallela a quella regionale e quindi riduttiva anche delle risorse economiche di cui quest'ultima potrebbe giovare.

2.2. — Le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna estendono l'impugnazione anche agli artt. 1-*quater* e 2 del d.l. n. 144 del 1985, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 297 del 1985 e cioè alle norme che disciplinano rispettivamente la presentazione delle domande di contributo (inoltre delle medesime, con allegata documentazione, tramite i comuni competenti per territorio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per l'anno 1985, ed entro i primi 90 giorni per gli anni 1986 e 1987) e gli stanziamenti in bilancio statale (14.000 milioni

per l'anno 1985 e 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno; previsione della corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro e di parziale utilizzazione dell'accantonamento di cui alla voce «Misure urgenti in materia di lotta alla droga». Assumono le ricorrenze che tutte le disposizioni censurate attendono ad una materia interamente ricompresa nell'ambito delle competenze spettanti alle Regioni in tema di sanità (art. 27 d.P.R. n. 616 del 1977 e legge n. 833 del 1976) e di assistenza sociale (art. 22 d.P.R. n. 616 del 1977). Conferma della spettanza alle Regioni della cura e della riabilitazione dei tossicodipendenti si rinviene anche nella legge 22 dicembre 1975 n. 685, che, nella sostanza, ha il ruolo di una vera e propria legge-quadro. Essa, infatti, espressamente devolve (art. 2) alle Regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e coordinamento stabiliti dallo Stato, l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare la cura, il reinserimento sociale e la riabilitazione dei menzionati soggetti; stabilisce che le Regioni «devono operare» per il reinserimento sociale di costoro (art. 90 comma secondo); prevede le strutture di cui esse possono avvalersi per l'esercizio delle funzioni suddette (art. 90, commi terzo e quarto), la formulazione di un piano regionale di intervento contro l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 92) e la eventuale utilizzazione da parte delle Regioni della collaborazione prestata da enti ed istituzioni pubbliche o private che agiscono senza fini di lucro per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze (art. 94); dispone (art. 103) appositi finanziamenti mediante fondi stanziati fra l'altro (per quanto riguarda l'attività sanitaria ed assistenziale) nello stato di previsione del Ministero della Sanità, ripartiti da questo per il 90% fra le regioni e per il residuo 10% utilizzati dal Ministero stesso per studi, ricerche e propaganda; stabilisce che tale Ministero può direttamente intervenire utilizzando fondi regionali solo in caso di inadempienza delle Regioni.

Le disposizioni impugnate sovvertono questo quadro ripartitorio delle competenze in materia perchè facoltizzano il Ministero dell'Interno ad erogare contributi per oggetti e finalità di competenza regionale senza che le Regioni entrino in alcun modo nel procedimento di erogazione, onde ne risulta un'avocazione all'organo statale della programmazione e gestione dell'intero settore; escludono del tutto le Regioni dal rapporto con organizzazioni di volontariato, prevedendo soltanto il convenzionamento di queste con le U.U.S.S.L.L.; ignorano totalmente gli organismi (fra cui il consiglio dei rappresentanti degli organi regionali: art. 10 legge n. 685 del 1975) cui, nel previgente assetto istituzionale, che faceva gravitare verso il Ministero della Sanità i compiti di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, erano affidate funzioni di consulenza; ed istituiscono, invece, nuovi organismi (Commissione presso la Presidenza del Consiglio; Osservatorio permanente presso il Ministero dell'Interno) che aggravano l'emarginazione regionale rispetto allo svolgimento delle attività attinenti alla suddetta materia; consentono lo stanziamento, per l'erogazione dei contributi in questione, di somme notevolmente superiori a quelle che, in base alla legge n. 685 del 1975, dovevano essere ripartite fra le regioni per lo svolgimento di tali attività (e che originariamente gravanti sullo stato di previsione del Ministero della Sanità, confluirono poi nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281; art. 8, comma primo, legge 26 aprile 1982 n. 181; art. 4, comma terzo, legge 26 aprile 1983 n. 130; art. 7, comma terzo, legge 27 dicembre 1983 n. 730; art. 3, comma terzo, legge 22 dicembre 1984 n. 887); e ciò in contrasto con l'art. 126, comma terzo, d.P.R. n. 616 del 1977 che faceva divieto di istituire nel bilancio statale capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.

Entrambe le ricorrenze deducono poi di avere, nell'esercizio delle proprie competenze, già legiferato in materia: la Regione Lombardia con legge regionale 30 marzo 1983 n. 21 (relativa al finanziamento di interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipendenze) e con altra approvata il 27 marzo 1985 (che completa la disciplina dettata dalla precedente, ma è stata rinviata dal Governo sia pure con rilievi attinenti ad aspetti marginali della disciplina medesima); la Regione Emilia-Romagna con LL.RR. 7 febbraio 1981 n. 6; 9 maggio 1983 n. 15; e 12 gennaio 1985 n. 2 (contenenti programmi organici di interventi, attivazioni di strutture e finanziamenti in materia di assistenza sociale, con specifico riguardo anche alle tossicodipendenze).

Infine, le ricorrenze contestano l'effettiva sussistenza dei presupposti per provvedere nella specie con decretazione d'urgenza, perchè esistevano strutture regionali idonee ed operative, attraverso le quali potevano avere immediata attuazione gli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri in materia di lotta alla droga (già un anno prima del d.l., come attestato dalla premessa di tale decreto); perchè la stessa legge n. 685 del 1975 disciplinava la possibilità di azione del volontariato (artt. 92 e 94); perchè le stesse caratteristiche di questo (e cioè la frammentazione in una molteplicità di iniziative riferibili a vari soggetti operanti in ambiti territoriali limitati) apparivano più compatibili con l'esercizio di poteri regionali di controllo e di apprezzamento che non con un disegno di accentramento di siffatti poteri in un organo statale che, per la sua collocazione, incontra maggiore difficoltà nel procedere ad un serio riscontro dell'idoneità e del merito di dette iniziative e si vede, inoltre, gravato dell'istruttoria e trattazione di tutta una serie, prevedibilmente nutrita, di istanze di contribuzione, con conseguente pericolo di compromissione dell'efficienza operativa che, invece, una distribuzione regionale avrebbe potuto meglio garantire. Nè può, a giustificazione di questa scelta di accentramento, invocarsi una presunta transitorietà di essa, posto che questa sarebbe sostanzialmente smentita dalla previsione di un finanziamento triennale per i contributi ministeriali, cui si ricollega (giusto l'art. 1-*quater*) quella di diversi termini annuali per la presentazione delle domande.

2.3. — Identiche censure muove alle sopra citate norme nonchè all'art. 1-ter della legge n. 297 del 1985 (che demanda alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, delle finalità della legge), anche la Regione Toscana.

Questa, poi, a sua volta, deduce di avere esercitato in materia le competenze costituzionalmente garantite, attenendosi ai principi fissati dalla legge n. 685 del 1975 e di avere, in particolare, individuato le strutture organizzative preposte allo svolgimento delle funzioni previste da tali leggi; approvato vari piani annuali di intervento contro l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti; individuato i presidi socio-sanitari autorizzati agli opportuni trattamenti farmacologici; previsto la costituzione dei comitati tecnici di cui all'art. 90 legge n. 685/1975; finanziato, attraverso apposite convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1982 n. 50, l'attività di associazioni, centri e istituzioni finalizzati alla riabilitazione dei tossicodipendenti; approvato, con la legge regionale 6 dicembre 1984 n. 70 un «intervento programmatico prioritario» in materia di assistenza a tali soggetti.

3. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato. Questa ha rilevato come, anche a voler ammettere che la materia in questione rientri in quella dell'igiene e sanità, la relativa competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, ex art. 5, n. 16, dello Statuto speciale, non sarebbe esclusiva bensì ripartita; che, sia in riferimento alle doglianze svolte da tale regione, sia in riferimento a quelle delle altre ricorrenti, può richiamarsi l'insegnamento di cui alla sentenza n. 138/1972 di questa Corte, secondo la quale la dimensione regionale dell'interesse costituisce il presupposto della competenza normativa regionale, talchè un interesse sovraregionale o nazionale legittima l'intervento del legislatore statale.

La lotta alla droga ed il recupero dei tossicodipendenti costituiscono oggetto di un interesse unitario che trascende il semplice ambito regionale e che, in quanto tale, lo Stato ha cercato di soddisfare con mezzi economici gravanti sul proprio bilancio senza interferire con le iniziative regionali, ma soltanto aggiungendo a queste le proprie. Vero è, però, secondo l'Avvocatura, che le attività di recupero dei tossicodipendenti risultano estranee sia alla materia propriamente sanitaria, sia a quella dell'assistenza e beneficenza pubblica (Corte Cost. n. 31/1985), almeno per come sono configurate nei presupposti dell'impugnata legge. Qui, in realtà, non si tratta di sottoporre il tossicodipendente a particolari trattamenti medici nè di erogare servizi o prestazioni economiche in suo favore; bensì di creare le condizioni per cui il tossicodipendente possa considerarsi come pienamente partecipe di un gruppo, di una formazione sociale, secondo un concetto terapeutico di recente acquisizione e comunque successivo alla legge n. 685/1975 ed al d.P.R. n. 616/1977. La legge impugnata pertanto, favorendo il volontariato, mira alla tutela di formazione sociale riconducibile alla previsione dell'art. 1 della legge n. 833/1978 e di riconosciuta utilità anche a fini di politica criminale, come è reso palese dagli artt. 4-ter e 4-sexies della legge n. 297/1985, concernenti i provvedimenti restrittivi della libertà personale. Si tratta, quindi, di interventi che lo Stato può legittimamente realizzare a tutela di un interesse nazionale e non incidente sulle prerogative costituzionali delle Regioni. Inammissibili sono, infine, secondo l'Avvocatura, le censure di queste concernenti aspetti diversi dalla lamentata violazione della loro competenza, quale quella relativa al difetto delle condizioni previste per la decretazione d'urgenza.

4. — Nell'imminenza dell'udienza tutte le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie ribadendo le proprie doglianze e proponendo argomenti per confutare gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto

1. — I giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche o connesse.

2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1 del d.l. 22 aprile 1985 n. 144 (Reg. Ric. n. 23 del 1985) assumendo che esso, nella parte in cui prevede l'erogazione da parte del Ministero dell'Interno di contributi statali a favore di soggetti, pubblici o privati, che svolgono, senza fini di lucro, attività di prevenzione dell'emarginazione nonchè di reinserimento sociale dei tossicodipendenti, violerebbe la sfera di competenza assegnata dall'art. 5, n. 16, dello Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1) e dalle relative norme di attuazione (artt. 1 d.P.R. 9 agosto 1966 n. 869 e 9 d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902).

Ha, successivamente, impugnato (Reg. Ric. n. 30/1985) gli artt. 1 e 1-bis nel testo risultante dalla legge di conversione (legge 21 giugno 1985 n. 297) aggiungendo alle ragioni già esposte, la circostanza che in materia sono state già emanate le leggi regionali 23 agosto 1982 n. 57 che disciplina minutamente la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze e 6 novembre 1982 n. 74 che, tra l'altro, regola anche la collaborazione con enti ed associazioni di volontariato, per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Sostiene che la già denunciata illegittimità è aggravata dall'avvenuto abbandono del connotato della provvisorietà caratterizzante il decreto legge e dalla concezione dell'intervento del Ministero dell'Interno come un'attribuzione normale, parallela a quella regionale e, quindi, riduttiva anche delle risorse economiche di cui essa ricorrente potrebbe giovarsi.

2.1. — Le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, con distinti ricorsi (Reg. Ric. nn. 24 e 25 del 1985), dello stesso decreto legge n. 144 del 1985 hanno censurato oltre che l'art. 1 anche l'art. 2 il quale disciplina l'entità degli stanziamenti e la loro collocazione nello stato di previsione, per violazione:

a) degli artt. 117, 118, 119 Cost. in relazione agli artt. 22, 27 e 126, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977, alla legge 28 dicembre 1978 n. 833, agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, risultando invasa la sfera della loro competenza in materia;

b) dell'art. 77 Cost. per la insussistenza della necessità di provvedere con decretazione di urgenza.

2.2. — Le stesse Regioni hanno proposto (Reg. Ric. nn. 31 e 32 del 1985) la impugnazione contro la legge di conversione n. 297 del 1985 non solo degli stessi articoli ma anche degli artt. 1-*quater* e 2 contenente la disciplina delle domande di contributi e gli stanziamenti in bilancio statale.

Assumono che le norme censurate attengono alle competenze spettanti alle Regioni in materia di sanità (art. 27 d.P.R. n. 616 del 1977 e legge n. 833 del 1976) e di assistenza sociale (art. 22 d.P.R. n. 616 del 1977) come confermato dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che ha devoluto (art. 2) alle Regioni l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare la cura, il reinserimento sociale e la riabilitazione dei tossicodipendenti (art. 90, comma secondo) ed ha previsto anche le strutture relative (art. 90, commi terzo e quarto), la utilizzazione della collaborazione di enti ed istituzioni pubbliche e private, agenti senza fine di lucro, per la realizzazione degli stessi fini; lo stanziamento di fondi a carico del bilancio del Ministero della Sanità e le modalità dell'utilizzo.

Sostengono che le predette norme escludono la competenza delle Regioni anche per quanto riguarda il rapporto con le organizzazioni del volontariato; creano nuovi organismi aggravando così la emarginazione di esse ricorrenti; stanziavano somme notevolmente superiori a quelle destinate nel bilancio del Ministero della Sanità agli stessi fini, in contrasto con l'art. 126, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 che fa divieto di istituire nel bilancio statale capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.

Le ricorrenti assumono, poi, di avere già legiferato in materia: la Regione Lombardia con la legge regionale 30 marzo 1983 n. 21 (finanziamento di interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipendenze) e con altra legge regionale approvata il 20 marzo 1985 di completamento della disciplina precedente (rinviata dal Governo per motivi formali).

La Regione Emilia Romagna con le leggi regionali nn. 6 e 15 del 1981 e n. 2 del 1985, contenenti programmi organici di interventi con strutture e finanziamenti anche in materia.

Contestano, infine, la ricorrenza dei presupposti per la decretazione di urgenza sussistendo già le strutture regionali, la previsione della collaborazione con associazioni di volontariato e con organismi che, siccome operanti a livelli territoriali limitati, davano garanzia di una migliore operatività anche perchè sottoposti a controlli regionali; rilevano la insussistenza di una presunta temporaneità, essendo previsti finanziamenti triennali ed una pluralità di termini annuali per la presentazione delle domande.

2.3. — Anche la Regione Toscana ha impugnato le stesse norme (Reg. Ric. n. 29 del 1985) nonché l'art. 1-*ter* della legge n. 297 del 1985 che demanda alle Province di Trento e Bolzano l'attuazione, secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, delle finalità della legge in quanto lesive della sfera della sua competenza.

Ha, inoltre, specificato che essa ha già dato attuazione alla legge n. 685 del 1975 in tutti i suoi profili e con legge regionale 6 dicembre 1984 n. 70 ha approvato un intervento programmatico prioritario in materia di assistenza ai tossicodipendenti.

3. — Non è fondata la questione che concerne la violazione dell'art. 77 Cost., sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna nel rilievo della mancanza dei presupposti della decretazione di urgenza e dell'avvenuta regolamentazione della materia con le leggi regionali da esse emanate.

Anzitutto l'avvenuta conversione in legge del decreto legge fa ritenere superate le proposte censure.

Inoltre, come questa Corte ha più volte affermato (sentenze nn. 55/1977 e 34/1985), la questione della sussistenza o meno delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali.

4. — Le altre censure non sono fondate per quanto si dirà.

Lo Stato, anche in adempimento degli obblighi internazionali assunti (Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e protocollo di emendamenti adottato a Ginevra il 25 marzo 1971, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412), si è assunto il compito di debellare il fenomeno della tossicodipendenza in tutti i suoi complessi aspetti ed in tutte le sue implicanze ed effetti dannosi.

Si ricorda che l'art. 38 della detta convenzione, modificato dall'art. 15 del protocollo di emendamento, stabilisce che gli Stati adotteranno le misure più idonee per assicurare la pronta diagnosi, la cura, la post-cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

Per una più completa e radicale disciplina della materia, a modifica della legislazione precedente, con la legge n. 685 del 1975, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni per la prevenzione e l'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per i suddetti fini (diagnosi, cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli interessati) riservandosi funzioni di indirizzo e di coordinamento con poteri di autorizzazione, di controllo, di vigilanza e di sostituzione in caso di inerzia delle Regioni, non solo perchè fosse assicurato l'adempimento degli obblighi internazionali assunti ma anche perchè l'azione da svolgere risultasse più organica ed uniforme per la tutela degli interessi unitari nazionali e la garanzia dei valori riconosciuti dalla Costituzione (artt. 18 e 32 Cost.; sent. n. 31 del 1983).

4.1. — Tuttavia, il fenomeno della tossicodipendenza non risultava sconfitto anzi si diffondeva con gravi implicanze sul piano della criminalità che, anche per effetto di essa, risultava in forte aumento.

Si constatavano deficienze e carenze sul piano operativo, per la mancanza di servizi appositamente strutturati e finalizzati a realizzare gli aspetti sociali della prevenzione, della cura e, soprattutto, del recupero della personalità dei tossicodipendenti per il loro reinserimento nella famiglia e nella società.

Le strutture sanitarie avevano svolto una funzione piuttosto di tipo medicalizzante, sostituendo, in molti casi, all'uso della droga interventi farmacologici e terapie di solo mantenimento sicchè il soggetto non raggiungeva il necessario equilibrio personale onde la sussistenza, in concreto, del pericolo di una ripresa dell'uso della droga.

Non era di per sè sufficiente la sola disintossicazione dell'organismo, ma più utile e proficua era la impostazione di rapporti interpersonali ed un più o meno lungo processo socio-pedagogico per vincere la dipendenza psichica, il cui superamento era importante quanto quello della dipendenza fisica.

Era risultata più utile e produttiva degli effetti sperati la permanenza dei tossicodipendenti in comunità terapeutiche organizzate da associazioni di volontariato o da privati con ben determinati programmi di recupero sociale nei quali, accanto alle terapie mediche e psico-mediche, si ponevano attività di lavoro e di studio. Utile era la vita in comune, con lo svolgimento del lavoro liberamente scelto e gradito, o la continuazione degli studi sospesi o interrotti, senza costrizioni o vincoli di sorta, per riacquistare il perduto equilibrio e le necessarie difese contro un possibile ritorno all'uso della droga.

Il volontariato aveva assunto anche un ruolo politico-sociale perchè realizzava la partecipazione popolare alla lotta contro il grave flagello della droga.

Esso, quindi, era meritevole di considerazione, di affidamento e di sostegno, per gli sforzi compiuti e da compiere, implicanti la necessità di adeguati mezzi economici.

4.2. — Del resto il ricorso al volontariato era già stato previsto nella legge n. 697 del 1975 e dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

La norma (art. 45) in quest'ultima contenuta, nella sua generalità era riferibile ad ogni tipo di associazioni: quelle animate da spirito caritativo e filantropico, con propositi e finalità di tutela dell'interesse della collettività alla salute (associazioni di consumatori, sindacati, comitati di quartiere ecc.) e persino le occasionali aggregazioni che si formano allorchè il diritto alla salute è concretamente minacciato. Le dette associazioni agiscono in collaborazione con le unità sanitarie locali nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.

In via generale si nota che il volontariato è diffuso ormai largamente nel campo del diritto pubblico e si pone come uno strumento utile per sopperire a carenze delle strutture pubbliche, come nuovo modello di cura di interessi pubblici e di esercente attività idonee a conseguire fini sociali senza avere scopi di lucro e, anche per questa ragione, con ampia libertà di organizzazione.

In definitiva svolge un ruolo che la stessa Costituzione prevede (art. 18 Cost.).

5. — La avvertita necessità della riforma si era evidenziata con la presentazione in Parlamento di numerose proposte legislative ad iniziativa di vari gruppi parlamentari e di un organico disegno di legge del Governo (n. 2195 del 24 ottobre 1984). Ma la previsione di un lungo iter legislativo per la complessità della materia e dei problemi da affrontare e l'urgenza e la indifferibilità della disciplina di alcuni aspetti, risultanti anche dall'attenzione dell'opinione pubblica, hanno consigliato il ricorso a un decreto legge poi convertito in legge.

5.1. — Con il decreto legge n. 144 del 1985 e la legge di conversione n. 297 del 1985, che ha sostituito alcuni articoli del d.l. e ne ha aggiunti altri, sono stati disciplinati tre aspetti del fenomeno della tossicodipendenza.

Con gli artt. 1-bis, 1-ter e 1-quater è stata prevista l'erogazione di contributi, tra gli altri, ad alcuni enti ed associazioni di volontariato che operano nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti con un apposito procedimento nonchè la sistemazione delle somme relative nel bilancio dello Stato (art. 2). E questa parte è oggetto dell'impugnazione delle Regioni ricorrenti.

Con gli artt. 3, nuovo testo, a sostituzione dell'art. 80-*bis* della legge n. 685 del 1975, e l'aggiunta degli artt. 80-*ter* e *quater*, a sostituzione dell'art. 23 e l'abrogazione degli artt. 24 e 25 della stessa legge n. 685 del 1975, sono state emanate disposizioni per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, per il quantitativo non necessario ai fini di giustizia, per impedirne la possibile reimmissione nel mercato.

Dopo l'art. 4 del d.l. cit., in aggiunta all'art. 47 della legge n. 354 del 1975, sono stati inseriti gli artt. 4-*bis*, *ter*, *quater*, *quinqües* e *sexies* con i quali si sono conciliati la sanzione penale, il recupero ed il reinserimento nella società dei tossicodipendenti.

Per quelli già condannati si è previsto l'affidamento in prova al servizio sociale e la possibilità per essi di continuare il programma di recupero, eventualmente in corso, anche presso le comunità terapeutiche e le associazioni di volontariato; per quelli colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, i quali si trovassero nella fase di recupero, la possibilità di continuare il relativo programma, impedendosi così una sua dannosa interruzione.

Dal contesto dell'intera legge vanno desunte, anzitutto, le ragioni della nuova disciplina.

Del complesso fenomeno della tossicodipendenza si sono voluti disciplinare gli aspetti incidenti sulla criminalità, sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico inteso in senso ampio, sia pure con un ricorso privilegiato alla intensificazione della fase di recupero e di reinserimento dei soggetti nella famiglia e nella società.

Trova, quindi, giustificazione l'intervento del Ministro dell'Interno piuttosto che del Ministro della Sanità.

Ma, ai fini dell'esame delle questioni sollevate, va rilevato che la materia disciplinata è di competenza dello Stato piuttosto che delle Regioni.

Per quanto più specificamente riguarda l'erogazione dei contributi si osserva che le norme relative hanno durata limitata e temporanea.

È, infatti, testualmente statuito che l'erogazione dei contributi avviene secondo le modalità previste fino a quando non sarà regolata, con una nuova normativa legislativa, la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti (artt. 1 e 2 della legge n. 297 del 1985).

Inoltre, sono previsti stanziamenti di bilancio per un triennio (1985-1987) ormai scaduto (art. 2 del d.l. n. 144 del 1985).

Dall'esame delle norme che interessano risulta che destinatari dell'erogazione dei contributi sono oltre i Comuni e le unità sanitarie locali, anche altri enti, nonché le associazioni di volontariato, le cooperative ed i privati che operano, senza scopo di lucro, e che l'erogazione avviene tramite l'ente locale che certamente può essere anche la Regione.

È previsto un coordinamento delle attività svolte a mezzo delle apposite convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali (artt. 1 e 1-*bis* stessa legge).

Si esige la garanzia del diritto di autodeterminazione dei tossicodipendenti e la esclusione di interventi violenti (art. 1-*bis*).

Si richiedono, poi, altre condizioni:

a) la dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative corredata dal parere dell'ente locale che non si esclude possa essere la Regione;

b) la presentazione dei bilanci con l'indicazione dei risultati raggiunti (art. 1-*bis*, nn. 2 e 3).

La ripartizione dei contributi avviene in base ai dati forniti dall'osservatorio permanente, che è presso il Ministero dell'Interno al quale le Regioni possono certamente far pervenire elementi riguardanti il loro territorio, e secondo criteri e requisiti determinati dalla Commissione Speciale, istituita presso la Presidenza del Consiglio, composta, oltre che dai rappresentanti di vari Ministeri, da quelli di tre Regioni e Comuni designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'Anci.

La Commissione, in base ai criteri ed ai requisiti, formula al Ministero dell'Interno le proposte riguardanti la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

L'interpretazione delle norme, nel loro complesso, e la prevista partecipazione nel procedimento degli enti locali, tra cui sono da comprendersi certamente le Regioni, porta a non escludere il loro intervento e la loro partecipazione anche nella fase della formulazione dei pareri e delle proposte.

Non si può, quindi, escludere un'intesa ed una collaborazione tra Stato e Regioni in un campo che, in definitiva, interessa entrambi sebbene la materia disciplinata dalle norme in esame riguardi più specificamente lo Stato che può utilizzare i Comuni come enti di decentramento in materia di competenza statale.

Inoltre, resta ferma la competenza delle Regioni per gli aspetti del fenomeno afferenti al campo dell'igiene, della sanità e dall'assistenza.

E rimane integra la legislazione apprestata dalle stesse Regioni che concorre con quella statale che ad essa non si sovrappone.

6. — Non è certamente lesa l'autonomia finanziaria delle Regioni ed in particolare non risulta violato l'art. 126, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977, che fa divieto di istituire, nel bilancio statale, capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.

Anzitutto la materia finanziata con le norme impugnate (art. 2 d.l. n. 144 del 1985) non rientra tra quelle trasferite alle Regioni, come si è detto innanzi.

Inoltre non risulta intaccato il finanziamento delle Regioni in quanto il capitolo del Ministero del Tesoro, indicato (il n. 6856 del Ministero del Tesoro) per la materia disciplinata dalle norme censurate, riguarda il fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e l'accantonamento delle somme relative alla voce del bilancio del Ministero dell'Interno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga.

Non hanno rilievo le critiche mosse dalle ricorrenti alla legge in ordine alle modalità della sua attuazione (procedure complesse ed eventuali ritardi per la concessione dei contributi ecc.) mentre la riserva delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano non incide direttamente nella sfera delle competenze delle ricorrenti.

Pertanto, tutte le questioni sollevate vanno dichiarate non fondate ai sensi di cui in motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 del d.l. 22 aprile 1985 n. 144 (Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate), nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985 n. 297, sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia (Reg. Ric. nn. 23 e 30/1985) Lombardia (Reg. Ric. nn. 24 e 31/1985), Emilia Romagna (Reg. Ric. nn. 25 e 32/1985) e Toscana (Reg. Ric. n. 29/1985), in riferimento agli artt. 77, 117, 118 e 119 Cost. nonché all'art. 5, n. 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0597

N. 244

Sentenza 1° luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748: Impiego pubblico - dirigenti dello Stato - maggiorazione dell'orario di lavoro rispetto a quello degli altri dipendenti - assunta violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - denuncia di una disposizione in luogo di un'altra - Inammissibilità della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO; prof. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo» promosso con ordinanza emessa il 22 mar-

zo 1983 dal Consiglio di Stato Sez. IV giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da Milani Oscar ed altri contro Ministero delle Finanze ed altro iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Sebastiano Rosa ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Giovanni Puoti per Sebastiano Rosa ed altri e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con vari ricorsi depositati nel 1978-1979 Oscar Milani ed altri dirigenti dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, chiedevano al giudice amministrativo che le dieci ore di lavoro settimanale prestate in conformità all'art. 20, primo comma del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 — ed eccedenti il normale orario di servizio previsto per la generalità degli altri dipendenti — fossero riconosciute e retribuite dall'amministrazione come lavoro straordinario.

Nel corso del giudizio di appello, la IV sezione del Consiglio di Stato, sollevava, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 20, sia per l'ipotesi in cui la maggiorazione d'orario in esso contenuta fosse ritenuta parte integrante del normale orario di servizio, sia nell'ipotesi in cui venisse invece considerata come lavoro straordinario. In entrambi i casi, infatti, l'indagine sulla sua costituzionalità sarebbe stata rilevata ai fini della definizione del giudizio *a quo*.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva nell'ordinanza di rimessione, che se le dieci ore in questione fanno parte del normale orario di servizio ed il relativo corrispettivo deve quindi intendersi conglobato nello stipendio, la disposizione in esame violerebbe gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Al momento della proposizione dei ricorsi, infatti, la retribuzione complessiva del dirigente superiore sarebbe stata inferiore a quella dell'ispettore generale del ruolo ad esaurimento, mentre quella del primo dirigente sarebbe stata inferiore non solo a quella del direttore aggiunto di divisione e del direttore di sezione, ma addirittura a quella del segretario capo e del coadiutore superiore.

Da tale disparità di trattamento il giudice *a quo* deduce anche la violazione del diritto del lavoratore «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Nei predetti termini comparativi, infatti, il criterio della proporzionalità verrebbe leso dal vigente sistema retributivo che attribuisce ai dirigenti un trattamento economico inferiore a quello riconosciuto ad altri dipendenti non attributari delle più impegnative funzioni e delle connesse responsabilità riservate alle qualifiche dirigenziali dagli artt. 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del d.P.R. n. 748 del 1972.

Anche nell'ipotesi in cui la maggiorazione fosse configurata come prestazione obbligatoria di lavoro straordinario, ad avviso del giudice *a quo* l'omessa previsione di una retribuzione violerebbe il precetto contenuto nel citato art. 36, nonché il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. L'esclusione, soltanto per i dirigenti, del diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario determinerebbe infatti una disparità di trattamento anche quando si considerassero qualitativamente identiche le prestazioni di tutti i dipendenti statali, mentre integrerebbe una violazione dei principi di logica e congruità legislativa qualora si tenesse conto delle particolari caratteristiche (di professionalità, di anzianità di servizio, di responsabilità) che attengono al lavoro dirigenziale.

Ritiene infine il Consiglio di Stato che entrambe le prospettate interpretazioni della norma impugnata contrastino con l'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento della P.A.), in quanto l'intensificazione degli oneri e dei compiti dei dirigenti senza la corrispondente previsione di un concreto corrispettivo si risolverebbe in un «sostanziale svuotamento del meccanismo della dirigenza», mentre, l'impossibilità di determinare esattamente le attribuzioni proprie dei funzionari non consentirebbe di evidenziare i tipi di organizzazione voluti realizzare dal legislatore.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Oscar Milani e gli altri ricorrenti ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle memorie presentate, i dirigenti statali hanno sostanzialmente approfondito e sviluppato le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.

Hanno così ribadito che la comparazione tra i livelli retributivi loro spettanti e quelli attribuiti alle qualifiche inferiori evidenzerebbe come il legislatore, nel determinare i primi, abbia completamente ommesso di tener conto dei particolari requisiti di professionalità, anzianità ed esperienza richiesti ai dirigenti per l'accesso alle qualifiche, venendo così a ledere il criterio della retribuzione proporzionata anche alla qualità della prestazione lavorativa.

Ancora più palese sarebbe invece la violazione del medesimo criterio in relazione alla quantità del lavoro prestato, e infatti, alla maggiorazione dell'orario imposta dalla norma impugnata corrisponderebbe una retribuzione addirittura minore a quella che compete ad altri dipendenti che svolgono la loro attività in un orario di servizio inferiore.

In particolare, per quanto concerne le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione aggiunto, le norme (art. 133 comma 2 l. n. 312 del 1980 e art. 1 comma 3 l. n. 869 del 1982) determinano la retribuzione, in misura pari, rispettivamente al 95% ed all'85% di quella spettante al primo dirigente con pari anzianità. E poiché, per tali qualifiche, il legislatore non ha maggiorato l'orario di servizio — quanto meno nella misura del 95% e dell'85% delle quaranta ore mensili che spettano ai dirigenti in base all'art. 20 d.P.R. n. 748 del 1972 — è evidente la disparità di trattamento che si verrebbe a creare nella retribuzione, parametrata alle ore lavorative, spettante al primo dirigente e quella attribuita all'ispettore generale e al direttore di divisione. Quest'ultimi, infatti, lavorando rispetto al primo in una misura inferiore del 30% riceverebbero uno stipendio annuo lordo inferiore soltanto, rispettivamente, del 5% e del 15%.

3. — Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura Generale dello Stato ha rilevato che le dieci ore in questione non possono in alcun modo considerarsi prestazioni di lavoro straordinario, costituendo invece una maggiorazione del normale orario di servizio che il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre per meglio garantire il corretto svolgimento delle nuove e più delicate funzioni attribuite ai dirigenti. In questo senso la maggiorazione troverebbe poi il suo corrispettivo in un congruo aumento delle retribuzioni tabellari e nella corresponsione dell'indennità di funzione.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale risulterebbero inoltre infondate in quanto il problema della disparità di trattamento non si pone dal momento che il dirigente, a parità di anzianità, percepisce un compenso superiore a quello percepito da tutti i dipendenti a lui subordinati, mentre il trattamento economico a lui corrisposto nell'arco della carriera terrebbe adeguatamente conto dell'impegno crescente che può essergli richiesto e in tal senso dovrebbe pertanto escludersi qualsiasi violazione dell'art. 36 della Cost. Infine il nuovo orario di lavoro imposto ai dirigenti unitamente all'attribuzione di più elevate funzioni e alla corresponsione di un congruo trattamento economico mirerebbe proprio a garantire il buon andamento della P.A..

Considerato in diritto

1. — La norma che è stata sottoposta all'esame di questa Corte è l'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 il quale prescrive che «l'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze di servizio». Tale norma viene denunciata per asserito contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Al riguardo va rilevato che, come risulta dalla narrativa in fatto, nel giudizio *a quo* gli interessati, tutti dirigenti amministrativi dello Stato, avevano chiesto che venisse loro retribuita a titolo di lavoro straordinario tale maggiorazione dell'orario di servizio.

2. — Nell'ordinanza di rinvio, pur formulandosi delle perplessità circa la qualificazione di tale maggiorazione come orario di servizio ordinario o straordinario, non si pone in discussione che il legislatore possa prevedere per i dirigenti un orario di servizio, da svolgersi obbligatoriamente, maggiore rispetto a quello degli altri dipendenti.

D'altronde non sarebbe sindacabile in questa sede una scelta di tal genere operata dal legislatore nell'ambito di un ragionevole apprezzamento connesso alla peculiarità delle funzioni.

In concreto va rilevato che la norma denunciata si esprime in termini tali da far escludere che la maggiorazione d'orario in parola possa essere considerata lavoro straordinario, risultando chiaramente che essa costituisce parte integrante dell'orario di lavoro ordinario dei dirigenti.

Così qualificato il tipo di prestazione ed essendo la pretesa dedotta dagli interessati nel giudizio *a quo* volta a denunciare l'inadeguatezza del loro trattamento economico rispetto a quello corrisposto ad altri funzionari della carriera direttiva in posizione loro subordinata, risulta evidente che l'asserita questione non concerne l'art. 20 del d.P.R. n. 748 del 1972 oggetto dell'incidente di costituzionalità, bensì le norme e le tabelle che disciplinano il trattamento economico dei dirigenti in relazione agli altri dipendenti.

Il rilievo non è meramente formale perché solo una prospettazione che investa la *ratio* di quelle norme e di quelle tabelle — individuando le componenti che concorrono a determinare la misura del trattamento delle varie categorie di personale — potrebbe mettere la Corte in condizioni di valutare la sussistenza o meno della violazione delle norme costituzionali invocate.

Come già affermato da questa Corte (sent. n. 304 del 1986 e n. 39 del 1986) ogni volta che nella ordinanza di rimessione viene denunciata una disposizione in luogo di un'altra la questione è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo) sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza del 22 marzo 1983, n. 204.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0598

N. 245

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359: Espropriazione per pubblica utilità - mancata utilizzazione nei termini stabiliti - retrocessione di beni espropriati - corrispettivo dovuto dal retrocessionario - criteri di determinazione - assunta violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 («Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica»), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985 dalla Corte d'Appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra D'Ilio Iolanda ed altri e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. — Alcuni proprietari, espropriati con decreto del prefetto di Chieti del 10 maggio 1971, chiesero al tribunale della stessa città la restituzione in proprietà dei beni, non utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo della Val Pescara entro i termini previsti.

Il tribunale adito disponeva con sentenza, a norma dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, la retrocessione degli immobili, stabilendo i corrispettivi da versare all'espropriante. Contro tale sentenza gli attori proponevano appello, lamentando che il tribunale avesse determinato detti corrispettivi in misura maggiore alle indennità di espropriazione. La Corte d'Appello dell'Aquila, con ordinanza 3 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto non prevede che il prezzo della retrocessione non possa eccedere l'ammontare dell'indennità di espropriazione ricevuta dal proprietario, qualora l'espropriante non abbia eseguito sui beni espropriati opere che ne abbiano aumentato il valore.

Il giudice *a quo* osserva che secondo l'art. 42 Cost. l'indennità di espropriazione non deve corrispondere necessariamente al valore venale del bene espropriato. Pertanto sarebbe incongruo e contrastante con lo stesso articolo 42 Cost. che, in base alla norma impugnata, per ottenere la retrocessione dei beni non utilizzati dall'espropriante, all'espropriato possa essere richiesta una somma maggiore di quella da lui ricevuta a titolo d'indennità.

A tale evenienza si opponeva la norma — abrogata dal r.d.l. 11 marzo 1923, n. 691 — secondo la quale il prezzo da pagare per la retrocessione «non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione», salvo che l'espropriante abbia eseguito sui beni da retrocedere opere nuove che ne abbiano aumentato il valore (art. 60 della l. n. 2359 del 1865). Il giudice *a quo* chiede una sentenza d'illegittimità costituzionale che ripristini tale previsione, sottolineandosi che la normativa impugnata ingiustificatamente finisce con l'imporre, in alcuni casi, al proprietario espropriato, una diminuzione patrimoniale derivante dalla differenza tra l'indennità percepita e il prezzo che egli deve versare per ottenere la retrocessione, con l'aggravante che egli non ha potuto godere del bene per il periodo durante il quale l'espropriazione si è protratta e l'espropriante finisce con l'ottenere un arricchimento ingiustificato.

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nelle note depositate si osserva che il diritto alla retrocessione (nella fattispecie prevista dall'art. 63 l. n. 2359 del 1865 cit.) nasce dopo che siano scaduti i termini per la realizzazione dell'opera pubblica ed è esercitabile nel termine ordinario di prescrizione. Pertanto la retrocessione può essere richiesta anche dopo molti anni dall'espropriazione, con la conseguenza che i fenomeni inflattivi possono rendere la semplice restituzione dell'indennità non adeguata a compensare equamente l'espropriante. Proprio per tale ragione la l. n. 691 del 1923, per attenuare le conseguenze dei processi inflattivi verificatisi dopo la prima guerra mondiale, abrogò il disposto dell'art. 60, terzo comma, della l. n. 2359 del 1865, il quale prevedeva che, di regola, il prezzo di retrocessione non potesse superare l'ammontare dell'indennità di espropriazione. D'altro canto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della normativa impugnata, alla determinazione del prezzo della retrocessione deve procedersi con gli stessi criteri in base ai quali è stata determinata l'indennità di esproprio. Il che — secondo l'Avvocatura generale dello Stato — garantisce il dovuto temperamento dei contrapposti interessi dell'espropriante e dell'espropriato, mentre a tal fine sarebbero privi di significato il semplice riferimento ai termini monetari in cui, in tempi diversi, risultano espresse le entità rappresentate dall'indennizzo di esproprio e dal prezzo di retrocessione. Né avrebbe rilievo che l'espropriato non abbia potuto godere il bene per periodo durante il quale si è protratta l'espropriazione, avendo egli goduto dell'indennizzo percepito, che avrebbe potuto congruamente investire, e, comunque, la retrocessione non è configurabile come risoluzione, con effetto retroattivo, del precedente trasferimento.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude affermando che va riconosciuta la legittimità della *regula iuris* espressa nella norma impugnata «a prescindere da ogni dubbio in ordine alla pertinenza del parametro costituzionale richiamato nonché all'individuazione della specifica disposizione oggetto di censura».

Considerato in diritto

3. — Il giudice rimettente, occupandosi di una fattispecie relativa a retrocessione di beni espropriati per mancata utilizzazione nei termini stabiliti, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. Secondo l'ordinanza di rimessione tale illegittimità sarebbe da ascrivere alla circostanza che l'art. 63 cit. non prevede che il prezzo della retrocessione non debba eccedere l'ammontare dell'indennità di espropriazione ricevuta dal proprietario, salvo che dall'espropriante siano state eseguite nuove opere che abbiano aumentato il valore del fondo.

Ai fini di valutare il fondamento della impugnazione, va preliminarmente osservato che le due fattispecie di retrocessione, previste dalla l. n. 2359 del 1865, concernono, rispettivamente, il caso di parziale utilizzazione del fondo espropriato (art. 60) e la mancata esecuzione, nei termini previsti, dell'opera, in funzione della quale l'espropriazione era stata disposta (art. 63).

Per quanto riguarda la seconda fattispecie — in cui si colloca l'incidente di costituzionalità — è da rilevare che la retrocessione diventa operativa per effetto della sola scadenza del termine di espropriazione, poiché non occorre alcuna valutazione dell'autorità amministrativa.

La posizione soggettiva del retrocessionario riceve diretta tutela dalla pronuncia giudiziaria di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e dall'ordine di restituzione del bene espropriato, verso il pagamento del prezzo da determinare con le stesse modalità previste per la retrocessione parziale (art. 63 l. cit.).

4. — È ancora da osservare, quanto al contenuto del corrispettivo dovuto dal retrocessionario, che è consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, attesa la correlazione esistente tra le vicende espropriative e retrocessorie, che il corrispettivo stesso debba essere determinato — con riferimento al valore del bene al momento della pronuncia di retrocessione — in base agli identici criteri, alla stregua dei quali si provvede alla stima del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass. 30 novembre 1985, n. 5979; 9 novembre 1977, n. 4779; 21 giugno 1968, n. 2062).

È chiaro il fondamento di tale indirizzo; esso opera sul presupposto che la retrocessione attua un nuovo trasferimento del bene, del tutto autonomo rispetto al trasferimento coattivo realizzato dall'atto di espropriazione; la retrocessione trova in quest'atto il suo antecedente meramente storico, ma ad esso non è collegata né strutturalmente, né funzionalmente.

Dalla pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 63 l. n. 2359 del 1865) deriva all'espropriato il diritto potestativo di acquisto, con corrispondente obbligo dell'espropriante di trasferirgli l'immobile non utilizzato. Si tratta di un potere dell'espropriato, rispetto al quale non rileva precisare, in questa sede, se dia luogo ad un trasferimento volontario, coattivo o potestativo.

5. — L'ordinanza di rimessione si sofferma a considerare la inadeguata tutela che il sistema vigente offrirebbe alla posizione dell'espropriato e la collega al «sacrificio» che questo sopporterebbe «per essere mancata la destinazione dell'immobile posta a base del decreto di espropriazione» o, inoltre, «sotto un profilo più sostanzialmente economico», per «una diminuzione patrimoniale, ancora più grave, atteso che il mancato godimento del bene dopo la pronuncia di espropriazione» rimarrebbe «in ogni caso senza indennizzo».

Entrambi i rilievi formulati dall'ordinanza sono infondati: la mancata destinazione del bene all'opera pubblica non si riflette sulla fase espropriativa, ormai esaurita; essa non può incidere, dunque, ancorché limitata al riflesso economico, sulla sfera dell'espropriato.

È appena il caso di accennare al riguardo che la retrocessione non risolve il precedente trasferimento con effetti *ex tunc*.

Inoltre la mancata destinazione del bene all'opera pubblica non agisce sulla struttura del bene, che resta immutato nella sua consistenza fisica e non si vede come questa circostanza possa toccare la posizione del soggetto espropriato, il quale, essendo stato privato della proprietà del bene — contrariamente a quanto afferma l'ordinanza di rimessione — non può subire danni per il mancato godimento di esso.

Né è infine esatto affermare — come fa l'ordinanza — che il diritto di proprietà deve «essere tutelato anche dopo l'espropriazione», «essendo fuori della logica costituzionale la ingiusta locupletazione della P.A. espropriante con il correlativo depauperamento del proprietario che aveva dovuto subire la espropriazione».

È agevole osservare che, intervenuta l'espropriazione del bene e corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato: dal trasferimento coattivo del bene è l'ente espropriante che emerge come destinatario di quelle posizioni.

6. — L'autonomia dell'atto di retrocessione rispetto a quello espropriativo (cfr. n. 2) è resa ancora più chiara dall'abrogazione del terzo comma dell'art. 60 della l. n. 2359 del 1865, operata dall'art. 1 del d.l. 11 marzo 1923, n. 691. Tale comma disponeva che il prezzo di retrocessione «non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo che vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore». In proposito il Guardasigilli Pisanelli, nella relazione al progetto di legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità (1864) (Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1863-64, doc. n. 206), aveva giustificato il contenimento del prezzo di acquisto per retrocessione entro i limiti dell'indennità di esproprio, osservando che «l'equità non consentirebbe che l'espropriante, il quale spogliò un privato di uno stabile creduto necessario per l'esecuzione di un'opera pubblica, ma che in fatto non fu, riesca a fare un traffico nel rivenderlo al proprietario, da cui egli forzatamente lo ebbe».

In realtà l'abrogazione del terzo comma dell'art. 60 della l. n. 2359 del 1865 cit. ad opera del r.d.l. n. 691 del 1923 cit. non consentiva all'espropriante di realizzare alcun «traffico» sul valore del bene. Essa era diretta, invece, ad evitare l'incidenza sul nuovo proprietario dei flussi inflattivi, verificatisi in misura ragguardevole dopo la prima guerra mondiale.

Non sarebbe stato, né sarebbe equo consentire all'espropriato — al quale sia stato corrisposto l'indennizzo, con possibilità di investirlo e di sottrarlo alle conseguenze dell'inflazione — di avvantaggiarsi dell'incidenza dei processi di svalutazione a scapito del soggetto che dovesse retrocedere il bene contro il prezzo consistente nell'indennizzo di espropriazione.

7. — Queste considerazioni chiariscono l'infondatezza del riferimento, nella fattispecie all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., operato dall'ordinanza di rimessione. Proprietario del bene, a seguito dell'espropriazione, è diventato il soggetto a cui favore è destinato il provvedimento ablatorio; è questo l'eventuale destinatario della tutela prevista dall'art. 42 Cost., non il proprietario originario, non più titolare del bene stesso.

La posizione di questo, comunque, resta non priva di equa valutazione, se si tiene presente il principio, già richiamato, secondo il quale alla determinazione del prezzo della retrocessione deve procedersi con gli stessi criteri in base ai quali è stata determinata l'indennità di esproprio (cfr. n. 4).

Siffatto principio, accomunando i trasferimenti del bene nell'omogeneità dei criteri di determinazione del prezzo, attribuisce ai soggetti interessati la stessa posizione nel quadro economico delle relative operazioni.

Tutti i profili delle censure mosse dall'ordinanza di remissione all'art. 63 l. 25 giugno 1865 n. 2359, come modificato dall'art. 1 d.l. 11 marzo 1923, n. 691, sono, dunque, infondati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica), sollevata in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., dalla Corte di appello dell'Aquila, con ordinanza 3 dicembre 1985 (r.o. 1986, n. 592).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0599

N. 246

Sentenza 1º luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - aziende manifatturiere ed artigianali - donna lavoratrice - divieto del lavoro notturno - inosservanza - trattamento sanzionatorio - assunta violazione dell'art. 37, primo comma, della Costituzione - Non fondatezza della questione (sent. n. 210/1986).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.7, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 (*rectius* in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.

2. — Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del procedimento *a quo* né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. — Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.

4. — Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. — Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.

Considerato in diritto

6. — Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione.

7. — Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 («Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali») e 16 co. 2 («L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del 1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 («Lavoro notturno») co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 («Tutela lavoro donne e fanciulli») limitatamente alle parole: «per le donne di qualunque età e.....» e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

8. — La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 903/1977 sollevato dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e 836/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 247

Ordinanza 1º luglio 1987

Legge 7 ottobre 1977, n. 790, art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10: Radiocomunicazioni - convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos - potere dell'amministrazione statale di assegnazione delle frequenze senza tener conto dei criteri giuridici e dei requisiti tecnici indicati dalla Corte costituzionale idonei ad evitare interferenze nel servizio pubblico e situazioni di monopolio (artt. 3 e 21 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos) e dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. TVR-VOXSON contro il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma ed altro, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto dalla TVR-VOXSON S.p.a. per l'annullamento dell'ordinanza 4 aprile 1985, adottata dal Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma — con la quale si intimava l'immediata disattivazione dell'impianto radioelettrico della ricorrente, in quanto interferente, mediante le trasmissioni effettuate sul canale 50 UHF, con la ricezione dei programmi della Rete Tre RAI nell'area di servizio del ripetitore di Velletri — ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1987, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., della legge 7 ottobre 1977, n. 790 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973), nella parte in cui lo Stato italiano si impegna ad assegnare le frequenze su radio e telecomunicazioni, nonché dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive);

che il giudice *a quo*, dopo aver escluso la sussistenza del «preuso» del canale 50 UHF dedotto da parte della TVR-VOXSON, ha ritenuto pregiudiziale l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme suindicate, e non manifestamente infondata la questione stessa, in quanto con le norme censurate viene attribuito all'amministrazione statale il potere di assegnare le frequenze, senza che siano stati recepiti con apposita legge i requisiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, ed è consentita la prosecuzione dell'attività delle emittenti private già in funzione, senza la contestuale introduzione di una normativa tesa ad evitare situazioni di monopolio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per carenza di motivazione in punto di rilevanza;

Considerato che l'ordinanza è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il giudice *a quo* non fornisce spiegazione alcuna circa l'incidenza, sul giudizio di annullamento dell'ordinanza di disattivazione adottata a tutela delle trasmissioni del servizio pubblico, della questione di legittimità delle norme concernenti l'assegnazione delle frequenze alle emittenti private e la prosecuzione, in via provvisoria, delle attività delle medesime emittenti già in funzione;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790, e dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1984, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal T.A.R. del Lazio con ordinanza emessa il 18 gennaio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0601

n. 248

Ordinanza 1° luglio 1987

Artt. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 66, lett. a) del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, 41 della legge 5 marzo 1961, n. 90: Impiego pubblico - condanna penale passata in giudicato - destituzione di diritto senza provvedimento disciplinare - negazione alla pubblica amministrazione dell'esercizio dei propri poteri discrezionali in ordine ad una autonoma valutazione dei fatti e in funzione del buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.) - identica questione già dichiarata inammissibile (sent. n. 270/1986 e ord. n. 187/1987) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), dell'art. 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), e art. 41 legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pizzamiglio Attilio Cesare contro U.S.L. n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Carena Maurizio contro Ministero delle Finanze iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 3 luglio 1986 dal TAR della Liguria sul ricorso proposto da Andolfi Paolo contro Ministero di Grazia e Giustizia ed altra iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Sinopoli Arturo contro Ministero dei Lavori Pubblici iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Attilo Cesare;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che questione incidentale di legittimità costituzionale è stata sollevata dai Tribunali amministrativi regionali per il Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Calabria, degli articoli, rispettivamente: 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo 1961 n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato) insieme con il cit. art. 85 d.P.R. n. 3 del 1957;

che le norme impugnate vertono tutte sulla destituzione di diritto prevista per i pubblici dipendenti a seguito di condanna penale; destituzione che si assume in contrasto con i precetti costituzionali riportati, in quanto prevista senza alcun previo procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente, l'offesa per il prestigio dell'Amministrazione, creando così irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti diversificati, in violazione altresì del principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;

che nel giudizio di cui all'ord. n. 274/86 si è costituito A. C. Pizzamiglio, rappresentato e difeso dall'avv. F. Benvenuti;

Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa riunione;

che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati, con sentenza passata in giudicato;

che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per argomenti, profili e parametri, questioni identiche a quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270 (e con la successiva ordinanza n. 187 del 1987) coinvolgendo, oltre agli artt. 85 d.P.R. n. 3 del 1957, 57 d.P.R. n. 761 del 1979 e 41 l. n. 90 del 1961, anche l'art. 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), disposizione, peraltro, riprodotte anch'essa quelle sulla destituzione di diritto;

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali

giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo 1961 n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato) sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0602

n. 278

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: Giurisdizione militare - processi militari in tempo di pace - termini processuali - sospensione nel periodo feriale - omessa prevenzione - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) promossi con ordinanze emesse l'8 maggio e il 6 marzo 1984, l'11 marzo e il 12 marzo 1985 e il 14 febbraio 1986 dalla Corte di Cassazione (n. 9 ordinanze) iscritte ai nn. 1051, 1052 e 1053 del registro ordinanze 1984, ai nn. 492, 493, 494, 517 e 598 del registro ordinanze 1985, al n. 411 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai nn. 42-bis e 293-bis dell'anno 1985 e ai nn. 5, 8 e 44 della prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con nove ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (Reg. Ord. 1053/84), l'8 maggio 1984 (Reg. Ord. nn. 1051 e 1052/84), il 12 marzo 1985 (Reg. Ord. nn. 492, 493, 494, 517 e 598/85) ed il 14 febbraio 1986 (Reg. Ord. 411/86) la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale relativamente ai processi militari regolati dal codice penale militare di pace e dalla legge 7 maggio 1981, n. 180.

La Suprema Corte premette che nei casi di specie gli appelli degli imputati erano stati dichiarati inammissibili perché i motivi erano stati depositati oltre il termine, mentre, qualora fosse stata applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969, i depositi sarebbero stati tempestivi.

Quanto al merito, il giudice *a quo* ricorda innanzitutto che la sentenza di questa Corte n. 50 del 1976 dichiarò infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è esclusa nei procedimenti penali militari, ritenendo che la differenza tra il procedimento penale ordinario e quello militare trovasse ragionevole giustificazione nelle peculiari caratteristiche del secondo, tendente a garantire esigenze della collettività attraverso la speciale composizione dei tribunali militari e la sollecitudine delle relative procedure, caratterizzate da particolari connotazioni quali l'esclusione del giudizio di appello e della costituzione di parte civile.

Senonché è nel frattempo intervenuta la legge 7 maggio 1981, n. 180, la quale, nell'apportare modifiche all'ordinamento giudiziario militare, non solo ha istituito la Corte d'appello militare disponendo l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale al giudizio d'appello, ma ha anche soppresso il Tribunale Supremo Militare prevedendo in sua sostituzione il ricorso in Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale. E poiché anche in questi ricorsi la Cassazione mantiene il suo ruolo e la sua qualifica di giudice ordinario, ne consegue che ai ricorsi stessi è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969.

Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, anche a prescindere dal globale indirizzo attenuativo (rispetto ai principii generali informativi della giurisdizione militare) introdotto dalla legge n. 180 del 1981, se si considera nel suo interno l'*iter* del procedimento penale militare, sottoposto prima ad un organo di giurisdizione speciale e poi ad un giudice ordinario, appare dubbia la ragionevolezza di un diverso trattamento (rispetto all'imputato sottoposto a giurisdizione ordinaria) che nella fase del merito non consenta la sospensione dei termini feriali ed invece l'ammetta nella fase di legittimità, senza una plausibile giustificazione di tale disparità interna allo stesso processo.

Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la pronuncia di una sentenza interpretativa di rigetto.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura che la legge 7 maggio 1981, n. 180 dispone (art. 3/7) che il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale, in modo che, ai fini del termine per il deposito dei motivi, il riferimento implicito all'art. 201 cod. proc. pen. deve essere inteso come fatto al combinato disposto di detto art. 201 e della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non potendosi applicare l'esclusione prevista dall'art. 1 della medesima legge 742 per le giurisdizioni speciali. Pertanto, i casi di specie, poiché concernevano termini relativi a giudizi d'appello e poiché in questi giudizi devono applicarsi tutte le norme processuali ordinarie, ben potevano essere risolti applicando la legge n. 742 del 1969. Posto infatti che l'art. 511 cod. proc. pen. trovava certamente applicazione nel giudizio innanzi alla Corte militare d'appello, esso era da applicare integrato con le norme della legge n. 742, dovendosi, in virtù del citato art. 3/7 della legge 180 del 1981, non ritenere operante nel giudizio di secondo grado l'esclusione di cui all'art. 1 della stessa legge n. 742. D'altra parte è dubitabile che l'art. 2 della legge n. 742, con la generica espressione «in materia penale», non abbia inteso ricomprendere i giudizi che si svolgono dinanzi ai Tribunali militari.

Ma in via ancor più generale, prosegue l'Avvocatura, l'orientamento del legislatore, inteso ad accostare quanto più possibile il rito militare a quello ordinario, induce a ritenere che nell'espressione «giurisdizioni ordinarie» di cui all'art. 1 della legge n. 742 possa al giorno d'oggi essere ricompresa, ai fini di cui trattasi, anche la giurisdizione militare di pace, applicandosi nel secondo grado e in quello di legittimità le norme ordinarie processuali (legge n. 180 del 1981, artt. 3/7 e 6) e dovendosi in via generale applicare tali norme anche nel giudizio di primo grado ove non espressamente derogate (art. 261 cod. pen. mil. pace).

Considerato in diritto

1. — In ordine all'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 alla giurisdizione militare, le ordinanze di rimessione e l'Avvocatura generale dello Stato concordano su una premessa e, sostanzialmente, nelle conclusioni. La premessa attiene alla determinazione di due distinte fasi, dall'avvento della Costituzione al 1981 e dal 1981 in poi. In relazione alla prima, mentre l'Avvocatura implicitamente suppone la non applicabilità del precitato art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla giurisdizione penale militare in tempo di pace, le ordinanze di rimessione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 50 del 1976, esplicitamente ammettono l'estraneità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai giudizi penali militari. In relazione alla seconda fase, invece, sia la Corte di Cassazione sia l'Avvocatura sono sostanzialmente favorevoli all'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alla giurisdizione militare, anche se l'Avvocatura è dell'avviso che vi si debba pervenire attraverso un procedimento esclusivamente interpretativo mentre le ordinanze di rimessione ritengono che sia necessaria la parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata.

La premessa alla quale ora si è accennato (la netta distinzione tra il regime vigente fino alla legge di modifica dell'ordinamento giudiziario militare di pace del 7 maggio 1981, n. 180 ed il regime da ritenere vigente dopo la stessa legge) e, in conseguenza, le predette conclusioni vanno accolte: la strada da perseguire per giungere a queste ultime non può tuttavia esser quella esclusivamente interpretativa, come proposto dall'Avvocatura ma, in accoglimento delle richieste delle ordinanze di rimessione, la parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata.

2. — Poiché l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, letteralmente, prescrive la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei giudizi promossi innanzi alle giurisdizioni «ordinarie» ed «amministrative», si deve qui accennare a due questioni, solo nella consapevolezza delle quali è dato intraprendere l'esame delle richieste contenute nelle ordinanze di rimessione.

La prima: la distinzione tra giurisdizioni «ordinarie» e «speciali» non trova fondamento in esplicite determinazioni di diritto positivo; essa è delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base di note certamente desunte dal diritto positivo ma «scelte» dall'interprete in funzione di orientamenti non positivamente rigorosi né controllabili attraverso espresse dichiarazioni della Costituzione o del legislatore ordinario. E non è consentito servirsi di schemi dommatici predeterminati per interpretare positive disposizioni di legge (quale la norma impugnata): l'inversione metodologica sarebbe fin troppo evidente. Qual è, infatti, la nozione di «giurisdizione ordinaria» e, correlativamente, quella di «giurisdizione speciale» alla quale ha fatto riferimento il legislatore del 1969 allorché ha disposto la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative?

La seconda questione attiene alla storia della nozione di «giurisdizione speciale», prima e dopo la Costituzione. È stato già sottolineato da questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1961, che il criterio discrezionale tra «giurisdizione ordinaria» (in particolare «sezioni specializzate» della giurisdizione ordinaria) e «giurisdizioni speciali», già in passato d'ardua determinazione, è divenuto, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, «ancora più incerto», avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti alcuni dei caratteri che si consideravano propri di quella ordinaria. Prima dell'avvento della Costituzione, infatti, mancando indicazioni precise in ordine agli elementi essenziali del concetto generale di «giurisdizione» (elementi senza dei quali, ovviamente, non si configurano «giurisdizioni speciali») gli organi «giudicanti» sprovvisti dei requisiti, che, di volta in volta, dottrina e giurisprudenza assegnavano alla «giurisdizione ordinaria», venivano compresi nella «giurisdizione speciale». La Costituzione repubblicana (che non poteva guardare con favore alle «giurisdizioni speciali», appunto perché spesso carenti dei requisiti che dottrina e giurisprudenza precedenti erroneamente ritenevano essenziali alla «giurisdizione ordinaria» ma che, invece, costituivano elementi caratterizzanti lo stesso generale concetto «costituzionale» di giurisdizione) nell'estendere (anche) alle giurisdizioni speciali qualificazioni che prima venivano considerate proprie della sola «giurisdizione ordinaria», ha aggravato l'incertezza della distinzione tra «giurisdizione ordinaria» e «giurisdizioni speciali». Sicché, già nel 1969 era davvero arduo determinare se e fino a che punto taluni organi, già in precedenza definiti di giurisdizione «speciale», potessero considerarsi conformi a Costituzione ed insieme, ancora, di giurisdizione «speciale». Man mano che alcuni organi di giurisdizione speciale si conformavano alla Costituzione venivano a perdere almeno alcuni dei caratteri che avevano determinato la loro inclusione tra gli organi di giurisdizione speciale.

In relazione alla giurisdizione militare si è, poi, verificato un particolare fenomeno: mentre per il periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione ed anteriore al 1981 pochi sono stati i dubbi sollevati contro la sua classificazione tra le «giurisdizioni speciali», con l'emanazione della legge di modifica dell'ordinamento giudiziario militare del 7 maggio 1981, n. 180, eliminate molte delle «anomalie» che erano state causa principale della sua riconduzione al novero delle «giurisdizioni speciali», non soltanto sono stati sollevati molti ed approfonditi dubbi sulla «specialità» della giurisdizione penale militare di pace ma, prendendosi spunto da quest'ultima, come modificata dalla precitata legge del 1981, ci si è domandato, riflettendo sulla «generale» distinzione tra giurisdizione ordinaria e speciale, se e fino a che punto tale distinzione abbia, oggi, effettiva rilevanza.

3. — Le riserve metodologiche ora manifestate già, per sé stesse, scongiurerebbero di valersi delle nozioni di «giurisdizione ordinaria» e di «giurisdizione speciale», allo scopo di risolvere interpretativamente (come suggerito dall'Avvocatura generale) la questione dell'estensione anche ai giudizi penali militari della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Tuttavia, pur ribadendo ancora una volta le precitate riserve, poiché l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sospende i predetti termini in relazione alle «giurisdizioni ordinarie» (oltre che a quelle amministrative) ove si riuscisse a dimostrare, in maniera sicura, anche attraverso un'interpretazione evolutiva, la riconducibilità dei giudizi militari in tempo di pace allo «schema» della «giurisdizione ordinaria», la risoluzione in via interpretativa della questione sollevata dalle ordinanze di rimessione si renderebbe possibile.

Senonché, un'attenta considerazione delle nozioni di giurisdizione «ordinaria» e «speciale» esclude che i giudizi penali militari in tempo di pace possano essere ricondotti, neppure con un'approssimazione vicino alla certezza, alla nozione di giurisdizione «ordinaria».

Per quanto non poche incertezze regnino in materia, si può ritenere che due siano i requisiti caratterizzanti la «giurisdizione ordinaria»: la riconduzione del giudice alla «magistratura ordinaria» (aspetto subiettivo) e l'inquadramento del giudizio in quello predisposto per il «giudice ordinario» (aspetto obiettivo). Una parte della dottrina e della giurisprudenza è, peraltro, dell'avviso che il solo predetto primo requisito sia sufficiente a considerare un giudice come «ordinario».

Ma, appunto, a causa del primo requisito, non è dato ricondurre la giurisdizione militare in tempo di pace alla giurisdizione «ordinaria», neppure dopo l'emanazione della legge 7 maggio 1981, n. 180. È, intanto, prevista in quest'ultima legge, di modifica dell'ordinamento giudiziario militare di pace (e, pertanto, questo ordinamento è disciplinato da autonomo sistema legislativo, anche se, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari «in quanto applicabili») un'autonoma organizzazione per i magistrati militari. Il fatto stesso che sia stato legislativamente previsto un apposito organo di autogoverno della magistratura militare (art. 15, primo comma, della legge n. 180 del 1981); che, in virtù dell'art. 7 della stessa legge, sia stato disposto che i poteri di sorveglianza sui magistrati militari, con funzioni giudicanti, siano esercitati dal presidente della corte militare d'appello; che siano stati istituiti autonomi uffici del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, la corte militare d'appello e sezioni distaccate di quest'ultima nonché presso i tribunali militari (art. 5 della precitata legge); che il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione eserciti la sorveglianza su tutti i magistrati militari del pubblico ministero ecc.; dimostra la piena autonomia dell'organizzazione dei magistrati militari. Certo, l'ordinamento giudiziario di questi ultimi è, dalla legge n. 180 del 1981, determinato sulla falsariga dell'ordinamento dei magistrati ordinari ma nessun dubbio può cadere sulla diversità ed autonomia dei primi dai magistrati ordinari e dal consiglio superiore proprio degli stessi magistrati.

E che, dal punto di vista degli organi giudicanti (aspetto subiettivo) non sia possibile ricondurre i giudici militari alla «giurisdizione ordinaria» è ulteriormente dimostrato dal fatto che anche chi maggiormente avvicina la giurisdizione militare a quella ordinaria, tuttavia aggiunge che non si possa, adottando i tradizionali criteri, affermare la natura di giurisdizione ordinaria *tout court* della giustizia militare e propone, adottando la distinzione tra «natura dell'organo» e «caratteri della funzione» di considerare la giurisdizione militare in tempo di pace compimento di attività giurisdizionale ordinaria esercitata, per la maggior parte, da organi speciali.

Senonché, anche l'esame dell'aspetto oggettivo del problema conferma le conclusioni raggiunte in ordine all'aspetto subiettivo. Anche a prescindere dall'esistenza d'un autonomo diritto penale militare sostanziale, lo schema del procedimento penale militare in tempo di pace rimane diverso rispetto a quello ordinario. La legge n. 180 del 1981 ha, è vero, eliminato la disparità relativa alla mancanza del procedimento d'appello. Ma, da un canto, la corte militare d'appello, oltre a mancare della sezione istruttoria, è unica, con sede a Roma (con due sezioni distaccate a Verona e Napoli) e dall'altro canto, se è vero che, ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge ora citata, «il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale», è altresì vero che, essendo dall'art. 519 c.p.p. richiamate le norme relative al giudizio di primo grado, rimane almeno dubbio che tale rinvio valga per le sole norme del codice di procedura comune e non anche per le norme «speciali» che caratterizzano il giudizio di primo grado davanti agli organi militari: la giurisprudenza, fra l'altro, sembra a favore della seconda soluzione.

Ed in tema di procedimento militare di primo grado numerose norme (ad esempio in tema di libertà personale, di scelta del rito, di chiusura dell'istruzione formale ecc.) non risultano abrogate dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Il principio di «complementarità» ex art. 261 c.p.m.p. («Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari») deve ritenersi tuttora vigente per i procedimenti militari di primo grado. Or è ben vero che sono fondate più sulla natura del reato e del reo «militare» (rispetto al reato ed al reo «comune») che non sulla natura della procedura «militare», in rapporto alla procedura «comune», ad esempio la diversità dei parametri di riferimento per l'obbligatorietà o la facoltatività del mandato od ordine di cattura (artt. 331 e 314 c.p.m.p. in rapporto agli artt. 253 e 254 c.p.p.): ma tutto ciò non fa che dimostrare come la diversità del codice sostanziale non può non riverberarsi sulla «specialità» del procedimento militare rispetto al procedimento svolgentesi dinanzi alla magistratura ordinaria.

Né l'aver la legge n. 180 del 1981, all'art. 6, colmato la lacuna, per i giudizi militari, derivante dalla mancanza del giudizio di legittimità («Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale») vale a qualificare come «ordinaria» la giurisdizione militare. A parte il rilievo per il quale la Corte di Cassazione giudica sui provvedimenti dei giudici militari con l'intervento del pubblico ministero militare e non del pubblico ministero «ordinario», vale ricordare che l'art. 6, ora riportato, della legge n. 180 del 1981

è attuativo dell'art. 111 Cost.: conseguentemente, o non esistono più «giudici speciali» (ma lo stesso art. 111 Cost. letteralmente recita «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge) oppure l'aver la Costituzione posto la Corte di Cassazione al vertice decisionale anche delle giurisdizioni speciali non muta il carattere, appunto «speciale», di queste ultime.

Vero è che esistono principii e valori, costituzionalmente vincolanti, che attengono a tutte le giurisdizioni: ad esempio, il principio dell'indipendenza dei giudici vale per tutte le giurisdizioni, ordinarie e speciali (per queste ultime cfr. l'art. 108, secondo comma, Cost.). Se la giurisdizione speciale venisse ritenuta tale per carente attuazione di alcuni di tali principii e valori, si verserebbe certamente in errore, dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Tali principii non attengono alla giurisdizione ordinaria ma al concetto stesso «generale» di giurisdizione: sicché, organi o procedimenti disciplinati in violazione dei predetti principii non possono qualificarsi né «ordinari» né «speciali» in quanto, ancor prima, non costituiscono organi o procedimenti «giurisdizionali». Conseguentemente, prevedere il superamento delle lacune (eventualmente esistenti prima dell'entrata in vigore della Costituzione) relative alla violazione dei principii in discussione, non equivale a rendere «ordinaria» una magistratura «speciale» bensì a rendere «costituzionale» la medesima. Non v'è dubbio, peraltro, che, quando si ritenga che prima della Costituzione si sia fatto ricorso alla formula giurisdizione «speciale» solo nelle ipotesi di violazione dei predetti principii e valori, si dovrebbero coerentemente ritenere illegittime, appunto con l'entrata in vigore della Costituzione, tutte le magistrature «speciali».

Comunque, la legge n. 180 del 1981, nel provvedere alla piena attuazione, anche per gli organi giudiziari militari, di norme e principii costituzionali non ha, per ciò solo, reso «ordinaria» la giurisdizione «speciale» dei giudici militari. Resta, pertanto, ancora da precisare se e fino a che punto le singole «giurisdizioni speciali», già esistenti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, esistano e possano continuare a qualificarsi tali e, conseguentemente, ove le si ammetta, quale nuova dimensione la formula «giurisdizione speciale» abbia acquistato dopo la Costituzione.

In carenza di adeguati studi in proposito e di valide proposte giurisprudenziali (pur auspicandosi nuove letture contenutistiche del testo costituzionale in materia) non si può, allo stato, concludere nel senso della riconduzione della giurisdizione militare in tempo di pace alla «giurisdizione ordinaria».

Da ciò discende che non è consentito risolvere il quesito posto dalle ordinanze di remissione interpretativamente, attraverso il ricorso alla formula «giurisdizione ordinaria»; l'evoluzione, a seguito della legge n. 180 del 1981, dei giudizi penali militari in tempo di pace non è tale da far qualificare la «giustizia» militare come giurisdizione «ordinaria» *tout court*. La legge n. 742 del 1969, limita la sospensione feriale dei termini alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative: ed ancor oggi, benché sia intervenuta la legge n. 180 del 1981, non è dato ritenere, attraverso un'interpretazione evolutiva, inclusi i giudizi militari nella «giurisdizione ordinaria».

4. — E neppure è dato far riferimento ad un «diritto vivente» che, applicando, in concreto, la sospensione feriale dei termini processuali anche ai giudizi proposti dinanzi alla magistratura militare, consenta di risolvere interpretativamente il quesito sollevato dalle ordinanze di remissione.

Un «diritto vivente», nel senso ora precisato, non esiste. Anzi, prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981, ben pochi dubbi sussistevano sull'inapplicabilità al processo penale militare della sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

La sentenza di questa Corte n. 50 del 1976, invero, non fonda la suddetta inapplicabilità soltanto sulle «particolarità» del processo penale militare, quali, ad esempio, la speciale composizione dei tribunali militari o la particolare «sollecitudine» delle procedure evidenziate, ad esempio, dall'esclusione della possibilità di costituzione di parte civile e dalla mancanza, prima del 1981, del giudizio d'appello. Se così fosse, non potrebbe esser taciuto che, come è stato rilevato in dottrina, è davvero da dubitare che una palese violazione di principii costituzionalmente vincolanti possa servire a giustificare la costituzionalità d'una disciplina, qualè quella della sospensione feriale dei termini processuali, che tratta del tutto diversamente situazioni indubbiamente omogenee. La sentenza di questa Corte n. 50 del 1976 fonda la «razionalità» dell'inapplicabilità ai giudizi militari della sospensione feriale dei termini processuali su ben altre basi; e cioè sull'oggetto garantito dalla legge processuale penale militare: l'ordine giuridico militare, «uno dei dati salienti della funzionalità delle Forze armate, strumento d'attuazione del principio proclamato con forza tutta particolare dall'art. 52 Cost. ...» «E la portata di tale principio non si limita alla conservazione dell'organismo militare come tale, bensì si estende alla garanzia dell'intera comunità statale dalle offese che, comunque, possano esserle arrecate». Ed appare «non irrazionale», alla sentenza in discussione, subordinare lo scopo del riposo feriale al ben più importante oggetto tutelato dal processo penale militare. Se mai, alcune «peculiarità» di quest'ultimo vengono, dalla più volte citata sentenza, esemplificativamente indicate quali prove della «superiorità», rispetto allo scopo della tutela del riposo feriale, dell'oggetto garantito dall'intero processo penale militare.

Sulla base di queste considerazioni, soltanto se lo *ius superveniens* (la legge di modifica dell'ordinamento giudiziario militare del 1981) eliminando le «particolarità» del processo penale militare indicate dalla predetta sentenza avesse anche mutato l'oggetto dello stesso processo (ciò dovrebbe essere eventualmente evidenziato da altri indici) e si potesse ritenere tale «nuovo» oggetto bene equivalente od «inferiore» al bene del riposo feriale, sarebbe dato rinvenire una razionalità (od una non manifesta irrazionalità) nell'inapplicazione ai giudizi militari della sospensione feriale dei termini processuali.

Non in quanto abolitiva di molte «peculiarità» del processo penale militare la legge n. 180 del 1981 può, dunque, ritenersi, *ex se*, modificativa della situazione preesistente relativa al riposo feriale nei giudizi penali militari.

Ed infatti, dopo l'entrata in vigore della legge da ultimo citata, non solo non si riscontra il costituirsi, per il tema che ci occupa, d'un uniforme «diritto vivente» ma si manifestano, in materia, le più gravi incertezze giurisprudenziali e dottrinali. Da una parte la Corte di Cassazione ha, ancora nel 1984, statuito che non sono sospendibili i termini previsti dall'art. 201 c.p.p., neppure per il ricorso per cassazione ed ha, nello stesso giorno ed anno (Cass.; sezione prima, 10 gennaio 1984) ribadito che, anche dopo l'emanazione della legge n. 180 del 1981, sono rimaste inalterate le particolari connotazioni della giurisdizione militare che non consentono la sospensione dei termini processuali in periodo feriale; dall'altra parte le ordinanze di rinvio, tutte emesse dalla stessa Corte di Cassazione, nel 1984, nel 1985 e nel 1986, sollevano questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 assumendo, che, proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1981, essendo mutate alcune rilevanti caratteristiche del processo militare di pace, i termini processuali dovrebbero essere sospesi, in periodo feriale, anche per il medesimo. E, in netto contrasto con le ordinanze di rinvio, due sentenze della stessa Corte di Cassazione del 1986, dopo aver sottolineato che il «rinvio», di cui all'art. 3 della legge 7 maggio 1981 n. 180, al codice di procedura penale, fa sì che l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, integrando il predetto codice, sia da considerarsi recepito dall'ordinamento militare di pace, concludono nel senso che, dovendo provvedersi all'applicazione «diretta» (e «non analogica») della sospensione dei termini processuali anche ai giudizi militari in tempo di pace, sia del tutto inutile «un ulteriore intervento della Corte Costituzionale».

In considerazione di quanto ora rilevato non può, certo, ritenersi costituito in materia un uniforme «diritto vivente», anche se le due ultime sentenze citate sono, sia pur di poco, posteriori all'ultima (14 febbraio 1986) ordinanza di rimessione.

5. — In tanta incertezza giurisprudenziale e dottrinale non resta che valutare (prescindendo, per un momento, dalle classificazioni «generali» nelle quali possono essere inquadrati i vari momenti del processo penale militare in tempo di pace) se l'inapplicabilità a quest'ultimo della sospensione feriale dei termini processuali (inapplicabilità risultante dalla «lettera» dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969) violi l'art. 3 Cost., primo comma, nei procedimenti svolgentisi innanzi ai giudici militari rispetto ai giudizi intentati innanzi alla magistratura ordinaria.

Va, anzitutto, rilevato che, se è vero che la «specialità» del diritto penale militare sostanziale finisce spesso con il riflettersi su almeno alcune delle norme regolanti il processo penale militare, è anche vero che detta «specialità» non può legittimare ogni e qualsiasi violazione della *par condicio* delle parti, rispettivamente nel processo penale militare ed in quello ordinario. E tanto meno la «supposta» specialità della giurisdizione militare può legittimare ingiustificate violazioni della stessa *par condicio*.

È senza dubbio vero che il «riposo feriale» costituisce un bene che non può esser tutelato in modo incondizionato. Tutti i beni giuridicamente garantiti devono «cedere» nei confronti di altri che assumono posizione «prioritaria» nella gerarchia dei beni tutelati: ed esiste una gerarchia tra i valori costituzionalmente garantiti, allo stesso modo come esiste una gerarchia tra i beni garantiti in via ordinaria. Ma, allorché il legislatore garantisce il «riposo feriale» estendendolo, in via generale (art. 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969) a tutte le giurisdizioni ordinarie ed amministrative (queste ultime anche se ritenute «speciali») perché non si violi l'art. 3, primo comma, Cost. sono le eccezioni a tale principio (cfr. artt. 2 e 3 della stessa legge) che vanno «razionalmente» giustificate; e non può l'eventuale legittimità delle singole, previste eccezioni valere a giustificarne altre, specie se vaste quanto quella relativa al processo penale militare. È, dunque, per questa «eccezione», relativa a quest'ultimo processo, che va ricercata una «particolare» giustificazione, non potendosi ritenere legittimata la medesima dal rilievo che il principio del «riposo feriale» non è incondizionatamente garantito ma subisce, nella disciplina legislativa, alcune, che si suppongono giustificate, eccezioni, del tutto diverse da quella per la quale va, invece, singolarmente ritrovata la razionale giustificazione.

Vero è che l'inesensibilità della sospensione feriale dei termini processuali al processo penale militare in tempo di pace non trova razionale giustificazione.

Può anche lasciarsi da parte, almeno per un momento, il quesito intorno al regime della predetta sospensione, relativa sempre ai processi penali militari, per il periodo anteriore alla legge 7 maggio 1981, n. 180. Dopo questa

datà, tuttavia, dubbi non possono esistere sull'irrazionalità dell'inevitabilità della predetta sospensione ai processi penali militari.

Per dimostrare ciò vale ricordare che la giurisdizione militare è nata da una particolare ideologia: la concezione «istituzionalistica» dell'ordinamento militare. La «giustizia dei capi» era fondata sulla diversità ed autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statale. Non poteva il «capo militare» ricorrere alla giurisdizione dello Stato: questa da una parte avrebbe avuto il significato di un'indebita interferenza in un «ordine» del tutto diverso (con conseguente discredito dei «capi militari», specie nell'ipotesi di divergenze «interpretative» tra questi ultimi ed i giudici dello Stato) e dall'altra parte non sarebbe mai riuscita a cogliere l'esatto significato delle violazioni dell'«ordine militare», significato che, per la concezione «istituzionalistica» dell'ordinamento militare, è dato «comprendere» solo a chi vive nel sistema socio-giuridico dello stesso «ordine».

La Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e, ricondotto anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppur no, definitivamente impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora come «continuazione» della «giustizia disciplinare» dei capi militari, tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia militare contro le violazioni «più gravi».

Già, dunque, dall'avvento della Costituzione repubblicana il diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo non può più ritenersi «avulso» dal sistema generale garantistico dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, «tutti» gli altri. Non soltanto fatti costituenti illeciti penali militari ma tutti gli illeciti penali offendono, prima che i singoli e diversi beni (oggetto giuridico specifico) l'intera comunità statale. Gli oggetti specificamente tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti a garanzia dei quali è prevista la procedura penale militare di pace, non possono, per sé stessi, in ogni caso, esser considerati «superiori» e «più importanti» di tutti gli altri beni costituzionalmente od ordinariamente tutelati. Si tratta, invece, di stabilire, di volta in volta, come nella specie, se un principio «generale» quale quello del «riposo feriale» trovi insuperabile ostacolo negli oggetti, generico e specifico, particolarmente tutelati dal diritto penale militare di pace. Ed anche prima del maggio 1981, per le ragioni innanzi indicate, non sembra che tale «ostacolo» sia insuperabile.

Tuttavia, prima del maggio 1981, l'inapplicabilità dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla giurisdizione penale militare traeva motivo dalla mancata modifica della procedura penale militare in tempo di pace. Con la legge 7 maggio 1981, n. 180, sono state, invece, eliminate tutte le «particolarità» dei processi penali militari che potevano indurre a ritenere «prevalente» sul «riposo feriale» la particolare «celerità» e «speditezza» dei predetti processi. Oltre alle numerose altre modifiche di cui alla citata legge, va sottolineato che l'istituzione del grado d'appello e del ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché la previsione della presidenza tecnica nei collegi di merito e, soprattutto, del «difensore tecnico», non lasciano spazio per ravvisare, oggi, razionale giustificazione dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai processi penali militari in tempo di pace. Va, in specie, sottolineata la «scomparsa» del difensore «non professionista» che, oggi, renderebbe particolarmente difficile, se non impossibile, trovare all'imputato «militare» un professionista «disponibile» alla difesa nei periodi feriali. E ciò con evidente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a danno del «militare», nei confronti delle parti private nei giudizi ordinari ed amministrativi.

Né può esser taciuto che (considerando nel suo *interno iter* il procedimento militare, sottoposto, come si esprimono le ordinanze di rinvio, prima ad organi di giurisdizione speciale e poi ad un giudice ordinario) qualora si ritenesse, come assunto dalle stesse ordinanze, che mentre la fase di merito non consenta la sospensione prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, la predetta sospensione sia, invece, ammessa nella fase di legittimità, verrebbe a realizzarsi altra ingiustificata disparità di trattamento, interna allo stesso processo.

Né si riuscirebbe mai a «comprendere» perché, nello stesso giudizio, esigenze di speditezza riescano a prevalere nella fase di merito e non nella fase di legittimità: se è vero che il processo, pur passando da una fase, da uno stato o grado ad altri, è indissolubilmente unitario e che i vari organi chiamati, in successione temporale, a parteciparvi vanno inquadrati in un sistema unitario, non è in alcun modo razionalmente giustificabile, tenuto conto dello «scopo» unitario dello stesso processo, ritenere che nelle prime fasi sia necessario accelerare al massimo l'*iter* processuale, a differenza dell'ultima, nella quale, invece, le esigenze di celerità non vengono più avvertite.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale relativamente ai processi militari in tempo di pace.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo ferialo, relativamente ai processi militari in tempo di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0687

n. 284

Sentenza 7 luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e art. 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Università - inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati - ammissione ai giudizi di idoneità dei soggetti in possesso della qualifica di lettore - requisito di una anzianità di servizio di due anni - disparità di trattamento rispetto agli assistenti incaricati - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - illegittimità costituzionale parziale - prima parte, nono comma, dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e prima parte, secondo comma, art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica») e 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1985 dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero della pubblica istruzione ed altro, contro Pirjo Tuulikki Nummenhao ed altri, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Pirjo Tuulikki Nummenhao ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Pirjo Tuulikki Nummenhao ed altri, tutti lettori di lingua straniera presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, in forza di incarichi conferiti ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 54, per i periodi di tempo 1° gennaio 1979 - 31 ottobre 1979 e 1° novembre 1979 - 31 ottobre 1980, inoltravano domanda di partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, banditi con D.M. 8 ottobre 1980, in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Il Rettore dell'Istituto Universitario Orientale li escludeva dalla tornata dei giudizi perché privi dell'anzianità di servizio di due anni richiesta dall'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 382 del 1980 e dal bando di concorso.

A seguito di impugnazione degli interessati, il T.A.R. per la Campania successivamente annullava bando di concorso e decreti rettorali di esclusione ritenendo che ai lettori fosse applicabile la seconda parte del secondo comma del citato art. 58 che, in alternativa all'anzianità di un biennio realizzato con un periodo di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascun anno accademico, richiede soltanto il minore requisito di un servizio di sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.

Il Ministero della pubblica istruzione e l'Istituto Orientale di Napoli appellavano al Consiglio di Stato, sostenendo che l'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 382 del 1980 è diretto al recupero di quei lettori che erano già in servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 1979, nell'arco di tempo compreso fra il 31 dicembre 1973 e l'11 marzo 1980.

Resterebbero pertanto esclusi dai giudizi di idoneità i lettori assunti per la prima volta in forza della legge 19 febbraio 1979, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 817 del 23 dicembre 1978.

Non sarebbe pertanto applicabile ai lettori la disposizione di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, essendo il requisito di anzianità per la categoria dei lettori esclusivamente quello indicato alla lett. h) del precedente primo comma.

Il Consiglio di Stato non condivide la interpretazione del T.A.R. per la Campania circa l'applicabilità ai lettori della seconda parte del secondo comma dell'art. 58 della legge n. 382 del 1980, in quanto fondata sull'erroneo postulato che sia la lett. g), ottavo comma, dell'art. 7 della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), sia la lett. h), primo comma, dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, non contemplino un regime proprio ed esclusivo della categoria dei lettori, differenziato da quello delle altre figure in detti articoli elencate.

Nondimeno il Consiglio di Stato ritiene che i lettori siano irragionevolmente discriminati *in peius* rispetto alla categoria degli assistenti incaricati, cui dovrebbero essere, data la normativa sullo *status* giuridico ed economico del personale assistente, assimilati, e pertanto solleva con ordinanza del 26 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 409 del 1986), in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58; primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

2. — Per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato sostiene che l'equiparazione tra le due categorie degli assistenti e dei lettori tocca soltanto alcuni aspetti dello *status* giuridico ed economico, mentre permanerebbe profonda la differenza delle funzioni esercitate. Gli assistenti sarebbero normale supporto all'attività di insegnamento del titolare della cattedra fino alla possibilità di collaborare, con la qualifica di aiuto, nella direzione dell'istituto, laddove i lettori sarebbero eventuali ausiliari per le esercitazioni destinate alla corretta pronuncia della lingua straniera. Inoltre i lettori assunti per contratto, anziché legati da rapporto di pubblico impiego come gli assistenti, andrebbero configurati come prestatori d'opera professionale retribuita con criteri di sinallagmaticità. Il che giustificerebbe il trattamento differenziato, rispetto agli assistenti, ai fini della loro ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel personale dei ricercatori.

3. — Le parti private ribadiscono brevemente nella memoria di costituzione la tesi dell'ordinanza di rimessione in ordine alla disparità di trattamento tra lettori e assistenti incaricati.

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza del 26 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 409 del 1986), la VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica») e 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») «nella parte in cui, richiedendo esclusivamente per i soggetti in possesso della qualifica di lettore, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, una anzianità di servizio biennale, in tal modo escludendo l'applicabilità, nei confronti dei medesimi lettori, della seconda parte del nono comma dell'art. 7 della legge n. 28 del 1980 e della seconda parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, introducono un trattamento differenziato rispetto a quello assicurato dall'art. 7, ottavo comma, lettera f), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dall'art. 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, agli assistenti incaricati».

2. — Così come prospettata, la questione è fondata.

Le due norme impuginate richiedono una anzianità di due anni di servizio, ai fini della ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, ai lettori «assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge

23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali, due anni di servizio» (art. 58, 1° comma, lett. h), d.P.R. n. 382 del 1980).

La norma intende discriminare nel *genus* dei lettori due *species*: una che può ottenere il requisito del biennio di servizio, un'altra che non può raggiungerlo.

Nella prima si collocano:

- a) i lettori entrati in ruolo con pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058;
- b) i lettori nominati con delibera del Consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979;
- c) i lettori che possono cumulare un anno di incarico ottenuto con delibera nominativa del Consiglio di amministrazione con un secondo anno di incarico conferito, su proposta dei Consigli di Facoltà, per decreto rettorale, anche al di fuori degli accordi culturali con i rispettivi Paesi, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Nella seconda specie si collocano coloro che per la prima volta ottengono un incarico rettorale ai sensi del d.l. n. 817 del 1978 e che ovviamente non possono avere prestatato che un solo anno di servizio alla data dell'11 marzo 1980.

Codesta restituzione della portata della previsione regolativa dell'art. 58, primo comma, lett. h), è significativamente suffragata, oltre che dalla esegesi svolta nella ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, anche dalla Nota del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione universitaria, Divisione VI, 17 febbraio 1981, prot. 704 che esplicitamente riconosce tra i legittimati all'ammissione ai giudizi di idoneità «lettori assunti *at sensi* L. 19 febbraio 1979, n. 54».

3. — Il requisito del biennio di servizio deve intendersi realizzato, a norma della prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, con il cumulo di due anni accademici anche non consecutivi o di periodi di sei mesi di effettivo servizio in ciascuno dei due anni accademici.

La richiesta dell'anzianità biennale è dal legislatore rivolta, tra le ben nove categorie di personale universitario elencate nell'art. 58 citato, soltanto a quella dei lettori, con l'effetto di escludere dall'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori coloro che per la prima volta ottengono le funzioni di lettore sotto la peculiare figura introdotta dal d.l. n. 817 del 1978. Malgrado la loro eterogeneità, ben otto delle nove categorie sono beneficiarie di un comune regime di ammissione ai giudizi di idoneità, stabilito dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in «un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979».

La *deterior condicio* dei lettori non è configurata solo dalla richiesta della maggiore anzianità di servizio — due anni contro sei mesi — ma ancor più dalla esclusione, che ne consegue, dall'accesso al ruolo dei ricercatori della più recente loro specie creata dal legislatore del 1978. L'apprezzamento che il legislatore sembra esprimere sulla utilità e validità di quest'ultima figura di lettore, rispetto alle due figure precedenti, dovrebbe presumersi tanto sfavorevole da precluderne addirittura il recupero — al pari degli altri precari — nel ruolo dei ricercatori.

Già siffatta normativa si espone ad una duplice censura:

- a) introduce una discriminazione tra operatori universitari esercitanti le stesse funzioni con la stessa denominazione e *status*;
- b) produce nuovo precariato in contraddizione con l'obiettivo del suo totale assorbimento.

4. — Nell'elenco delle nove categorie dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 (come già in quello delle otto, dell'art. 7 della legge di delegazione n. 28) è rinvenibile un termine di comparazione alla cui stregua misurare la compatibilità delle norme impugnate con entrambi i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale *tertium comparationis* è costituito dalla previsione della categoria degli assistenti incaricati, indicata alla lett. g), del primo comma, dell'art. 58, del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché alla lett. f) dell'art. 7 della legge di delegazione n. 28 del 1980, per la quale vige il regime più favorevole del periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.

Quanto al nesso tra la figura dell'assistente e la figura del lettore giova ricordare l'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 349 («Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari»): «Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti».

La stessa amministrazione della Pubblica Istruzione riconosce, con circolare 29 dicembre 1982, n. 5494, che «le due figure (scil. del lettore e dell'assistente), ancora precedentemente a tale ordinamento coincidevano e si confondevano in un unico ruolo».

5. — Secondo la citata circolare, a seguito del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, «la figura giuridica del lettore di lingua straniera muta radicalmente».

Se l'asserito mutamento risiede nella facoltà riconosciuta dal decreto-legge n. 817 del 1978 ai Rettori delle Università di conferire incarichi di lettore su proposta dei Consigli di Facoltà, ebbene esso è, al contrario, proseguimento della normativa già posta nell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e nell'art. 24, primo e secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Il mutamento ha inizio successivamente al decreto-legge n. 817 del 1978, con la disciplina dei lettori assunti mediante contratto di diritto privato introdotta dall'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, già prevista nella legge di delegazione n. 28 del 1980 all'art. 6, sesto e settimo comma.

6. — Ma quest'ultima specie, del tutto estranea alla questione in esame, è senza ragione richiamata nell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Resta in conclusione certo che con la figura di lettore incaricato regolata dal decreto-legge n. 817 del 1978 non si altera la sostanziale identità di *status* e di funzioni tra assistenti e lettori.

La pretesa riduzione dell'impiego dei lettori alle sole esercitazioni di corretta pronuncia della lingua straniera, peraltro non prevista da alcuna fonte normativa, è smentita dalla pratica universitaria che pone su un piano di eguale dignità intellettuale e scientifica e di equivalenza tecnico-professionale assistenti e lettori, pur nella peculiarità dei rispettivi compiti.

La disparità di trattamento tra lettori incaricati ed assistenti incaricati appare di tutta evidenza lesiva di entrambi i valori costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza esigiti al legislatore ordinario dall'art. 3 della Costituzione.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme impugnate che richiedono ai lettori l'anzianità di servizio di due anni per essere ammessi ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. In conseguenza di tale declaratoria, non ha più ragion d'essere la normativa sul computo dell'anzianità biennale contenuta nella prima parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e nella prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, della quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale. Ai lettori, ricondotti nella generale disciplina delle restanti categorie di legittimati all'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori, si applica, per il computo dell'anzianità, il disposto della seconda parte del nono comma dell'art. 7 della legge n. 28 del 1980 e della seconda parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, che richiede l'anzianità di un solo anno accademico, realizzato con un servizio effettivo di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, ottavo comma, lett. g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»); e dell'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), l'illegittimità costituzionale della prima parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché della prima parte del secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per quanto stabiliscono intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

n. 286

Sentenza 8 luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 del d. leg. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153; art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357: Assistenza e previdenza - pensione di reversibilità - coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - esclusione dal diritto - disparità di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale - violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 23, comma quarto, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinarri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Cattarinich Anna Maria contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Sconfienza Maria e Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinarri, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Sconfienza Maria;

Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S.;

RITENUTO IN FATTO

I. — Cattarinich Maria, vedova di Chifari Antonio, dipendente dell'E.N.E.L. deceduto il 21 marzo 1970, dal quale essa viveva separata per propria colpa, giusta sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 novembre 1960, passata in giudicato, chiedeva all'I.N.P.S. la corresponsione della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i lavoratori delle imprese elettriche.

La domanda veniva respinta in sede amministrativa e, da ultimo, in sede giudiziaria con sentenza della corte di appello di Palermo.

Con ricorso per cassazione la Cattarinich sosteneva che per la pensione di reversibilità a carico del suddetto Fondo speciale non trovava applicazione il divieto, posto in via generale per l'assicurazione obbligatoria I.V.S., di concessione della pensione stessa al coniuge separato per propria colpa; subordinatamente eccepiva l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive di tale divieto.

La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 aprile 1979, in parziale accoglimento di quest'eccezione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma n. 1, del d.l. 18 gennaio 1945 n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui vieta la corresponsione della pensione di reversibilità al coniuge separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato.

La Corte rilevava, preliminarmente, che tale divieto, contrariamente all'assunto della ricorrente, operava anche con riferimento alle pensioni a carico del menzionato fondo speciale, stante il richiamo alla disciplina comune, comprensiva delle norme censurate, contenuto nella legge 25 novembre 1971, n. 1079 (art. 9), regolatrice di tale fondo.

Riteneva, poi, rilevante l'esposta questione, osservando che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate avrebbe certamente comportato il riconoscimento del diritto della ricorrente alla rivendicata pensione, pur essendosi la morte del dante causa verificata in epoca di vigenza del divieto in questione. Ciò perché tale evento si pone soltanto come circostanza che predispone alla possibile maturazione del diritto del superstite ove si verificano tutte le altre condizioni costitutive della fattispecie normativa, alla cui completezza è legata la produzione degli effetti. Pertanto, il sopravvenire di una disposizione soppressiva di quel divieto costituisce completamento di una fattispecie in via di formazione, in presenza del presupposto della morte dell'assicurato.

Nel merito, riteneva, anzitutto, la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale delle citate norme sollevata dalla parte privata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, considerando estranea all'ambito di operatività di questa norma la materia delle pensioni ai superstiti. Rilevava, invece, profili di illegittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto:

a) mentre al coniuge separato per sua colpa è negato il diritto alla pensione di reversibilità gli è, invece, consentito di ottenere una quota della medesima ove abbia ottenuto il divorzio: il che, oltre ad essere irrazionale perché privilegia situazioni di crisi irreversibili del matrimonio (quali sono appunto quelle che ne determinano lo scioglimento) rispetto alla semplice separazione (nella quale il rapporto è ancora in vita), lo è anche perché crea un incentivo del coniuge separato per colpa a chiedere il divorzio e così a rendere definitiva quella crisi che, invece, il legislatore mira a sanare e comporre (art. 157 del codice civile);

b) ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento emerge dal raffronto col diritto riconosciuto alla vedova del dipendente statale, separata per colpa, alla quale spetta, se versa in stato di bisogno, un assegno alimentare (art. 11 della legge n. 46/1958);

c) attesa la natura, almeno in parte, alimentare della pensione, il divieto in questione si pone in contrasto con la linea di tendenza dell'ordinamento in materia di diritto agli alimenti: questo è assicurato, o sia in vita del debitore indipendentemente dalla colpa o addebitabilità della separazione al coniuge (art. 156 cod. civ. vecchio e nuovo testo), sia oltre la morte del debitore, in quanto il combinato disposto degli artt. 548 e 585 del cod. civ. (nuovo testo) attribuisce al coniuge cui sia stata addebitata la separazione (equiparabile, a questi fini, a coniuge separato per colpa nel previgente regime) e che godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, il diritto ad un assegno vitalizio, sia quale legittimario che quale successore legittimo;

d) dopo la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) è stato soppresso l'istituto della separazione per colpa; e, sebbene quello dell'addebito sia, a certi effetti, equiparato all'altro dall'art. 151, secondo comma, del cod. civ. (nuovo testo) è dubbio che, dopo detta soppressione, al coniuge separato con addebito possa disconoscersi il diritto alla pensione di reversibilità in base alla norma dettata con espresso riferimento al caso di separazione per colpa, né del resto, appare sostenibile che per effetto di detta riforma sia stata implicitamente abrogata tale norma, con conseguente venir meno, sul piano della fattispecie concreta, della rilevanza della colpa.

2. — L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1980. Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S., la cui difesa ha rilevato che:

a) analoga questione è già stata riconosciuta infondata con la sentenza n. 14/1980;

b) i nuovi profili di illegittimità costituzionale identificati dal giudice *a quo*, non sembrano pertinenti alla normativa censurata, ma piuttosto a quella individuata come termine di raffronto, nella parte in cui non attribuisce pari trattamento al coniuge separato per colpa, indipendentemente dalla forma di tutela previdenziale prevista o dalla natura del rapporto di lavoro dell'altro coniuge ed indipendentemente dalla persistenza o meno del vincolo di coniugio.

Invero il riferimento allo stato di bisogno come condizione sia per l'erogazione dell'assegno alimentare a favore del coniuge, separato per colpa propria, del dipendente statale (art. 11 della legge n. 46/1958), sia per l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota di pensione (art. 2 della legge n. 436/1978), induce a ravvisare in questi istituti forme particolari di intervento sostanzialmente assistenziale, non assimilabili al trattamento di reversibilità nell'ambito del nucleo familiare superstite, che costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto diretto non ad eliminare uno stato di bisogno, ma a prevenirlo (Corte costituzionale n. 6/1980).

Pertanto, i possibili dubbi di illegittimità costituzionale debbono, a tutto concedere, investire le norme che, riconoscendo siffatti trattamenti assistenziali, non ne fanno applicazione a tutti i casi analoghi a quelli espressamente considerati, non anche quelle limitative, nel senso esposto, del trattamento di reversibilità in senso proprio.

3. — Il pretore di Genova, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980, ha sollevato analoga questione relativamente all'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (sulla previdenza e assistenza per i veterani), trattandosi anche nel procedimento davanti a lui della sussistenza o meno del diritto della vedova, già separata per sua colpa, di ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito.

Il giudice *a quo*, in particolare, ha censurato detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto a pensione del coniuge superstite nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi ed in quanto riserva un trattamento differenziato e deteriore ai coniugi separati prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, rispetto a quelli separati successivamente. In via subordinata, ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale della medesima norma, in relazione all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo l'esclusione suddetta, non fa eccezione per il caso in cui la colpa del coniuge sia stata individuata nel rifiuto della moglie di seguire il marito nella residenza unilateralmente da lui fissata.

Ritenuta la rilevanza delle questioni, in quanto la norma censurata non può ritenersi tacitamente abrogata a seguito della intervenuta soppressione dell'istituto della separazione per colpa, ha osservato che:

a) la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché spettante anche in caso di rinuncia all'eredità e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra più aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilità del diritto). Pertanto, non possono invocarsi quelle ragioni che, anche secondo il nuovo diritto di famiglia (art. 548 del c.c., modificato dall'art. 182 della legge n. 151/1975), giustificano un diverso trattamento, sul piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a quello cui non sia stata addebitata la separazione;

b) acquistandosi, dunque, la pensione di reversibilità *iure proprio* da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi (stato di bisogno e riferibilità ad una determinata posizione previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti (quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa) viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perché crea disparità di trattamento fra coniugi separati per colpa (anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perché appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle suddette vicende personali, rispetto ad un diritto causalmente ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne è l'evenienza che, per effetto di ciò, il coniuge assicurato si trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto possa fruire della prestazione;

c) è, inoltre, incoerente, col disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.

Sulla questione sollevata in via subordinata il giudice *a quo* ha rilevato che:

a) nel caso di specie la colpa del coniuge fu ravvisata nel suo rifiuto di seguire l'altro coniuge nella residenza da questi unilateralmente fissata; e ciò in base all'allora vigente art. 144 cod.civ. che, appunto, consentiva al marito di fissare la residenza ritenuta opportuna, facendo obbligo alla moglie di seguirlo nella stessa;

b) la norma già all'epoca contrastava con il principio dell'uguaglianza dei coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione e la modificazione successivamente disposta dimostra che essa non poteva ricondursi fra i limiti legali di tale principio fatti salvi dallo stesso art. 29 a garanzia dell'unità familiare;

c) d'altra parte il giudicato formatosi nella fattispecie riguardo alla colpa rende irrilevante una questione di costituzionalità del citato art. 144 cod. civ. nella sua vecchia formulazione; ciò tuttavia, non toglie che la lesione del suddetto principio rilevi sotto l'angolo visuale proprio della norma istitutiva del divieto in questione, perché estendendosi esso a qualsiasi caso di separazione per colpa, perpetua l'illegittima disuguaglianza fra i coniugi sul piano dei loro diritti previdenziali.

4. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1980.

Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal giudice *a quo* per motivare l'esposto dubbio di incostituzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza, in quanto prospettano questione sostanzialmente identica.

2.1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1 del d.l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite, separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla pensione di reversibilità. Esso violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché:

a) discrimina il coniuge separato per colpa rispetto al coniuge divorziato al quale può essere riconosciuto il diritto ad una quota di detta pensione;

b) e rispetto al coniuge del dipendente statale al quale, nonostante la separazione per colpa, spetta, in caso di bisogno, un assegno alimentare;

c) sebbene la detta pensione abbia natura quali alimentare, da rilievo all'elemento della colpa che è irrilevante, invece, secondo le norme generali in materia di alimenti;

d) discrimina i coniugi separati prima della riforma del diritto di famiglia dai coniugi separati dopo, rispetto ai quali l'addebito della separazione non preclude il diritto a pensione di reversibilità.

2.2. — Il pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, perché sancendo l'esclusione del diritto del coniuge separato per colpa alla pensione di reversibilità violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, oltre che per le ragioni indicate dalla Corte di cassazione *sub d)*, in quanto, esclusa la natura successoria delle pensioni di reversibilità, irrazionalmente attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi ed interpersonali estranei al rapporto previdenziale cui si ricollega il diritto alla pensione stessa;

b) l'art. 38 della Costituzione perché fatti di tal genere non possono far disconoscere la sussistenza del bisogno che, secondo tale norma, impone la somministrazione di adeguati mezzi economici;

c) infine, e subordinatamente alla declaratoria di infondatezza della questione così formulata, violerebbe l'art. 29, secondo comma, della Costituzione in quanto, non essendo escluso dai casi di separazione per colpa (preclusivi del diritto *de quo*) quello riconducibile al rifiuto della moglie di seguire il marito nella residenza da lui unilateralmente fissata, produrrebbe la lesione del principio di parità dei coniugi.

3. — La questione è fondata.

L'evoluzione dell'istituto della pensione di reversibilità e la più incisiva generalizzazione del principio di solidarietà (artt. 3 e 38 della Costituzione), come ritenuto anche da questa Corte (sent. n. 169/1986), l'espansione della linea di tendenza alla unificazione o, quanto meno, alla equiparazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici e privati, l'evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio, di cui, per alcuni aspetti, si è occupata questa Corte (sent. n. 215/1985) in relazione al testo normativo allora vigente (legge n. 436/1978) però pressoché identico a quello ora in vigore (legge n. 74/1987), inducono ad una rimediazione delle considerazioni svolte nella precedente sentenza (n. 14/1980) con cui è stata decisa la stessa questione.

3.1. — Anzitutto si rileva che il legislatore non ha affatto accolto l'invito, allora rivoltagli, di provvedere con apposita norma a soddisfare l'esigenza, anche allora considerata giusta, di attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di reversibilità condizionata allo stato di bisogno: e ciò specialmente quando vi sia il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti, tenuto conto del fatto che il settore pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia, prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (art. 81, quarto comma, e art. 88, quarto e quinto comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 - Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3.2. — A maggiore specificazione di quanto genericamente rilevato, si osserva che la pensione di reversibilità appartenente al più ampio *genus* delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

La disciplina, in un primo momento, è stata diversa per i soggetti del rapporto pubblico e per i lavoratori del settore privato.

Per gli uni la pensione era ritenuta dovuta per effetto della continuazione del rapporto di impiego; per gli altri conseguiva alla continuazione delle contribuzioni e la sua erogazione si giustificava come corrispettivo dei contributi versati da parte degli stessi lavoratori e dei datori di lavoro per l'attività di lavoro, che poteva essere stata anche discontinua e svolta alle dipendenze di diversi datori di lavoro.

In un primo momento, per il settore privato, la pensione di reversibilità è stata riconosciuta solo ad alcune categorie che erano in grado di sostenerne il costo; successivamente è stata generalizzata.

L'evoluzione legislativa ha dato, poi, al trattamento di cui si discute, un fondamento diverso dal precedente e sostanzialmente identico per i due settori, pubblico e privato.

La si considera, ormai, come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Della solidarietà generale, in definitiva, fa parte quella solidarietà che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento, così come ha ritenuto anche questa Corte (sentt. nn. 6 e 7 del 1980).

Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di reversibilità realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti.

Questa stessa Corte ha riconosciuto (sent. n. 213/1985) anche alla indennità di buonuscita la stessa funzione previdenziale, con l'esigenza della ricorrenza dei suddetti presupposti, e l'ha ritenuta spettante anche al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, parificando le due situazioni, quella della separazione per colpa, precedente alla riforma del diritto di famiglia, e quella della separazione con addebito nell'attuale regime.

Pertanto, le norme censurate non solo non sono state abrogate a seguito della modifica operata dal nuovo regime con l'introduzione dell'istituto della separazione con addebito, ma esse trovano applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito.

4. — Si ribadisce che la nozione di famiglia, presa in considerazione dal regime generale previdenziale e da quello specifico del settore di cui ci si occupa, non è quella ristretta alla famiglia che si costituisce con il matrimonio, con i vincoli di consanguineità e di affinità. La tutela previdenziale riguarda anche quei rapporti assistenziali che si atteggiavano in modo simile a quelli familiari a condizione che il lavoratore defunto provvedesse in vita, in via non occasionale, al sostentamento di soggetti classificabili come «familiari».

Si comprendono nella famiglia «previdenziale» anche le persone legate da vincoli di affiliazione e di adozione, i figli legalmente riconosciuti o legalmente dichiarati, i figli naturali ed anche i fratelli celibi e le sorelle inabili al lavoro.

Non si richiede essenzialmente nemmeno la convivenza. Invero la convivenza non esclude la possibile autonomia socio-economica del soggetto che, pertanto, non beneficia del trattamento previdenziale, mentre la mancanza di convivenza non esclude anche la sopportazione del carico. Quello che si richiede è proprio quest'ultima condizione, intendendosi per «vivenza a carico» la cura del sostentamento del «familiare» in modo continuativo e non occasionale, in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero dovere.

Ora, proprio i suddetti principi hanno ispirato quelle norme che nel settore pubblico assicurano anche al coniuge separato per colpa ed in stato di bisogno una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto; hanno determinato la previsione legale, a favore del coniuge divorziato, di un assegno la cui entità è determinata proprio tenendosi conto, oltre che del contributo dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, dello stato di bisogno e delle condizioni economiche nonché della responsabilità per la rottura del matrimonio.

Invero, l'assegno ha una natura complessa ma esso oltre che risarcitorio ed indennitario è anche assistenziale.

Nel caso della morte dell'ex coniuge pensionato, a carico del quale sussisteva l'obbligo della somministrazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, si è specificamente previsto (art. 9 della stessa legge n. 898 nel testo novellato dalla legge n. 436/1978 ed ora dalla legge n. 74/1987), a favore dell'altro ex coniuge, non passato a nuove nozze, titolare ancora del suddetto assegno, privo di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli per ragioni oggettive, e sempre che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, l'attribuzione dell'intera pensione o di una parte di essa, se non concorre con l'altro coniuge o con i figli, o altrimenti di una parte della stessa, tenuto conto, tra l'altro, anche della durata del rapporto matrimoniale.

I detti trattamenti si giustificano anche con il riferimento a quella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo del coniuge e che può continuare ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio, proprio per la lata nozione di famiglia.

5. — È, quindi, evidente che le norme censurate, le quali escludono dall'attribuzione della pensione di reversibilità, in tutto o in parte, il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, contrastano con i precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 della Costituzione) e creano una evidente disparità di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale.

Pertanto devesi dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

6. — A seguito dell'accoglimento della questione principale, va dichiarata assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sollevata in via subordinata dal pretore di Genova, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39. (*Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia*) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (*Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (*Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*);

b) dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357. (*Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari*);

nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0728

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1987 dal tribunale per i minorenni di Torino sul ricorso proposto da Bolla Giovanna contro Crivelli Angelo (Reg. ord. n. 272/1987).

Art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, modifiche all'art. 38 disp. attuaz. cod. civ.: Stato civile - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - competenza del tribunale dei minorenni «nel caso di minori» (artt. 3 e 102 Cost.).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 2/86 ruolo gen. civile avente per oggetto «Ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità naturale».

Con ricorso 4-10 giugno 1985 la signora Bolla Giovanna, nata a Milano il 4 dicembre 1940 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuliana Giordanetti con studio in Torino, via Monte di Pietà, 15, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Zola di Milano, premesso che da una relazione sentimentale con il signor Crivelli Angelo, nato a Verbania il 5 marzo 1937 era nato il 6 marzo 1979 il piccolo Bolla Stefano, chiedeva a questo tribunale per i minorenni di essere ammessa — ex art. 274 del c.c. e 737 del c.p.c. — alla azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti del Crivelli, sussistendo specifiche circostanze tali da fare apparire giustificata l'azione.

Il g.i., con decreto 12 giugno 1985, disponeva la comparizione delle parti avanti il tribunale per i minorenni di Torino, mandando alla ricorrente di notificare il ricorso e il decreto al Crivelli Angelo, dandosi comunicazione al p.m. in sede.

All'udienza del 2 ottobre 1985 si costituiva in giudizio per il signor Crivelli Angelo l'avv. Riccardo Borgna di Borgomanero nonché l'avv. Carloenrico Navone presso il cui studio in Torino in Crivelli aveva detto domicilio, via Ricotti, 1, contestando radicalmente quanto esposto in ricorso introduttivo e chiedendo la reiezione di ogni domanda avversa, in quanto infondata.

Si procedeva a tale udienza all'esame delle parti attraverso il loro interrogatorio.

Con decreto in data 16 ottobre 1985, su conforme parere del p.m., questo tribunale, ritenuto che la circostanze allo stato acquisite «integrano specifiche circostanze tali da indurre un *fumus* di fondatezza della domanda, da farla apparire giustificata, come richiesto dall'art. 274, primo comma, del c.c. (in particolare, lo stesso resistente ammette di avere avuto rapporti carnali con la ricorrente anche se in epoca anteriore a quella presumibile del concepimento) in accoglimento del ricorso ammetteva Bolla Giovanna, nella sua qualità di madre esercente la potestà genitoriale sul minore Bolla Stefano, nato a Milano il 6 marzo 1979, a proporre domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità di Crivelli Angelo sul minore Bolla Stefano.

In data 19 dicembre 1985-8 gennaio 1986 la Bolla Giovanna, come sopra rappresentata e difesa, proponeva ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale del minore Bolla Stefano in capo al Crivelli Angelo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ed in via istruttoria con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e citare testi.

Il g.i., v. gli artt. 269, primo comma, del c.c., 38 delle disp. attuaz. del c.c. e 68 della legge n. 184/1983, nominava curatore speciale del minore Bolla Stefano l'avv. A. Dionisio, corso Vinzaglio, 2, Torino, e C.T.U. il prof. Emilio Sergio Curtoni, dell'istituto di genetica medica dell'Università di Torino, fissando udienza di comparizione delle parti e del C.T.U. al 13 maggio 1986, riservando a tale udienza il deferimento dell'incarico peritale al C.T.U. e le ulteriori determinazioni circa gli incumbenti dedotti e deducendi.

A tale udienza si costituivano per il convenuto Crivelli Angelo l'avv. Borgna e l'avv. C. Navone, chiedendo la reiezione dell'istanza contestando nel merito quanto assunto nel ricorso introduttivo e, in via istruttoria, la ammissione di prova testimoniale in contrarietà alle circostanze dedotte, con il favore delle spese ed onorari.

Veniva deferito al prof. Curtoni incarico peritale per accertare se fosse possibile escludere che il Crivelli fosse padre biologico del minore Bolla Stefano e, nel caso non si potesse escludere, di fornire il valore di probabilità di attribuzione di tale paternità.

Il C.T.U. accettava l'incarico peritale e in data 3 settembre 1986 depositava la relazione peritale.

Venivano poi sentite le parti ed esclusi i testi dedotti ed ammessi.

All'udienza del 26 gennaio 1987 il p.m. presso questo tribunale sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 marzo 1983, n. 184, nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 269 del c.c. nel caso di minori in relazione agli artt. 3 e 102 della Costituzione, nonché dell'art. 273 del c.c. nella parte in cui non prevede la valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità per violazione dell'art. 3 della Costituzione, chiedendo conseguentemente la sospensione del giudizio e ordinandosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nel merito, il p.m. concludeva per l'accoglimento della domanda attiva.

Il curatore speciale si rimetteva in punto alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata chiedendo nel merito lo accoglimento della domanda, con condanna alla rifusione delle spese di curatela.

L'avv. Giordanetti, per la ricorrente, si opponeva all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata, nell'interesse del minore, essendo già stata nella fattispecie esperita azione avanti il tribunale di Verbania.

L'avv. Navone, per il resistente, si rimetteva in merito alla dedotta eccezione di costituzionalità.

Il g.i. assegnava la causa a decisione.

Osserva il collegio come, nella specie, appaia influente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 68 della legge 4 marzo 1983, n. 184, nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni «nel caso di minori» il provvedimento contemplato nell'art. 269, primo comma, del c.c.

L'influenza della questione sul procedimento in corso è evidente, concernendo la competenza del giudice adito (e a nulla rileva il fatto che il tribunale di Verbania abbia, con sentenza 14 marzo 1985, declinato la propria incompetenza a decidere nel caso disponendo la riassunzione della causa avanti a questo tribunale in applicazione, appunto, del disposto dell'art. 68 della legge 4 marzo 1983, n. 184).

La non manifesta infondatezza appare sotto il profilo della irragionevole violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e del divieto di costituire «giudici speciali».

Il collegio osserva che l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella nuova formulazione data dall'art. 68 della legge n. 184/1983, attribuisce alla competenza del tribunale per i minori i provvedimenti contemplati dall'art. 269, primo comma, del codice civile, «nel caso di minori».

La scarsa intelleggibilità della norma in questione (già sottolineata dal tribunale per i minorenni di Bologna nell'ordinanza 2 luglio 1985 in fattispecie analoga alla presente di rimessione della questione alla Corte costituzionale e da questo tribunale per i minori nell'ordinanza 23 giugno 1986 e 24 ottobre 1986) pone un primo legittimo dubbio se, nello stabilire la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ex art. 269, primo comma, del codice civile, «nel caso di minori» essa faccia dipendere tale competenza dal fatto che ancora minorenni è il figlio della cui paternità o maternità si controverta, ovvero se intenda circoscrivere la competenza all'ipotesi che siano «minori» tutte le parti in causa.

Interpretando la norma nel senso più aderente alla realtà delle cose, cioè che la competenza del tribunale per i minorenni sia determinata dall'età del figlio, non può non rilevarsi come, per una stessa azione, quella appunto di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturali (nonché della azione sulla ammissibilità dell'azione stessa, a sensi dell'art. 274 del c.c.) il legislatore abbia attribuito la competenza a due diversi giudici in relazione all'età del figlio, creando una disparità di trattamento tra figli minorenni e figli maggiorenni, che non trova alcuna ragione di essere nella particolare specializzazione del tribunale per i minorenni.

Infatti, non avendo il legislatore innovato il tenore degli artt. 269 e segg. del cod. civ., al tribunale per i minorenni, così come al tribunale ordinario, spetta solo il compito di pronunciare la propria decisione *intra alligata ed probata*, senza alcuna possibilità di valutare se essa sia di giovamento o di pregiudizio al minore, e quindi senza la possibilità di utilizzare quegli strumenti conoscitivi che sono peculiari alla specificità del giudice minorile e che giustificano, nel settore civile, la discrezionalità delle sue decisioni.

Né può farci discendere automaticamente dalla attribuzione della competenza al tribunale per i minori il diritto-dovere per il giudice minorile di tenere in conto l'interesse del minore, quanto meno nel giudizio sulla ammissibilità dell'azione.

Il testo degli artt. 273 e 274 del codice civile è infatti rimasto immutato e pertanto l'azione va dichiarata ammissibile o meno esclusivamente in relazione all'esistenza del c.d. *fumus boni juris*.

La suddivisione di competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minori appare, pertanto, in palese contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione, tanto più ove si consideri che non tutte le azioni di *status*, quando si tratti di minori, sono state attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni: infatti, l'azione per il disconoscimento della paternità o maternità, che può dirsi il corrispondente in negativo della azione *ex art.* 269 del c.c., è rimasta di competenza del tribunale ordinario.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sospende il giudizio in corso e solleva la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere a sensi dell'art. 269, primo comma, del cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione;

Ordina che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, curando altresì la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al p.m. in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Torino, addì 28 gennaio 1987

(Seguono le firme)

87C0589

Ordinanza emessa il 13 marzo 1987 alla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, sul ricorso proposto da Angeli Giovanna (Reg. ord. n. 273/1987).

Artt. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981 e 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656: Previdenza e assistenza - pensioni civili e militari - pensione di guerra - ricorso giurisdizionale - termine di prescrizione quinquennale (artt. 3 e 52 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 836.568 del registro di segreteria, proposto da Angeli Giovanna vedova di Korosec Egidio avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2.837.947 in data 15 luglio 1957 consegnato alla ricorrente il 22 marzo 1958.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 20 novembre 1986: il relatore nella persona del consigliere Savino Fabiano, il difensore della ricorrente avv. Antonio Carriero, il pubblico ministero nella persona del vice-procuratore generale Amleto Riccio.

FATTO

Korosec Egidio (già Corsini Egidio) tenente di complemento in servizio dal 7 marzo 1938 fu catturato dagli inglesi in Africa settentrionale il 10 dicembre 1940 e condotto in India. Rimpatriato il 22 dicembre 1946 fu visitato dalla commissione medica ospedaliera di Perugia, dichiarato inabile al servizio militare e inviato in licenza speciale in attesa di trattamento di quiescenza il 30 agosto 1947.

Il Ministero del tesoro, con decreto n. 2.437.554 in data 7 gennaio 1954, consegnato il 31 maggio 1954, concesse al Korosec un assegno di sesta e settima categoria per anni tre e per la infermità: «gastrite ipertrofica, periduodenite, colite spastica con note di epatite secondaria in soggetto mancante di tutti i denti», con riserva di provvedere per la infermità: «esiti di infiltrato polmonare destro e di pleurite basale reattiva in soggetto deperito», riscontrata nella stessa visita della commissione medica per le pensioni di guerra di Perugia il 7 settembre 1953, dopo la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di guerra da parte della commissione medica superiore.

Avverso tale provvedimento l'interessato avanzò il ricorso n. 347.365 alla Corte dei conti.

Korosec Egidio morì in Gualdo Tadino il 2 luglio 1956 per «tubercolosi polmonare».

La Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, con decisione n. 217.351 del 16 novembre 1961 dichiarò inammissibile il ricorso prodotto dal Korosec e riassunto dalla vedova signora Giovanna Angeli.

Successivamente il Ministero del tesoro, con decreto n. 2.837.947 in data 15 luglio 1957 e consegnato il 22 marzo 1958, liquidò a favore degli eredi del sig. Korosec assegno di quinta categoria dal 19 settembre 1955 (scadenza) al 2 luglio 1956 (data di decesso dell'ufficiale) per le infermità gastrite ipertrofica, periduodenite, ecc., e, a scioglimento della riserva fatta con il precedente provvedimento, ha negato il trattamento privilegiato di guerra per non dipendenza né aggravamento da causa di servizio di guerra della infermità tubercolare polmonare.

Detto provvedimento è stato impugnato da Angeli Giovanna con ricorso prodotto il 17 dicembre 1971 alla Corte dei conti.

Il procuratore generale della Corte dei conti, con conclusioni del 27 maggio 1980 chiese il rigetto del ricorso e con conclusioni del 10 gennaio 1986 ha precisato che quale impugnativa del decreto n. 2.837.947 del 15 luglio 1957 il ricorso è irricevibile per maturato decorso del termine prescrizione (art. 2946 del codice civile) e quale ricorso per la revocazione della decisione n. 217.351 del 16 novembre della sezione prima della Corte dei conti, è inammissibile, non risultando dedotti nel gravame i motivi per la revocazione.

Il difensore della ricorrente con memoria scritta «considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 29 aprile-2 maggio 1985 ha praticamente eluso una risposta alla ordinanza B/82/26 della sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti in data 23 marzo 1982, con la quale si segnalava una palese incostituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nella parte relativa al termine quinquennale per ricorrere e non per richiedere pensione di guerra» ha chiesto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «perché si pronunci in maniera non equivoca, sulla legittimità del citato termine quinquennale a ricorrere, al fine di concretare il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche sul piano procedurale».

All'udienza il procuratore generale non si è opposto alla questione di costituzionalità sollevata dalla difesa della ricorrente.

DIRITTO

La sezione ritiene rilevante, ai fini del presente giudizio, l'eccepta questione di costituzionalità dell'art. 116 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, non soltanto nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ma anche di quello modificato (al primo comma) dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, limitatamente alla parte in cui si ammette il ricorso alla Corte dei conti in tema di pensione di guerra «con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso».

Preliminarmente la sezione si fa anzitutto carico di precisare, onde evitare equivoci, che nella specie si discetta sul limite di tempo imposto al conseguimento della pensione per via giurisdizionale, tema che esula dalle decadenze di termini per la proposizione dei ricorsi che, nella materia *de qua*, come si dirà, non sono più esistenti.

Invero, storicamente, il regime giuridico delle pensioni di guerra, sin dall'epoca in cui queste furono istituite, con legge 23 giugno 1912, n. 667, ha sempre tenuto in separata considerazione il termine per la constatazione delle infermità dipendenti da causa bellica e per la proposizione della domanda amministrativa di pensione con quelli di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Per richiamarsi alla legislazione fondamentale, il r.d. 12 luglio 1923, n. 1491, prevedeva rispettivamente i termini di due anni dalla cessazione dal servizio (art. 55), di cinque anni dall'accertamento (art. 59 e in difetto la decorrenza pensionistica aveva effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e di novanta giorni dalla notifica o consegna del provvedimento che si intendeva impugnare (art. 64).

Dopo che la legge 10 agosto 1950, n. 648, aveva conglobato i termini di constatazione della infermità e di domanda pensionistica nei cinque anni dalla cessazione del servizio (art. 107), fermo restando in novanta giorni il termine per il ricorso giurisdizionale (art. 114) la successiva legge modificatrice 9 novembre 1961, n. 1240, stabiliva il limite di cinque anni per la constatazione (art. 24) e abolendo i termini di proposizione della domanda (art. 25), non innovava in tema di ricorso giurisdizionale (art. 28).

Mentre con la legge 18 marzo 1968, n. 313, nessuna innovazione veniva apportata in merito, con il t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, emanato in attuazione della legge delega 29 novembre 1977, n. 875, si ritornava all'unico termine di cinque anni per la proposizione della domanda di accertamento dipendente da causa bellica dell'infermità (art. 99), mantenendosi il termine di novanta giorni per il ricorso giurisdizionale.

Tale ultimo termine veniva dichiarato illegittimo costituzionalmente, e, per l'effetto, le relative norme dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dell'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (frattanto abrogata) e dell'art. 116 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915 (Corte costituzionale 19-25 giugno 1980, n. 97) per cui, in tema di pensionistica di guerra, i ricorsi giurisdizionali venivano ad essere sottratti ad ogni limite di decadenza.

Con il d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (art. 25) e con la recente legge 6 ottobre 1986, n. 656 (art. 17) nei rispettivi confronti del provvedimento ministeriale e della pregiudiziale decisione di ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale viene ammesso «con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso» o dalla consegna dell'atto se la notifica è fatta a mezzo del servizio postale, con ciò stabilendosi, ferma restando la carenza di ogni termine di decadenza, un termine prescrizione per il conseguimento della pensione attraverso la via giurisdizionale.

In altri termini con l'attuale sistema normativo si è venuto a stabilire un termine prescrizione per il conseguimento del diritto a pensione tramite la via giurisdizionale non altrimenti decorribile (*dies a quo*) se non dalla formale percezione conoscitiva del necessitato provvedimento amministrativo non soddisfacente.

Questo termine prescrizione riferito ad un quinquennio, introdotto per la prima volta con d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e poi ribadito (sebbene con riferimento all'interposta decisione su pregiudiziale ricorso gerarchico) dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è venuto a restringere quello doppio decennale che le sezioni riunite di questa Corte, venuta meno ogni decadenza per decisione della Corte costituzionale 19-25 giugno 1980, n. 97, avevano poco prima inteso stabilire sempre sotto il profilo del conseguimento del diritto a pensione per via giurisdizionale e con riferimento al combinato disposto degli artt. 2934 e 2946 del codice civile (Corte dei conti, ss.rr. 4 dicembre 1981, n. 53/C).

Ora, restringendo l'oggetto della tematica ad un termine di prescrizione che riguarda il conseguimento del diritto a pensione con l'espedito del ricorso giurisdizionale, sia esso termine quinquennale, secondo le disposizioni normative di cui si discute, sia esso decennale, secondo la precedente determinazione delle sezioni riunite di questa Corte, e a parte ogni considerazione critica sull'ingresso in via surruttizia di un termine di decadenza per la proposizione di ricorsi giurisdizionali sotto forma di termine prescrizione per conseguimento di pensione, v'è da rilevare che i disposti dell'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, prospettano il dubbio di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione una volta posti a confronto con l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. I primi articoli infatti prevedono, come detto, un termine prescrizione per il conseguimento in via giurisdizionale del diritto a pensione di guerra mentre l'altro esplicitamente prescrive, per le pensioni civili e militari, che «il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, non si perde per prescrizione».

Né si potrebbe giustificare la differenza di trattamento sulla base della diversa natura delle pensioni di guerra e di quelle ordinarie in genere, obiettandosi che le prime sono risarcitorie e le seconde rappresentano retribuzioni differite, perché alle une e alle altre è connaturato quel carattere patrimoniale in base al quale le sezioni riunite della Corte, con la citata decisione 4 dicembre 1981, n. 53/C, ritennero, con riferimento al codice civile, applicabile un termine prescrizione decennale, e perché, se pur una distinzione paradossalmente giustificativa della eccezionale disparità di trattamento si volesse sostenere, ed allora pur vi sarebbe da rappresentare altra disparità di trattamento rispetto a tutti i titolari di diritti a risarcimento di danni patrimoniali, che, per surrinchiamato codice civile (art. 2946), sarebbero prescrivibili in dieci anni quando non si rientri nelle fattispecie riduttive di cui al successivo art. 2947.

È a dire per altro aspetto che la disparità di trattamento fra la titolarità di pensioni di guerra e titolarità di pensioni ordinarie si accentua a tutto sfavore della prima che più sarebbe meritevole di fruire dell'imprescrittibilità ai fini del suo conseguimento sol che si abbia riguardo all'art. 52 della Costituzione che dispone: «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino» e inoltre che «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge».

La Costituzione, infatti, mentre ha rimandato al legislatore ordinario la determinazione dei limiti e dei modi della semplice prestazione del servizio militare in tempo di pace, ha disposto il dovere «sacro» del cittadino (anche non obbligato alla prestazione del servizio militare) di difendere comunque la Patria in caso di guerra.

Il contenuto fondamentale di tale dovere è precisato nel r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, di approvazione di codici penali militari di pace e di guerra, e consiste principalmente nell'obbligo del «militare» e dell'«assimilato» (art. 7 del c.p.m.g.) di esporre la propria persona al pericolo di morte o al pericolo di contrarre ferite, lesioni o infermità che certamente durante la guerra si verificano.

Come previsto dal titolo III del c.p.m.g., infatti, il militare o assimilato non può abbandonare il comando (art. 94), non può dare manifestazione di codardia (art. 110), non può sbandarsi e non omettere di impedire sbandamento o fatti di codardia (artt. 112 e 114), non può abbandonare il posto durante il combattimento (art. 119), non può disertare in presenza del nemico (art. 144), ecc.

Ossia il militare o assimilato, durante la guerra, non solo è obbligato ad esporsi ai pericoli, ma per ragioni di disciplina e per finalità belliche, non può manifestare alcun segno di paura.

Detti obblighi di esposizione al pericolo fino al supremo sacrificio, sono estesi anche a particolari categorie di civili che non possono allontanarsi dalla residenza (art. 157 del c.p.m.g.).

Il contenuto degli accennati doveri, altresì, non potrebbe essere liberamente e volontariamente disposto dai cittadini privatamente, in quanto per l'art. 5 del codice civile, gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica.

Tanto premesso si osserva che, quale conseguenza della ottemperanza al dovere permanente di difendere la Patria (derivante dall'art. 52 della Costituzione), nel caso di morte o menomazione fisica dovuta a lesione o malattia causata dalla guerra, il diritto al trattamento pensionistico di guerra (inteso come diritto di chiedere pensione di guerra anche giurisdizionalmente), non può ragionevolmente essere considerato prescrivibile, tanto più che il diritto a trattamento pensionistico dovuto a morte, lesioni o infermità derivanti dalla semplice prestazione del servizio militare obbligatorio in tempo di pace (durante il quale il cittadino non ha alcun obbligo di esporsi al pericolo), o derivanti dalla prestazione di servizio civile quale dipendente dello Stato, è considerato imprescrivibile dal citato art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Pertanto l'art. 116 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, sia nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, sia in quello, per ultimo, modificato, al primo comma, dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, prescrivendo un termine prescrizione per il conseguimento di pensione mediante ricorso giurisdizionale, viene a dare un trattamento peggiore rispetto al conseguimento della pensione ordinaria il cui diritto, è sempre imprescrivibile, non conosce limiti temporali ed è azionabile sempre con la proposizione del ricorso per altro verso sottratto anche a termini di decadenza (v. Corte costituzionale 14-15 gennaio 1976, n. 8).

Su questo trattamento peggiore e sulla più meritevole considerazione verso i militari o assimilati che abbiano prestato servizio di guerra si è del resto trattenuta anche la sezione quarta ordinaria di questa Corte nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 1067 del 3 giugno 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25-bis del 30 gennaio 1985) in affare Panicali.

La sezione si fa inoltre carico di valutare la incidenza della eccepita questione di incostituzionalità sulla fattispecie in esame tenendo ben presente l'esigenza del duplice e congiunto presupposto della fondatezza e della rilevanza onde poter investire l'organo di legalità costituzionale conformemente sia al dettato dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e *in nuce* anche dell'art. 1 della precedente legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sia al palese intento del costituente di evitare pronunzie di incostituzionalità per questioni astratte che trascendessero fattispecie concrete e incontroverse fra parte in causa e ciò in conformità anche a consolidata dottrina.

Nella fattispecie, invero, la questione dell'eccepita irricevibilità del ricorso per maturato decorso del termine decennale di prescrizione ha espresso riferimento a situazione anteriore alla vigenza della norma richiamata: trattasi, infatti, di ricorso proposto nel dicembre 1971 oltre i dieci anni dalla consegna del provvedimento impugnato (22 marzo 1958).

A tal proposito occorre esaminare se nella fattispecie sia applicabile il principio del *tempus regit actum* il che vuol significare: la norma si applica nel momento in cui si procede.

In merito, consolidata costante giurisprudenza (valga per tutte Cass. ss.uu. 18 settembre 1970, n. 1568) ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, quando si riferisca alla rilevazione di un vizio originario di essa, ha valore di accertamento costitutivo con effetti di revoca per annullamento dal momento della sua efficacia che coincide col momento della sua entrata in vigore o dell'entrata in vigore della Costituzione a seconda che sia anteriore o posteriore ad essa. Conformemente a questa interpretazione giurisprudenziale è stato ritenuto giustamente, in materia pensionistica, ad esempio, che la dichiarazione di incostituzionalità dei termini di decadenza per ricorrere investissero anche le situazioni processuali anteriori alla dichiarazione stessa di illegittimità costituzionale con la conseguenza che i ricorsi irricevibili per decadenza prevista dalla norma sottoposta a giudizio di costituzionalità sono stati poi, a illegittimità costituzionale dichiarata, ricevibili. *Mutatis mutandis* anche ricorsi ricevibili potrebbero, per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, di una norma, venirsi a trovare, qualora pendenti, in una condizione di irricevibilità. Ciò sta a significare che con la avvenuta proposizione dei ricorsi non si esauriscono gli effetti di una rituale introduzione del giudizio e la loro legittimità potrebbe essere posta in discussione, nel corso del giudizio medesimo, per effetto, fra l'altro, di una dichiarazione di incostituzionalità avente, per le ragioni suaccennate e giurisprudenzialmente condivise, incidenza pregressa onde l'applicazione del principio *tempus regit actum* o se si vuole, della applicazione immediata della legge processuale modificata o innovata (v. anche relazione al c.p.p. 1930 a proposito dell'art. 65).

Purtuttavia, se, tutto malgrado, si volesse continuare a ritenere le norme di cui agli artt. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, assolutamente valevoli per l'avvenire e non applicabili, quindi, alla anteriore fattispecie in esame, viene ad emergere un nuovo profilo di disparità di trattamento fra coloro, fra cui l'attrice

del ricorso sottoposto al presente giudizio, che abbiano presentato impugnative in tempo anteriore alle due indicate disposizioni normative e beneficiari di assenza di limiti temporali di prescrizione o di termine decennale secondo l'interpretazione delle sezioni riunite di questa Corte, e coloro che successivamente sarebbero sottoposti a termine quinquennale.

Di per sé invero tale disparità non inciderebbe nella fattispecie sottoposta al presente giudizio che si riferisce all'introduzione di ricorso in epoca anteriore al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e quindi pone il ricorrente in una condizione di favore; semmai sarebbero coloro i quali successivamente venissero ad essere sottoposti all'introdotta termine quinquennale a doversi dolere della indicata diversità di situazione processuale.

Tuttavia non sembra apparire peregrina la tesi dell'applicabilità, per altro verso, delle citate disposizioni alle fattispecie processuali pregresse.

Invero, le disposizioni degli artt. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, vengono ad inserirsi, sostituendolo in parte, nell'articolo 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che è un testo unico «delle norme in materia di pensioni di guerra» il quale, pur non essendo semplicemente ricognitivo delle precedenti disposizioni, poteva essere, fra l'altro, per effetto della legge delega 29 novembre 1977, n. 875 (art. 13), integrativo o modificativo solo per ricondurre ad armonia gli altri settori della pensionistica «per il loro organico coordinamento».

Se poi si fa riferimento al solo art. 25 della legge delegata 30 dicembre 1981, n. 834, vi è pure parimenti da osservare che le autorizzate modificazioni e integrazioni, per l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, avrebbero dovuto limitarsi ad uno snellimento delle procedure, anche giurisdizionali, ma non anche dei tempi introduttivi di siffatte procedure.

La legge 6 ottobre 1986, n. 656, a riguardo poi del termine di proposizione dei ricorsi, non è affatto innovativa ma consequenziale al diverso oggetto della possibile impugnativa consistente non più nel provvedimento amministrativo bensì della decisione gerarchica.

Orbene, se non si vuol tacciare di eccesso di delega legislativa il d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (art. 25) sul quale, in tema di termine per la proposizione dei ricorsi si è modellata la legge 6 ottobre 1986, n. 656 (art. 17), il che non avrebbe incidenza nella fattispecie in esame, vi è da dedurre che il vigente e innovato testo dell'art. 116, primo comma, del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, non può non avere che un valore ricognitivo delle precedenti norme e, come tale, prescrivere il termine quinquennale univoco e osservabile per tutti i ricorrenti, a prescindere dal momento temporale in cui vengono ad adire la giurisdizione onde da un lato l'incidenza nel caso *de quo*, in cui il ricorso risulta presentato oltre il quinquennio e indipendentemente dal trascorso decennio, e l'altro lato la fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità con riferimento all'art. 3 della Costituzione rispetto all'assenza di limiti di tempo per la produzione di ricorsi in tema di pensioni ordinarie.

L'eccezione di legittimità costituzionale viene ad essere circoscritta al tema della prescrizione quinquennale per il conseguimento della pensione di guerra mediante ricorso e di cui all'art. 116 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, nel testo dapprima sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e poi modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Su detto articolo non appare essere già intervenuta l'adita Corte costituzionale con la decisione 29 aprile-2 maggio 1985, n. 125, la quale, pur essendo stata investita, da parte della seconda sezione giurisdizionale speciale di questa Corte (con ordinanza 23 marzo 1982, n. 126), dell'eccezione di illegittimità, fra l'altro, oltre dell'art. 99 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915 (termine di prescrizione della domanda amministrativa di pensione di guerra), anche dell'articolo successivo 116 nel testo allora sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, appare essersi trattenuta solo sulla prima eccezione negando la disparità di trattamento con raffronto all'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, piuttosto che all'art. 5.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 nonché 52 della Costituzione, dell'art. 116 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, nel testo dapprima sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e poi modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte che sottopone ad un termine quinquennale di prescrizione il conseguimento, per ricorso giurisdizionale, di pensione di guerra.

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al procuratore generale presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il Presidente: PISCIOTTA

Ordinanza emessa il 30 settembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1987) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Scanzano Trento contro il comune di Rieti ed altri (Registro ord. n. 274/1987).

Art. 2, lett. c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240: Elezioni - voto politico e voto amministrativo - elezioni amministrative separate - eliminazione dell'obbligo della vidimazione delle liste elettorali - esclusione - espressa previsione solo nel caso di contemporaneità delle due votazioni - necessità della medesima garanzia per manifestazioni di volontà popolare di pari valenza (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso n. 1966/85 proposto da Scanzani Trento rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vespasiani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma via Tacito, 23, contro il comune di Rieti, n.c. e nei confronti di Festuccia Adalberto, Lelli Marco, Cantera Antonio, Bonanni Giorgio, n.c. e Fagiolo Franco e Ionni Francesco, rapp.ti e difesi dall'avv. O. Pietrangeli, per l'annullamento delle votazioni nelle sezioni elettorali del comune di Rieti nn. 19, 60, 37, 10, 23, 8 e 3, nonché del verbale di proclamazione degli eletti al consiglio comunale del comune di Rieti in data 21 maggio 1985;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Fagiolo e Ionni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 ottobre 1985 la relazione del consigliere dott. Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, l'avv. Vespasiani per il ricorrente e l'avv. Pietrangeli per i controinteressati costituiti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente Scanzani Trento candidato nella lista del P.L.I. nelle elezioni del 12-13 maggio 1985 per il rinnovo del consiglio comunale di Rieti anche come cittadino elettore del medesimo comune espone: in data 21 maggio 1985 l'ufficio centrale elettorale del comune di Rieti procedeva alla proclamazione degli eletti a consiglieri comunali in seguito alla consultazione elettorale del 12-13 maggio 1985 per il rinnovo del consiglio comunale.

In pari data il pretore di Rieti disponeva il deposito presso la pretura delle liste elettorali esaminate in data 16 maggio in seguito all'apertura dei plichi formati dalle singole sezioni elettorali a norma dell'art. 53 del testo unico 16 maggio 1985, n. 570.

Dal verbale redatto dal pretore risulta che per il comune di Rieti non sono state vidimate dal presidente e da due scrutatori le liste elettorali relative alle seguenti sezioni: n. 3 (elettori n. 243), n. 8 (elettori n. 628), n. 10 (elettori n. 571), n. 19 (elettori n. 661), n. 23 (elettori n. 664), n. 37 (elettori n. 639), n. 60 (elettori n. 462), per complessivi 3.668 elettori.

Deduce in diritto testualmente:

1) Violazione di legge - l'art. 53, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 prescrive che le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori...

Poiché tale formalità non è stata osservata nelle sezioni elettorali di cui in premessa, ne discende la nullità della votazione, come anche costantemente affermato dalla giurisprudenza di vari tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato;

2) poiché il numero degli elettori iscritti nelle suddette sezioni è pari a 3.668 oltre il 10% dell'intero corpo elettorale del comune di Rieti, è evidente che il voto degli elettori di tali sezioni influisce sensibilmente sui risultati complessivi della consultazione elettorale per cui occorre ripetere in esse la votazione, ai sensi dell'art. 79 del testo unico n. 570/1960, atteso che il comune di Rieti ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti per cui nello stesso si vota con il sistema proporzionale;

3) ai fini della fondatezza del ricorso ed a titolo orientativo si fa presente che gli elettori delle sezioni contestate possono determinare l'elezione di circa cinque consiglieri comunali.

Il comune di Rieti non si è costituito in giudizio mentre hanno prodotto controdeduzioni i controinteressati Ionni e Fagiolo i quali risistendo al ricorso, ne deducono l'infondatezza.

DIRITTO

I ricorrenti chiedono in via principale l'annullamento delle operazioni elettorali amministrative svoltesi nelle sezioni del comune di Rieti per l'omessa vidimazione delle liste elettorali da parte del presidente del seggio e di due scrutatori.

La censura, di violazione dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, assume, decisivo ed assorbente rilievo: la disposizione medesima riconnette la massima sanzione della nullità delle votazioni alla mancata vidimazione surriferita.

L'esame dell'acquisita documentazione conferma la circostanza di fatto dedotta dai ricorrenti per cui l'inosservanza della norma dell'art. 53 citato, escludendo l'attuazione completa della specifica garanzia di veridicità delle liste prevista dal legislatore e ritenuta essenziale ai fini della validità del procedimento elettorale, vizia irrimediabilmente le operazioni di voto svoltesi nelle sezioni interessate.

Né ad integrare gli estremi della vidimazione richiesta sono sufficienti, come sostengono i controinteressati, le firme degli scrutatori attestanti l'identificazione degli elettori quando non figurino, altresì, in ogni foglio, in calce o a margine, la firma del presidente del seggio così come prescritto.

Scopo della norma che impone la prefata vidimazione non è tanto quello di assicurare una regolarità formale fine a se stessa, ma essenzialmente di impedire postume sostituzioni delle liste utilizzate per la votazione o alterazioni sui dati elettorali, e questa esigenza è raggiunta con la vidimazione da parte del presidente e di due scrutatori, mentre nessun particolare valore, ai fini del perseguimento dello scopo predetto, attribuisce alle liste medesime l'apposizione delle sole firme degli scrutatori che identificavano gli eletti.

Neppure può validamente sostenersi che la norma stessa sia stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, in base al quale non è più previsto l'obbligo della vidimazione delle liste elettorali.

Il valore precettivo di quest'ultima disposizione è facilmente desumibile da un chiaro contesto che ne limita l'applicabilità «al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali».

La sanzione della nullità stabilita dalla norma dell'art. 53 deve, pertanto ritenersi vigente, anche dopo l'entrata in vigore del d.-l. n. 161/1976, nei casi, come quello di specie, in cui l'anzidetta coincidenza temporale non si verifichi (sul punto la giurisprudenza è pacifica: per tutte Cons. St. V. 14 maggio 1983, n. 154, 21 maggio 1982, n. 416).

Ciò rende indispensabile sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, lettera c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, nella parte in cui elimina l'obbligo a pena di nullità della vidimazione prevista dall'art. 53 del d.P.R. n. 570/1960, solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, ritenendo, pertanto, necessaria la vidimazione medesima nell'ipotesi, che ricorre, come detto, nel caso di specie di elezioni amministrative separate.

Il collegio ritiene fondato il denunciato sospetto di incostituzionalità, esistendo oggettive ragioni di incertezza sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), citato.

Non sembra, infatti che la disciplina legislativa di cui alla norma stessa sia compatibile con il noto costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, per quanto il principio che pone tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dinanzi alla legge non vada inteso nel senso di un meccanicistico livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a disciplina uniforme è essenziale che la parità di trattamento venga realizzata a parità di presupposti soggettivi ed oggettivi; per cui a situazioni uguali, analoghe od equivalenti deve corrispondere trattamento uguale, a situazioni diverse trattamento differenziato, sempre senza violare le regole della logica che costituiscono un limite giuridico all'esercizio di ogni attività discrezionale (tale è anche quella legislativa).

Una situazione derivante dalla norma surriferita, a parere del collegio da infatti luogo ad una diversità di trattamento normativo, tra cittadini non suffragata da alcuna logica esigenza obiettiva, riconducibile a quelle che la stessa giurisprudenza costituzionale ha ritenuto idonee a giustificare trattamenti legislativi differenziati in una medesima materia.

Se il legislatore, nella sua discrezionalità, con la norma di cui al citato art. 2 ritenuto non più indispensabile ai fini della garanzia delle operazioni elettorali, la vidimazione delle liste nell'ipotesi di elezioni amministrative svolte congiuntamente a quelle politiche, non appare razionalmente giustificabile il mantenimento di tale adempimento nel caso di elezioni amministrative separate; tanto più ove si consideri che dalla mancata vidimazione consegue la nullità della consultazione con rilevante ulteriore pregiudizio per l'attività della istituzione rappresentativa, per le finanze pubbliche e, ciò che più conta, per i singoli cittadini che senza una apparente logica giustificazione, vengono a trovarsi in posizione differenziate, in relazione ad una manifestazione di volontà politica di pari valenza (voto amministrativo).

Che la previsione legislativa di che trattasi fosse contraddittoria e contrastante con l'esigenza di coerenza logica dell'ordinamento sembra averlo avvertito, peraltro, lo stesso legislatore ordinario.

Quest'ultimo nella medesima legge n. 240/1976, di conversione del d.-l. n. 161/1976, all'art. 2 ha, infatti, disposto un'autorizzazione al Governo per l'emanazione di testi unici per riunire e coordinare tutte le disposizioni sulle elezioni politiche ed amministrative, al fine di realizzare un assetto organico ed unitario della normativa elettorale.

Su tutti gli altri motivi di ricorso e sulle spese giudiziali la sezione si pronuncia dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale e dopo che le parti abbiano riassunto il giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, lettera c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui elimina l'obbligo, a pena di nullità, della vidimazione delle liste elettorali prevista dall'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, ritenendo, pertanto necessaria la suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative separate;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questa sezione di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di dare comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 1985.

(Seguono le firme)

87C0610

Ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dalla provincia di Verona contro la regione Veneto (Reg. ord. n. 275/1987).

Art. 39, primo comma, lett. b), della legge regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88: Mostre e mercati - interventi particolari in zootecnia - attuazione di mostre - mostre-mercato e rassegne di specie animali - delega alle amministrazioni provinciali - procedura per il conferimento della delega (artt. 5, 97, 118, 123 e 128 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso della provincia di Verona, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Berti e Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, campo Manin 4255, contro la regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura dello Stato, per l'annullamento del provvedimento del comitato regionale di controllo 11 febbraio 1982, n. 7347/4551, con cui è stata annullata la deliberazione del consiglio provinciale di Verona 4 dicembre 1981, n. 12593/281, avente ad oggetto «Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. Delega alle province per l'attuazione di mostre, mostre-mercato e rassegne di specie animali - Determinazioni»;

Visto il ricorso, notificato il 10 aprile 1982 e depositato presso la segreteria il 16 aprile 1982, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Veneto;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 1987 il consigliere Luigi Trivellato, l'avvocati Paolo Mantovan per la ricorrente provincia di Verona e l'avvocato dello Stato Daniela Salmi per la regione Veneto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente amministrazione provinciale di Verona espone che, nell'ambito della disciplina generale degli interventi per il settore primario (agricoltura) contenuta nella legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in parte rivolta anche a delegare le funzioni regionali agli enti locali (comprensori e comunità montane), la regione Veneto ha delegato alle amministrazioni provinciali il compito di proporre programmi annuali per la attuazione di «mostre, mostre-mercato e di rassegna di specie animali» (art. 39, lett. *b*); lo stesso articolo prevede che alle province possa essere affidata la gestione di tali programmi, una volta che essi abbiano avuto l'approvazione e il finanziamento della giunta regionale; con analoga disposizione (lett. *f*), dell'art. 39) si delega alla provincia la funzione di formulare programmi per il sostegno dell'allevamento equino e di gestirli, dopo che la giunta regionale li abbia approvati e finanziati. Non vi sono nella legge altre attribuzioni alla provincia, che viene soltanto fatta oggetto di una semplice menzione nell'art. 56, il quale peraltro non prevede nuove deleghe, ma soltanto la conservazione alla provincia delle funzioni che già le spettano in tema di vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne.

Di fronte a tali deleghe che la provincia di Verona qualifica come occasionali e sporadiche, addirittura per segmenti di funzioni e di procedimenti, l'anzidetta amministrazione con la deliberazione consiliare 4 dicembre 1981, n. 12593/281, ha respinto la delega imposta dalla legge regionale n. 88/1980 per l'attuazione di mostre, mostre-mercato e rassegne di specie animali ed ha approvato una mozione rivolta ad auspicare che la regione faccia un uso più razionale e corretto del potere di delega.

Senonché con l'ordinanza 11 febbraio 1982, n. 12593/281, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali ha annullato l'anzidetta deliberazione provinciale poiché «non è nei poteri dell'ente locale respingere la delega ad essa conferita con legge regionale».

Avverso quest'ultimo provvedimento è il presente ricorso, recante i seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dell'art. 22 della legge della regione Veneto 28 giugno 1974, n. 35, nello assunto che il comitato di controllo avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulla parte dispositiva (rigetto della delega), astenendosi dall'annullare la deliberazione nella parte in cui essa esprime un voto, poiché in base all'art. 22 della legge della regione Veneto n. 35/1974 sono sottratti al controllo gli atti privi di contenuto dispositivo;

2) falsa applicazione degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dell'art. 22 della legge della regione Veneto 28 giugno 1974, n. 35, in relazione agli artt. 118, ultimo comma, della Costituzione e 128 della Costituzione e all'art. 55 dello statuto della regione Veneto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340. Illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in relazione agli artt. 118, ultimo comma, 128 e 97 della Costituzione, nell'assunto che, quando si tratti di deleghe parziali in cui si delegano frammenti di procedimento amministrativo, la delega non può ricadere incondizionatamente sull'ente locale che sia così obbligato ad adeguarsi alla legge di delega.

Nella specie, la regione ha inciso nella parte dell'autonomia comunale e provinciale maggiormente salvaguardata dalla norma costituzionale (art. 128), imponendo alla provincia compiti di proposta in un limitatissimo settore, che rimane nella piena capacità di decisione della regione.

Inoltre l'amministrazione provinciale non è stata sentita e ciò costituisce un vizio della legge regionale in quanto è stato violato l'art. 55 dello statuto regionale che impone che siano sentiti gli enti locali in caso di delega di funzioni agli enti stessi.

La legge regionale è viziata anche per violazione delle autonomie di province e comuni; manca inoltre di ogni razionalità di fondo, poiché deleghe frammentarie e accessorie hanno il solo risultato di sconvolgere l'amministrazione locale senza alcun beneficio neppure per la regione.

La ricorrente provincia di Verona conclude chiedendo che questo tribunale annulli l'atto impugnato e, in subordine, sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lett. *b*), della legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in relazione agli artt. 5, 117, 118, 128 e 97 della Costituzione.

La regione Veneto contesta la fondatezza del ricorso e sostiene la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

DIRITTO

1. — La questione posta con il ricorso in esame consiste nello stabilire se la provincia di Verona potesse o meno rifiutare, come invece ha fatto con l'atto annullato dall'ordinanza del comitato regionale di controllo indicata in epigrafe oggetto del presente gravame, vale a dire con la deliberazione consiliare n. 27/281 in data 4 dicembre 1981, la delega alle province disposta dalla legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88 «per l'attuazione di mostre, mostre-mercato e rassegne di specie animali».

Osserva in proposito il collegio che, non trovando il proprio fondamento in alcuna disposizione normativa la tesi della ricorrente amministrazione secondo cui il potere di respingere la delega anzidetta discenderebbe dal atto che si tratti di delega «occasionale, sporadica, settoriale», la questione in esame andrebbe risolta in senso sfavorevole alla provincia di Verona, posto che il comitato regionale di controllo non poteva che annullare, come ha fatto con l'impugnata ordinanza 11 febbraio 1982, n. 7347/4551, la sopra indicata deliberazione provinciale.

2. — Assume quindi rilevanza la questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo di ricorso, dell'art. 39, primo comma, lettera *b*), della legge della regione del Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, sotto il profilo che la norma anzidetta, nel disporre la delega, avrebbe violato l'art. 55 dello statuto della regione Veneto approvato con legge statale 22 maggio 1971, n. 340, ciò che si risolverebbe nella violazione sia pure indiretta dall'art. 123 della costituzione che detta disposizione sullo statuto delle regioni.

La rilevanza della proposta questione discende dal fatto che, qualora la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato art. 39, primo comma, lett. *b*), della legge della regione Veneto n. 88/1980, risulterebbe illegittima la delega di funzioni conferita, tra le altre, alla provincia di Verona. Da ciò conseguirebbe anche l'illegittimità dell'impugnata ordinanza dell'organo di controllo che, annullando la deliberazione provinciale, avrebbe illegittimamente imposto all'anzidetta amministrazione provinciale di farsi carico dell'esercizio delle funzioni come sopra delegate.

3. — L'anzidetta questione di legittimità costituzionale non appare, poi, manifestamente infondata.

Occorre premettere che l'art. 55 dello statuto della regione Veneto dispone che «la delega delle funzioni amministrative alle province, ai comuni e agli altri enti locali, a norma dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di esercizio e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale».

Ora, non vi è dubbio che la norma la quale prevede la consultazione degli enti locali a favore dei quali dovrà essere disposta la delega non intende soltanto indicare una regola di massima di comportamento della regione, come invece ritiene l'avvocatura dello Stato, ma ha carattere precettivo e vincolante.

La ragione di ciò può rinvenirsi in argomenti di natura formale e in altri di carattere sostanziale.

I primi sono ricavabili dalla natura degli statuti delle regioni ordinarie sulla quale si sono proposte diverse soluzioni.

Di queste non è prvalsa nella giurisprudenza costituzionale quella secondo cui lo statuto regionale si caratterizzerebbe, come *tertium genus*, costituente una fonte a sé stante, rispetto alle leggi statali da una parte e a quelle regionali dall'altra, dovendosi negare, secondo tale modo di vedere, la possibilità di imputare, attraverso la legge di approvazione, l'atto in questione allo Stato e dovendosi piuttosto considerare lo statuto come atto della regione in quanto espressione della sua autonomia costituzionalmente garantita. Ne conseguirebbe l'impossibilità di attribuire una qualsiasi superiorità gerarchica alla fonte statutaria rispetto alla legislazione regionale.

Né è stata accolta l'altra opinione secondo cui gli statuti regionali andrebbero configurati come atti costituenti espressione di autonomia regionale, soltanto sottoposti ad «approvazione» statale da darsi nelle forme della legge, approvazione che rappresenterebbe un mero requisito di efficacia degli statuti stessi.

Secondo un ultimo modo di vedere, infine, se degli statuti le regioni hanno determinato il contenuto, sia pure con forti condizionamenti che si sono prodotti nel corso delle procedure informali di consultazione con l'apposita commissione parlamentare — procedura mediante la quale il Parlamento è intervenuto in modo sostanziale nella delineazione del contenuto stesso — in effetti gli statuti delle regioni di diritto comune sono imputabili allo Stato posto che fanno corpo con le leggi di approvazione, tanto che essi sono stati promulgati dal Presidente della Repubblica unitamente alle leggi statali di approvazione.

Ora, tra quelle enunciate, è proprio tale ultima opinione che va preferita per le valide ragioni sopra esposte che la sorreggono. Pertanto gli statuti delle regioni di diritto comune vanno considerati come legge dello Stato. Peraltro, in considerazione dell'apposito ed aggravato procedimento formativo degli statuti stessi, prescritto dal capoverso dell'art. 123 della Costituzione, la legislazione regionale deve ad esso uniformarsi. Da ciò consegue che le norme statutarie funzionano come norme interposte nel giudizio di costituzionalità cosicché il contratto di una legge regionale con una di esse si risolve in una violazione, sia pure indiretta, dall'art. 123 della Costituzione che prevede e disciplina le competenze e il procedimento di formazione degli statuti regionali, determinandone l'illegittimità costituzionale (cfr. in tal senso Corte costituzionale 18 marzo 1983, n. 48 e, per implicito, anche la sentenza n. 10/1980).

Dal punto di vista sostanziale, poi, occorre rilevare che la necessità, imposta dall'art. 55 dello statuto della regione Veneta, che la delega di funzioni alle province e ai comuni sia preceduta da una consultazione con gli enti locali interessati corrisponde alle stesse caratteristiche degli istituti della delega e dell'utilizzazione diretta (o avvalimento)

degli uffici comunali e provinciali, previsti dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, istituiti che debbono armonizzarsi con il riconoscimento dell'autonomia delle province e dei comuni riconosciuta dagli artt. 5 e 128 della Costituzione. Affinché dagli anzidetti istituti non risulti menomata l'autonomia di questi ultimi enti è necessario, infatti, che essi siano esercitati in forme collaborative, cosicché, comportando essi di norma un'interferenza nel funzionamento dei loro apparati, occorre che si realizzi un previo accordo con gli enti locali medesimi.

La legge in questione comporta, inoltre, un'ulteriore violazione dell'art. 55 dello statuto regionale poiché non contiene, come inecce è prescritto da detta norma disposizioni relative a criteri direttivi, condizioni, modalità di esercizio della delega in questione né prevede eventuali trasferimenti di personale.

È evidente che tali carenze, determinando, come si è detto, un aggravamento degli apparati degli enti destinatari della delega ed un turbamento nell'organizzazione delle amministrazioni provinciali, contro ogni criterio di buon andamento e di razionalità, non correlati inoltre alle relative misure previste dal citato art. 55 dello statuto, integrano la violazione anche dell'art. 97 della Costituzione.

4. — Per le considerazioni suesposte questo tribunale ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lett. b), della legge della regione Veneto 31 ottobre 1980 della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, nella parte in cui reca la delega alle amministrazioni provinciali per l'attuazione di mostre, mostre-mercato e rassegne di specie animali.

Il presente giudizio deve perciò essere sospeso e i relativi atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per il seguito di competenza.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lett. b), della legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, con riferimento agli artt. 5, 97, 118, 123 e 128 della Costituzione, norma concernente delega alle amministrazioni provinciali per l'attuazione di mostre, mostre-mercato e rassegne di specie animali;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta della regione Veneto e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 12 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

87C0611

Ordinanza emessa il 28 aprile 1987 dal tribunale di Firenze sulla richiesta di riesame proposta da Barsanti William (Reg. ord. n. 276/1987).

Art. 343 bis del c.p.p.: Procedimento penale - richiesta di riesame del decreto di sequestro - mancata previsione dell'avviso alla parte civile regolarmente costituitasi e controinteressata - esclusione dell'intervento a difesa dei propri interessi (artt. 3 e 24 Cost.).

IL TRIBUNALE

A norma della legge n. 532/1982 sul c.d. «Tribunale della libertà», esaminata la richiesta di riesame proposta da e nell'interesse di William Barsanti, imputato del reato p. e p. dall'art. 195 del D.P.R. n. 156/73 nel procedimento penale n. 929/1987 r.g. pretura di Firenze; istanza di riesame del decreto di sequestro del pretore di Firenze in data 28 marzo 1987;

Rilevato che è stata depositata dalla p.c. costituita memoria difensiva nella quale si solleva, tra l'altro, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 343-bis del c.p.p., sotto il profilo della mancata previsione di intervento della stessa p.c. nella procedura di riesame prevista dallo stesso art. 343-bis del c.p.p.;

Considerato che l'art. 343-bis del c.p.p. non prevede alcuna forma di intervento della p.c. costituita, nè personalmente nè a mezzo del difensore di talchè, sotto questo profilo la memoria di cui sopra non è ammissibile;

Ritenuto tuttavia che la questione della mancata previsione della possibilità di intervento della p.c. costituita nel procedimento di riesame del sequestro non appare manifestamente infondata per i seguenti motivi:

il sequestro ha natura e contenuto normalmente patrimoniale, così da incidere anche sulla sfera dei soggetti controinteressati;

la decisione in merito al sequestro può condizionare la futura definizione del procedimento in cui tale provvedimento cautelare è inserito, con irreparabile lesione degli interessi economici di altri soggetti, segnatamente di quelli che lamentano un danno tanto da essersi costituiti parte civile;

tutto ciò costituisce evidente lesione dei diritti di difesa garantiti a livello costituzionale anche dalla parte civile in ogni fase e stato del procedimento pariteticamente alle altre parti;

la omissione legislativa in ordine all'art. 343-bis del c.p.p. appare in contrasto con il principio di immanenza della costituzione di parte civile) art. 92, primo comma, del c.p.p.) e con tutto il sistema del codice di rito improntato a tale principio;

Ritenuto, in definitiva, che appare opportuno sollevare di ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 343-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede l'intervento della p.c. costituita, per violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, verificandosi, quanto a quest'ultima norma, una evidente discriminazione tra soggetti in situazioni paritetiche;

Rilevato che la questione appare influente e rilevante ai fini della decisione del richiesto riesame;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e solleva di ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 343-bis del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che della istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che la stessa abbia possibilità di intervento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio di riesame in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri con comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera;

Ordina rimettersi il fascicolo processuale al pretore di Firenze per l'ulteriore corso del procedimento nei confronti dell'imputato Barsanti William.

Così deciso in Firenze il giorno 28 aprile 1987.

(Seguono le firme)

87C0612

Ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Montecatini Edison ed altra Amministrazione delle finanze dello Stato (Reg. ord. n. 277/1987).

Art. 19, primo e secondo comma del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873: Procedimento civile - ripetizione di indebito - importazione di prodotti chimici da paesi aderenti al GATT - diritti per servizi amministrativi - richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione (artt. 3, 24 e 53 Cost.).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile r.g. n. 1170/1986, promossa in sede di appello dalla Montecatini Edison S.p.a., corrente in Milano, in persona del suo responsabile per gli affari legali e societari, avv. Gian Carlo Ciaccia, e dalla Montedison Fibre S.p.a., corrente in Milano, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, amministratore delegato ing. Giancarlo Cimoli, rappresentati entrambi e difesi dal prof. avv. Enrico De Mita del foro di Milano, e Piero Fioretta, presso il quale hanno eletto domicilio in Torino, corso Francia n. 58, procure 17 settembre 1986, parti attrici in riassunzione, appellate, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria, parte convenuta in riassunzione-appellante;

Premesso che le società predette convennero dinanzi al tribunale di Torino l'Amministrazione delle finanze, al fine di sentirla condannare al rimborso delle somme corrisposte negli anni 1964-65-66, da società poi in esse confluite, a titolo di diritti per servizi amministrativi, di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 330, accessori per I.G.E. ed imposta di conguaglio, su tutte le importazioni di merci anche provenienti da Paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade, concluso a Ginevra nel 1947 e reso esecutivo in Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295; che le società attrici sostennero che i diritti per servizi amministrativi (d.s.a.), essendo stati introdotti posteriormente alla recezione nell'ordinamento della Repubblica dell'accordo G.A.T.T., costituivano un inasprimento dei diritti doganali, ciò che era vietato dall'art. II, n. 1, lett. b), dell'accordo predetto;

che l'Amministrazione confutò tale domanda, assumendo legittimi i d.s.a.;

che il tribunale di Torino con sentenza 19 febbraio 1979 accolse integralmente la domanda delle società attrici;

che questa corte di appello, con sentenza 17 novembre 1981, confermò quella pronuncia, affermando che solo una minima parte di quelle merci era invece soggetta ai d.s.a., riducendo così l'originaria domanda delle società anzidette;

che la suprema Corte, a sezioni unite civili, con sentenza 14 ottobre 1985, n. 4975, affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale in materia, fissò il principio di diritto secondo cui il rimborso dei d.s.a. alle società predette è configurabile unicamente per i diritti corrisposti in relazione ad importazioni di merci incluse nella lista XXVII, di cui al protocollo di Anncy del 10 ottobre 1949, dell'accordo G.A.T.T., rimettendo l'applicabilità della norma di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 688/1982 al momento successivo alla determinazione di quali delle merci, di cui alle bollette doganali dedotte in causa, siano comprese nella tabella predetta;

che, quindi, la suprema Corte rinviò le parti dinanzi ad altra sezione di questa Corte per il giudizio di rinvio;

che, con citazioni notificate il 9 ottobre 1986, le società riassunsero il giudizio dinanzi a questa corte, iscrivendo un unico processo, e limitando la loro domanda a quelle merci importate comprese nella tabella ridetta;

che l'Amministrazione, costituendosi, dedusse l'applicabilità nel caso dell'art. 19 citato;

che, dopo una rapida trattazione, la causa venne alla decisione della Corte all'udienza odierna, dopo che entrambe le parti convennero sulla determinazione delle somme eventualmente dovute in restituzione alle attrici, per merci comprese nella tabella allegata;

Rilevato che i d.s.a., di cui le parti attrici in riassunzione chiedono il rimborso si fondano sull'applicazione dell'accordo G.A.T.T. anzidetto, essendo talune delle importazioni relative provenienti da paesi extracomunitari, che, pertanto, non trova applicazione nel caso alcun regolamento comunitario in via diretta (cfr. Corte costituzionale ord. 23 aprile 1985, n. 118);

Considerato che l'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni in legge 27 novembre 1982, n. 873, recita:

«Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

(*Omissis*).

Ritenuto che la norma pone a carico della parte che agisca per il rimborso di somme indebitamente versate l'onere, non solo di provare il fatto costitutivo della domanda *ex art. 2697*, primo comma, del c.c., ma altresì l'onere di provare la inesistenza di un fatto estintivo della propria pretesa, costituito dalla prova che l'onere dei d.s.a. non sia stato in alcun modo trasferito su terzi;

che, in tal modo, la norma *de qua* grava il postulante altresì dell'onere di dare la prova negativa del fatto estintivo della propria pretesa, fatto estintivo che, in via generale, deve esser provato dal resistente, *ex art. 2697*, secondo comma, del c.c.;

che il principio della ripartizione dell'onere della prova è norma di carattere generale, integrante uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, sì da essere di generale ed indifferenziata applicazione;

che la rilevata disparità di regime non appare fondata su alcuna peculiare razionalità, sì da porsi in conflitto con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione (cfr. Cassazione civile 4 aprile 1984, in arch. civ. 1985, n. 934; 28 luglio 1984, n. 495, in Foro it. 1984, I, 2449; 28 luglio 1984, n. 501, in Foro it. 1985, I, 322;

che, inoltre, l'art. 19 citato fa obbligo di fornire quella prova negativa documentalmente, dimostrando cioè in tal modo che nel prezzo di cessione delle merci lavorate o trasformate non è incluso il d.s.a. corrisposto;

che la norma in esame ha efficacia retroattiva, applicandosi anche alle ripetizioni, qual'è l'attuale, già proposte di somme versate anteriormente all'entrata in vigore della norma (30 settembre 1982);

che ciò determina l'effetto di impedire l'adempimento di quell'onere probatorio per cessioni, quali quelle considerate nel presente giudizio, effettuate quando nessuna norma imponeva codesta documentazione;

che il precetto opera nel senso di negare, sul piano processuale, l'esercizio effettivo del diritto di azione;

che in tal modo la norma pare confliggere con l'art. 24, primo comma, della Costituzione (cfr. Cass. civ. 4 aprile 1984, in arch. civ. 1985, n. 934; 28 luglio 1984, n. 495, in Foro it. 1984, I, 2449; 28 luglio 1984, n. 501, in Foro it. 1985, I, 322);

che, infine, sul piano sostanziale, l'art. 19, primo e secondo comma, citato opera nel senso di rendere, in concreto, definitiva la ritenuta, da parte dello Stato indebito percettore, di quelle somme che essa stessa riconosce versate a titolo d'imposta, ed afferma indebitamente versate in ragione di un'imposizione fiscale non dovuta;

che, quindi, la norma, di fatto, mantiene un'imposta non correlata, già in tesi, con alcuna capacità contributiva, con ciò stesso ponendosi in conflitto con l'art. 53 della Costituzione;

che per tali ragioni non pare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale relativamente all'art. 19 citato;

Ritenuto che la questione di costituzionalità è rilevante, posto che dalla sua soluzione dipende la possibilità per le società appellanti di ottenere, o meno, le somme che le parti hanno concordemente determinato come indebitamente versate;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; 295 del c.p.c.;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 19, primo e secondo comma del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, come convertito con modificazioni in legge 27 novembre 1982, n. 873, in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; di comunicarla altresì ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Torino addì 10 aprile 1987.

(Seguono le firme)

87C0613

Ordinanza emessa il 4 giugno 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1987) dal tribunale di Massa nel procedimento civile vertente tra Focè Giorgio ed altri e l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 278/1987).

Artt. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 3, primo comma lett. b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti - criteri di determinazione - eccesso del potere legislativo in materia d'interpretazione delle norme riservata per legge all'autorità giudiziaria (artt. 3, 53 e 101 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di appello iscritta al n. 2250/84 del r.g. promossa da Focè Giorgio, Spazzafumo Antonio, Claps Gerardo, Giaconia Vincenzo, Bernardini Giancarlo, Orsini Pietro e Rossi Franco Alberto, attori appellanti (avv. G.A. Barberi e dott. proc. R. Diamanti), contro l'I.N.P.S., convenuto appellato (avv. Giuseppe Agus), con dispositivo letto all'udienza del 4 giugno 1985 in aula, ed allegato agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli ingegneri Menchelli Paolo, Faggioni Giovanni, Oberti Luigi, Orsini Pietro, Lazzini Claudio, Rossi Franco Alberto, Coli Gianfranco, Bernardini Giancarlo, Focè Giorgio, Lagomarsini Dante, Giacché Nino, Battistini

Alessandro, Spazzafumo Antonio, Giaconia Vincenzo, Chericoni Franco, Pali Franco, Rubini Pier Carlo, Claps Gerardo, Lorenzetti Francesco, Donadel Luigi, Losi Giampaolo, Rustighi Alessandro e Trombetta Luigi nonché gli architetti Fazzi Alberto, Barani Alfredo e Mercanti Mario con ricorso depositato il 12 agosto 1983, dopo aver premesso che alcuni di essi svolgevano attività di lavoro dipendente presso vari enti ed uffici e che altri erano pensionati ed ex lavoratori subordinati e tutti erano iscritti nei relativi albi professionali, chiesero al pretore di Carrara in tesi la pronuncia di accertamento negativo dell'obbligo di versare all'I.N.P.S. il contributo di malattia per i liberi professionisti di cui all'art. 3, lett. b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni; ed in ipotesi la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 11 luglio 1983, n. 317, per violazione dell'art. 77 della Costituzione nonché dello stesso art. 10 e dell'art. 3, lett. b), del d.-l. n. 633/1979, convertito in legge come sopra, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con riguardo agli obblighi contributi imposti ad altre categorie di cittadini e al contributo fisso dovuto in ogni caso.

L'I.N.P.S. si costituì, chiese la pronuncia di improcedibilità delle richieste avversarie per non esser stato né iniziato né esaurito il procedimento amministrativo relativo alle contribuzioni indicate (art. 443 nuovo testo del c.p.c.) e nel merito una decisione di rigetto delle domande dei ricorrenti, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei competenti Ministeri.

Durante il processo, i ricorrenti in note difensive autorizzate 23 giugno 1984 insistettero nelle loro domande non più in riferimento al d.-l. n. 317/1983 decaduto perché non convertito in legge, ma riguardo alla legge 11 novembre 1983, n. 638, emanata nel frattempo.

Gli stessi precisarono che, in caso di reiezione della domanda di accertamento negativo espressa in tesi e delle eccezioni di legittimità costituzionale avanzate in subordine, il contributo di malattia avrebbe dovuto comunque intendersi obbligatorio solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il pretore di Carrara con sentenza 29 giugno-20 agosto 1984 respinse nel merito le domande degli attori, condannandoli in solido al rimborso verso l'I.N.P.S. delle spese processuali in L. 500.000.

La sentenza del pretore venne notificata, a richiesta dell'I.N.P.S., il 10 ottobre 1984 al procuratore dei ricorrenti.

Con ricorso depositato l'8 novembre 1984 alcuni di essi e cioè gli ingegneri Foce Giorgio, Spazzafumo Antonio, Claps Gerardo, Giaconia Vincenzo, Bernardini Giancarlo, Orsini Pietro e Rossi Franco Alberto hanno proposto appello davanti a questo tribunale chiedendo:

1) in tesi la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo già espressa in primo grado;

2) in ipotesi la rimessione alla Corte costituzionale delle seguenti questioni di legittimità costituzionale:

A) questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, per violazione dell'art. 101 secondo comma della Costituzione per eccesso di potere legislativo;

B) questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive norme di attuazione ed integrative, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, avendo riguardo alla disparità di trattamento all'interno delle categorie professionali, ai differenti obblighi contributivi imposti ad altre categorie di cittadini ed alla mancata corrispondenza delle richieste alla capacità contributiva;

C) questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 3, primo comma, lett. b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33, così come interpretato dall'art. 14 suddetto della legge n. 638/1983, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, prevedendosi a carico degli ingegneri lavoratori subordinati o pensionati una duplice contribuzione a fronte di un unico servizio, non essendosi ancora attuato un sistema di fiscalizzazione dei contributi di assistenza sanitaria;

D) questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, non prevedendo la norma impugnata come criterio di determinazione della quota annuale del contributo sociale di malattia il riferimento alle variazioni del costo medio *pro-capite* del servizio sanitario dell'anno precedente (ex art. 63 della legge n. 833/1978) ed attuandosi pertanto un'ingiustificata differenziazione di trattamento tra cittadini;

E) questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo e secondo-*bis*, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 3, primo comma, lett. b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33, così come interpretato dall'art. 14, comma primo e secondo-*bis*, della legge n. 638/1983, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non è prevista la esclusione degli ingegneri pensionati, titolari di redditi derivanti da pensioni non soggette a contributo di malattia, dal pagamento del contributo fisso previsto dall'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538;

3) in ulteriore ipotesi, ferma la richiesta di accertamento negativo di cui al n. 1) e nel caso di reiezione delle eccezioni di legittimità costituzionale sopra avanzate, la dichiarazione giudiziale che il contributo di malattia per i liberi professionisti era dovuto da essi ricorrenti, quali anche lavoratori subordinati o *ex* dipendenti, a partire dall'entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'I.N.P.S. si è costituito ed ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza di discussione del 4 giugno 1985 questo collegio ha dichiarato con ordinanza non manifestamente infondate e rilevanti le eccezioni di legittimità costituzionali sollevate dai ricorrenti appellanti ed ha disposto in conformità secondo legge.

MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA

A) *Rilevanza delle eccezioni e delle questioni di legittimità costituzionale sopra trascritte.*

La rilevanza per il giudizio presente delle eccezioni e delle relative questioni di legittimità costituzionale, sopra riassunte, appare evidente:

a) L'eccezione concernente l'eccesso di potere legislativo in cui sarebbe incorso il legislatore nel porre la norma di cui all'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è stata sollevata in questo secondo grado di giudizio e la sua rilevanza risulta indiscutibile: se la Corte costituzionale, della quale si sollecita il giudizio al riguardo, ritenesse sussistere il vizio di eccesso di potere legislativo (in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione) per avere il Parlamento invaso indebitamente il campo riservato agli organi della magistratura, cui compete essenzialmente il compito di interpretare ed attuare le leggi alle quali i giudici sono soggetti, tale norma risulterebbe inapplicabile e quindi avrebbe rilevanza nella decisione che questo collegio dovrebbe adottare.

b) Le altre eccezioni di legittimità costituzionale appaiono anch'esse rilevanti, perché il loro accoglimento da parte della Corte costituzionale comporterebbe in tutto o in parte una soluzione certamente diversa da quella adottata nella sentenza di primo grado.

B) *Non manifesta infondatezza della eccezione concernente l'eccesso legislativo.*

Rispetto alla questione di cui al punto A), il tribunale osserva che essa presenta indubbi profili di non manifesta infondatezza. È vero che la Corte di cassazione, per rivendicare la potestà interpretativa propria dei giudici, con sentenza 1° ottobre 1980, n. 5530, a sezioni unite (citata dagli appellanti), ha ritenuto che l'autorità giudiziaria, in presenza di una legge qualificata di interpretazione autentica dal legislatore, possa invece accertare che essa ha un contenuto concretamente innovativo.

Nella specie, di fronte all'art. 14 della legge n. 638/1983 dichiarata di interpretazione autentica, si è determinata una confusione interpretativa della quale è esempio anche la sentenza impugnata.

Non si può escludere affatto che il legislatore, ponendo tale norma, abbia inteso unicamente agire per contrastare l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.-l. n. 663/1979 (convertito nella legge n. 33/1980), invadendo così massicciamente la sfera riservata all'autorità giudiziaria.

Si tratta, per i profili di non manifesta infondatezza ritenuti, della condotta «invadente» del potere legislativo che, attraverso la sottile tecnica affermata di autentica interpretazione, altera gli equilibri costituzionalmente previsti e stabiliti, imponendo il proprio «punto di vista» al potere giudiziario nella interpretazione delle leggi, riservata essenzialmente ai giudici che sono soggetti dolo ad esse.

La Corte costituzionale, nella sua sensibilità, ha già avvertito l'esistenza di un tal fenomeno ed ha affermato che il legislatore ordinario, qualora abbia avuto l'intento di interferire sui giudizi che la magistratura sta elaborando, non fa certamente buon uso della sua potestà sostituendosi al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge e dichiarandone mediante il significato con valore obbligatorio per tutti e quindi anche per il giudice (esempi: Corte costituzionale 8 luglio 1957, n. 118; Corte costituzionale n. 197/1981 in Foro it. 1982, I, 650; Corte costituzionale 10 dicembre 1981, n. 185).

Ne consegue che, potendosi ritenere anomalo e tale da violare l'art. 101, secondo comma, della Costituzione l'intervento predetto del legislatore ordinario, la questione non appare manifestamente infondata.

C) *Non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, così come interpretato dall'art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.*

L'eccezione e la relativa questione non appaiono manifestamente infondate perché, qualora si ritenessero gli ingegneri obbligati al versamento dei contributi di assistenza sanitaria dal 1980 quantunque essi già provvedano a tale

contribuzione come lavoratori subordinati o pensionati, si profilerebbe l'illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate sia in riferimento all'art. 53 sia in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, accettando l'esistenza di un obbligo contributivo ulteriore, non sarebbe la capacità contributiva (menzionato nell'art. 53 della Costituzione) a costituire il metro di applicazione della normativa, ma solamente l'appartenenza ad una categoria professionale e/o l'esercizio delle relative attività. Ne deriverebbe pertanto una differenziazione di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) del tutto ingiustificata perché non riferibile ad una diversa capacità contributiva. E tale diversità ingiustificata di trattamento apparirebbe in contrasto con l'art. 18, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (con la quale venne delegato il Governo a provvedere alla riforma tributaria) perché l'attuale disciplina normativa anziché tendere all'attuazione del principio della fiscalizzazione con assorbimento dei contributi di malattia nell'Irpef, pone ulteriori differenziazioni sulla linea di criteri del tutto svincolati dalla complessiva capacità contributiva.

La diseguaglianza ingiustificata si porrebbe sia all'interno della categoria dei lavoratori autonomi sia rispetto al trattamento riservato ad altre categorie di cittadini. All'interno della categoria predetta, perché si escluderebbe l'obbligo contributivo a carico dei professionisti rispetto ai quali non erano state istituite, prima dell'entrata in vigore della legge n. 833/1978, apposite casse o gestioni per l'assicurazione malattia, mentre lo si confermerebbe a carico degli ingegneri lavoratori subordinati o pensionati i quali, pure, per legge erano esclusi dall'iscrizione a tali casse.

Questi ultimi dovrebbero pagare le contribuzioni sin dal 1980 mentre altri (come agronomi, biologi, geologi, periti industriali ed altri) sarebbero obbligati solo dal 1983. Inoltre vi sarebbe altra ingiustificata diversità di trattamento rispetto a professionisti non iscritti in albi o elenchi (in quanto questi non sono previsti), che non avrebbero alcun obbligo contributivo se lavoratori subordinati o pensionati.

Non appare infondato pertanto sostenere che non la capacità contributiva ma solo l'appartenenza a certe categorie professionali costituisce la matrice dell'obbligo contributivo.

Rispetto ad altre categorie di cittadini, la disuguaglianza non giustificata del trattamento contributivo si profila certamente: ad esempio, rispetto a cittadini non assoggettati in precedenza ad alcuna assicurazione obbligatoria i quali presentino un tetto massimo di contribuzione di L. 2.500.000 (sino al 31 dicembre 1983), indipendentemente dal reddito dagli stessi prodotto.

Si ponga mente ai redditi cospicui di industriali, di titolari di azioni ed altri che *ex art. 1 del d.m. 9 settembre 1981* attuativo dell'art. 63 della legge n. 833/1978 ed *ex art. 1 del d.m. 25 maggio 1983*, sino alla fine del 1983, presentino un tal tetto.

Si rifletta poi alla situazione in cui versano altri cittadini che, *ex art. 2 del d.m. 9 settembre 1971* citato, qualora risultino obbligati al versamento dei contributi di malattia per lavoro subordinato prestato per più di centottanta giorni l'anno, restano esclusi dall'obbligo di corrispondere i contributi in forza dell'art. 63 della legge n. 833/1978, contrariamente ad altri che, come i ricorrenti, sono sempre soggetti al pagamento dei contributi sia quali lavoratori subordinati sia quali lavoratori autonomi.

Inoltre i cittadini sopra ricordati, per gli anni 1983-84, *ex artt. 2 del d.m. 25 maggio 1983 e 2 del d.m. 24 giugno 1984*, qualora siano tenuti al versamento dei contributi sociali di malattia per un periodo inferiore ad un anno, possono detrarre dal calcolo dell'ammontare del contributo le somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello previsto da tali d.m.

Così anche rispetto agli artigiani e commercianti relativamente ai contributi per l'anno 1980 si ha una ingiustificata diversità di trattamento *ex art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538*: tali operatori autonomi sono tenuti ad un versamento per contributi di malattia in ragione dell'1,50% del loro reddito assoggettabile all'Irpef con un tetto massimo di L. 20.000.000, mentre i professionisti come i ricorrenti sono obbligati a versare un contributo di malattia pari al 2% del loro reddito professionale.

D) *Non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, prevedendosi in tali disposizioni a carico degli ingegneri (ed architetti) che siano lavoratori subordinati o pensionati una duplice contribuzione a fronte di un unico servizio, non essendo ancora attuato un sistema di fiscalizzazione dei contributi di assistenza sanitaria.*

Se le norme delle quali si sollecita l'esame da parte della Corte costituzionale debbono interpretarsi nel senso che i ricorrenti sarebbero soggetti ad una duplice contribuzione (contributo pari al 4% del loro reddito professionale e

contribuzioni in quote già versate in riferimento al reddito da lavoro subordinato, oltretutto, per l'ing. Giaconia Vincenzo, il contributo fisso del quale sopra si è detto), si presenta una situazione di disparità non giustificata di trattamento, veramente notevole, rispetto ad altre categorie.

Infatti, in difetto di fiscalizzazione dei contributi di assistenza sanitaria (la quale presuppone il prelievo di una quota percentuale del reddito complessivo del soggetto tenuto al versamento), si ha una duplice contribuzione — di fronte alla prestazione di un unico servizio — a carico di coloro che come i ricorrenti appartengono ad una determinata categoria professionale.

È da ritenere che, sino a quando non verrà attuata tale fiscalizzazione, la prestazione patrimoniale imposta debba essere in rapporto di corrispettività con il servizio che lo Stato ha apprestato, pur non essendo tale prestazione patrimoniale una vera e propria imposta. Essa ha i caratteri di una prestazione parafiscale che, come tale, deve trovare profili di corrispettività senza ingiustificate duplicazioni.

La duplicazione invece si ha per i ricorrenti in relazione all'appartenenza di una categoria professionale e non rispetto alla loro capacità contributiva reddituale. Donde un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, delle disposizioni che la prevedono.

E) Non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 833/1978 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

L'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede — a differenza dell'art. 63 della stessa legge — al comma secondo, il riferimento alle variazioni del costo medio *pro-capite* del servizio sanitario per l'anno precedente al fine di determinare in concreto la quota annuale dovuta per contributo di malattia.

L'abbandono di tale criterio di riferimento comporta un'ingiustificata diversità di trattamento tra cittadini, nella quantificazione dei contributi a carico delle diverse categorie, come risulta dalle successive norme di adeguamento dei contributi stessi (disposizioni di cui al d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 e art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181).

F) Non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 14, primo comma, e secondo comma-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e 3, primo comma, lett. b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, per la mancata abolizione del contributo fisso di assistenza sanitaria per i redditi derivanti da pensione non soggetta a contributo di malattia.

In sede di conversione nella legge n. 638/1983 del d.-l. n. 463/1983 è stato introdotto il comma secondo-bis dell'art. 14 che ha abolito il contributo fisso nella generalità dei casi, tranne in quello in cui il professionista sia titolare di pensioni non soggette a contributo di malattia. In particolare risultano soggette a ritenuta per contributo di malattia le pensioni dei dipendenti statali (in ragione dell'1%) e non lo sono le pensioni I.N.P.S.

Per ciò che concerne l'attuale giudizio, risulta che l'ing. Vincenzo Giaconia, pensionato dell'I.N.P.D.A.I., è soggetto al pagamento del contributo fisso.

Ciò appare costituire violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 53, primo comma, della Costituzione perché il contributo fisso:

a) risulta dovuto in ogni caso, anche se il reddito professionale è inesistente o pressoché nullo (ipotesi che, nei casi di pensionati, ricorre in pratica assai spesso perché essi riescono a gran fatica, emarginati come sono dalla dinamica professionale anche per la loro età, a raggranellare qualche soldo);

b) appare dovuto nei confronti di pensionati *ex* lavoratori subordinati non statali che, durante la loro attività lavorativa dipendente hanno versato un contributo di malattia superiore a quello degli statali, i quali, continuando ad avere una ritenuta mite sulla pensione, non debbono invece pagare il contributo fisso (ad esempio: i dipendenti degli enti locali sono soggetti alla contribuzione pari al 2,90% sul loro stipendio, mentre invece gli statali risultano assoggettati ad un prelievo dell'1,15%).

La miglior soluzione, per evitare disparità di trattamento che non riposa su criteri ragionevoli, sarebbe stata quella di eliminare per tutti i pensionati (statali e non) il contributo fisso.

Per le considerazioni suesposte, sembra al tribunale che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa dei ricorrenti, meritino di esser sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dagli appellanti ed indicate nelle conclusioni del ricorso di appello depositato l'8 novembre 1984 e qui da intendersi qui integralmente richiamate;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento relativo.

Massa, addì 4 giugno 1985

(Seguono le firme)

87C0614

Ordinanza emessa il 28 marzo 1987 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Cutrano Giorgio ed altri e il Ministero del tesoro ed altro (Reg. ord. n. 279/1987).

Art. 31 della legge del 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - imposizione tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato - criteri di determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta - indeterminazione della spesa complessiva per il servizio prestato ed iniquità della ripartizione dei relativi oneri *pro-capite* (artt. 3, 35 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 24 marzo 1987;

RILEVA

Per una migliore comprensione dei termini della questione è opportuno sintetizzare il quadro normativo relativo alla determinazione dei contributi in parola a carico dei liberi professionisti.

Com'è noto, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha reso obbligatoria per tutti i cittadini l'assicurazione contro le malattie ed ha istituito, per il finanziamento del nuovo servizio, un apposito fondo annualmente determinato con legge di approvazione del bilancio dello Stato (art. 51).

Secondo l'art. 53, lettera *f*), al piano sanitario nazionale, approvato con legge dello Stato, è affidato il compito di stabilire «le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi della graduale unificazione delle stesse e dei relativi contributi, salvo provvedimenti di fiscalizzazione».

Ai cittadini non mutuati, in quanto soggetti all'obbligo della dichiarazione Irpef, l'art. 63 ha imposto di versare un contributo annuale per l'assistenza di malattia «calcolato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *pro-capite* dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie».

Invece, per i cittadini già assistiti da enti mutualistici, l'art. 57 ha demandato ad appositi decreti del Presidente della Repubblica, di provvedere, in conformità al piano sanitario indicato nell'art. 53 «a disciplinare l'adeguamento della partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche».

L'art. 76 ha affidato all'I.N.P.S. gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia fino alla «completa fiscalizzazione degli oneri sociali».

In attuazione di tali previsioni programmatiche l'art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57 della legge n. 833/1978 ha imposto, «a titolo provvisorio e salvo conguaglio», ai liberi professionisti «obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico» un contributo sociale di malattia «nella misura determinata per l'anno 1979 e comunque non inferiore a L. 125.000 annue». Successivi provvedimenti hanno progressivamente elevato il contributo scomponendolo in una somma fissa e in una quota percentuale del reddito libero-professionale assoggettato all'Irpef.

In attuazione dell'art. 57 della legge n. 833/1978 è stato emanato il d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, che ha disposto che il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 e maggiorato di una quota pari al 2% del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'Irpef, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. L'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 577, ha eliminato tale massimale, a decorrere dal 1° gennaio 1981, e precisato che la maggiorazione del 2% introdotta dal d.P.R. n. 538/1980 deve calcolarsi sul reddito relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. Il contributo percentuale dovuto dai liberi professionisti è stato elevato dal 2% al 3%, con decorrenza 1° gennaio 1982, dalla legge 24 giugno 1982, n. 181 e dal 3% al 4%, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Da ultimo l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel dare attuazione all'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti di cui al già citato art. 57, ha livellato le aliquote contributive attuando quella tappa intermedia necessaria per la futura fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia (art. 76).

Ciò premesso, è innegabile che la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 25 giugno 1986 lungi da risolvere (come si afferma dalla difesa del Ministero del tesoro) le questioni sottoposte all'esame della Corte, si limita a fornire la giustificazione sul piano politico-amministrativo e socio-economico della normativa sottoposta al suo vaglio senza peraltro disconoscere, attesa la transitorietà della vigente legislazione anzi, ammettendo, esplicitamente il sussistere della necessità di razionalizzazione del sistema di assistenza sanitaria sia sotto il profilo delle prestazioni che dal punto di vista contributivo. Che, poi, tale processo di razionalizzazione, specie per quel che attiene il secondo aspetto, non sia stato tuttora portato a termine, nonostante il tempo decorso dalla emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e malgrado le sollecitazioni della stessa Corte costituzionale, è dato certo ed incontrovertito. D'altro canto, il riconoscimento della complessità della problematica e della difficoltà di determinazione delle basi impositive dei contributi ed il semplice avviamento di un processo di futura razionalizzazione non risolvono certamente la questione poiché se neppure a fronte di esplicita richiesta di chiarimenti da parte della Corte la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Dicasteri del tesoro, del lavoro e della sanità furono in grado di fornire precisi elementi in ordine alle ragioni giuridiche e tecniche poste a fondamento della imposizione dei contributi sociali ed ai criteri di determinazione dei contributi di malattia imposti alle singole categorie nonché di indicare i dati relativi all'incidenza delle singole contribuzioni per categoria sul finanziamento globale del fondo nazionale per la sanità, è di tutta evidenza che la determinazione delle quote contributive a carico dei cittadini è stata sicuramente effettuata, ancora una volta, senza il rispetto della normativa prevista dagli artt. 53, 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in violazione del principio sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Né, a fugare i dubbi circa la costituzionalità del disposto dell'art. 31, n. 8, della legge n. 41/1986, è sufficiente l'asserita «assenza di specifica contestazione tributaria» o la mancanza di presupposti «di tassazione specifica per un richiesto servizio». Invero, ancorché alla imposizione di cui trattasi si attribuisca una connotazione di tipo social-solidaristico essa non può tuttavia sottrarsi al rispetto del principio costituzionale dettato dall'art. 53 della Costituzione secondo cui il concorso del cittadino alla spesa pubblica deve essere commisurato alla capacità contributiva del singolo; capacità contributiva che, sicuramente, non può essere desunta da elementi presuntivi ma che, al contrario, deve potersi dedurre attraverso la individuazione ed indicazione di elementi certi e determinati o — quantomeno — determinabili e ciò sia che il servizio venga configurato come una sorta di assicurazione obbligatoria, sia che venga ad atteggiarsi come tributo per il servizio, sia che si configuri come tassa.

In ogni caso devono essere indicati i criteri di proporzionalità e progressività. Per altro verso, la mancata determinazione del costo globale del servizio sanitario è di insormontabile ostacolo all'equo riparto della spesa stessa.

Ne consegue che la inosservanza degli indicati criteri, o meglio la loro mancata adozione, importa oltre che la violazione dell'art. 53, anche quella dell'art. 3 della Costituzione risultandone una ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini.

Alla stregua delle su esposte considerazioni, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, n. 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con cui vengono determinati i contributi di malattia senza tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale in riferimento sia ai predetti artt. 3 e 53 della Costituzione che al 35 della stessa è dato individuare, all'interno della stessa categoria dei lavoratori autonomi atteso che, ipotizzando la sommatoria di redditi da lavoro autonomo con quelli di altra natura per un ammontare complessivo superiore a quello di chi fruisce soltanto del primo tipo di reddito ne consegue la disparità di trattamento che si identifica nella situazione in forza della quale chi gode di un reddito complessivo più elevato viene a corrispondere un contributo minore con evidente lesione dell'art. 35 della Costituzione che garantisce e tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, principio che riferito ai predetti artt. 3 e 53 subisce limiti e condizionamenti.

Quanto sin qui considerato e tenuto conto che lo stesso art. 31 della legge n. 41/1986 aveva il palese proponimento di sviluppare il processo di perequazione contributivo individuando, quale presupposto necessario, l'adozione del piano sanitario nazionale, porta alla conseguenza che il sistema delineato attraverso l'art. 31 della legge predetta non può che ritenersi poco armonico rispetto ai principi costituzionali e di giustizia fiscale anche in relazione al fatto che la stessa Corte costituzionale, allo stato della legislazione anteriore alla legge n. 41/1986 aveva affermato il carattere contributivo della partecipazione alla spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, mentre il sistema introdotto dal predetto art. 31, soprattutto in relazione all'art. 63 della legge n. 833/1978 appare disattendere la concezione contributiva.

Infatti, ammesso per ipotesi, che nel previgente sistema la partecipazione alle spese del fondo sociale nazionale fosse da ritenere un «contributo speciale», appare incontestabile oggi che il preciso collegamento istituito tra obbligo contributivo e obbligo fiscale costituisce sintomo chiaro del venir meno di qualsiasi correlazione fra contributi e prestazioni.

D'altronde, la stessa Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 128/1966 ribadì il principio che «la partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche deve essere adeguata alla capacità contributiva individuale».

Il «precetto enunciato nell'art. 53 . . . va interpretato quale specificazione del generale principio di eguaglianza (onde lo si è anche definito "principio di eguaglianza tributaria" così Corte costituzionale n. 42/1980) nel senso che a situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi» (sentenze nn. 91 e 120 del 1972).

Dunque, le prestazioni imposte devono gravare in modo uniforme su soggetti di identica capacità contributiva, perché l'art. 53 acquista il valore di principio applicativo del più generale principio di eguaglianza (per tutti Lavagna: «La Costituzione italiana commentata con le decisioni della Corte costituzionale» Torino, 1970, 620), con la conseguenza che la violazione dell'art. 53 comporta inevitabilmente violazione anche dell'art. 3.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, ottavo comma, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione della Repubblica nella parte in cui i contributi di malattia vengono determinati senza alcuna previa valutazione del costo effettivo e globale dell'assistenza sanitaria di conseguenza che l'entità dei contributi stessi si appalesa non rapportata a quella della spesa sanitaria pro-capite che viene determinata, altresì, senza tener conto del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva così come previsto dall'art. 53 della Costituzione anche in riferimento della discriminazione verificabile all'interno della stessa categoria di lavoratori autonomi in relazione anche all'art. 35 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda la cancelleria perché provveda a notificare la presente ordinanza a tutti gli intervenuti nel presente giudizio non presenti all'udienza del 24 marzo 1987.

Così deciso in Palermo il 28 marzo 1987.

(Seguono le firme)

87C0615

Ordinanza emessa il 27 marzo 1987 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Marchesini Lorella e l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 280/1987).

Art. 13, terzo comma, del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dagli artt. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903: Previdenza e assistenza - pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - condizioni - elevazione del limite di età al ventiseiesimo anno per i figli del pensionato o dell'assicurato che frequentino corsi universitari - esclusione del diritto al godimento della pensione nel caso che prestino attività lavorativa retribuita (artt. 3 e 38 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 116 dell'anno 1986 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promosso da: Marchesini Lorella, residente in Modena, rappresentata e difesa dal proc. avv. Alberto Mori e presso di lui, in Modena viale Nicola Fabrizi, 119, elettivamente domiciliata attrice, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Modena, con sede legale in Roma; rappresentato e difeso dal proc. avv. Franco Saracini del suo ruolo professionale legale, elettivamente domiciliato, in Modena, viale L.A. Muratori, 201, presso la sede provinciale dell'istituto, convenuto.

In punto a: accertamento del diritto a pensione ai superstiti.

All'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 19 marzo 1987.

Esaminati gli atti del giudizio ed i documenti prodotti dalle parti.

Sentiti i difensori delle stesse parti.

A scioglimento della riserva formulata.

O S S E R V A

Alla ricorrente Lorella Marchesini venne assegnata una pensione ai superstiti con decorrenza dal 1° febbraio 1969 quale figlia di iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La prestazione assicurativa venne erogata anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età della titolare per essere costei studentessa universitaria (cfr. certificato 24 novembre 1984 dell'Università degli studi di Modena). Dispone infatti l'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, *sub* art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 come sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che il limite di età di diciotto anni fissato per il godimento della pensione assegnata ai figli dell'assicurato abili al lavoro è elevato al ventiseiesimo anno qualora essi frequentino l'Università e non prestino lavoro retribuito.

In relazione a tale condizione per la conservazione del diritto al trattamento pensionistico l'I.N.P.S., con provvedimento comunicato con nota del 21 aprile 1983, ha sospeso, per il periodo dall'1° novembre 1979 al 31 gennaio 1983, l'erogazione del trattamento pensionistico alla ricorrente, che nello stesso periodo aveva prestato attività lavorativa di impiegata dapprima alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Vignola e poi della ditta Carlo Morandi, addebitandole nel contempo l'indebito pagamento per detto periodo della somma complessiva di L. 8.958.915, somma ridotta poi a L. 5.820.815 per compensazione con i ratei di pensione spettanti alla Marchesini per il successivo periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 novembre 1983 (nota 19 ottobre 1984 dell'I.N.P.S.).

Per reazione alla pretesa dell'istituto assicuratore di ottenere da lei in restituzione l'importo della prestazione periodica erogata dal 1° novembre 1979 al 31 gennaio 1983, Lorella Marchesini ha chiesto l'accertamento giudiziale del suo diritto al trattamento pensionistico nonostante la prestazione da parte sua di lavoro retributivo, sollevando preliminarmente questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, della disposizione di legge che l'istituto assicuratore aveva applicato. L'I.N.P.S. per contro, con domanda riconvenzionale ritualmente proposta, ha sollecitato la condanna dell'attrice al pagamento della residua somma di L. 5.820.815 dalla ricorrente ancora dovuta per effetto del provvedimento di sospensione della pensione.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla sicurezza sociale, non è manifestamente infondata.

La diversità di trattamento, sotto molteplici riguardi, che il legislatore ha riservato ai superstiti dell'assicurato o del pensionato, a seconda che siano il coniuge od i figli, rileva nel caso in esame unicamente per quanto riguarda il diritto alla conservazione del trattamento pensionistico, diritto che è assicurato al coniuge superstite anche se presti lavoro retribuito e che è invece negato ai figli studenti di scuola media professionale o studenti universitari, qualora versino nella identica situazione personale di prestatori di lavoro retribuito. Infatti mentre al coniuge (che non è sempre e necessariamente il genitore dei figli dell'assicurato) la pensione indiretta o di reversibilità è incondizionatamente erogata fino a che egli non contragga un nuovo matrimonio (art. 3 del decreto-legge legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) ed anche se cumulata con un reddito da lavoro o con altro trattamento di pensione, per i figli superstiti il godimento della prestazione assicurativa, peraltro cronologicamente limitato, è condizionata alla frequentazione della scuola media o del corso legale di studi universitari, ma è per di più subordinato alla loro completa astensione da qualsiasi, anche minima, attività lavorativa lucrativa.

La diversificazione di disciplina legale della materia tra coniuge e figli, sopra evidenziata, non è razionalmente giustificabile e non appare conforme al principio di uguaglianza. Ove si consideri che nell'ipotesi di concorso del coniuge con i figli è a questi attribuita appena una quota del venti per cento della pensione diretta (percepita dal pensionato o virtuale) e che i figli studenti dovrebbero provvedere a tutte le loro esigenze di vita con un terzo di quanto percepisce a titolo di pensione il coniuge superstite, appare evidente come sia illogica o discriminatoria la disposizione che priva della prestazione assicurativa i figli che lavorino, i quali possono essere costretti a prestare opera lavorativa retribuita dalla inderogabile necessità di reperire i mezzi necessari per la continuazione negli studi e per la loro stessa sopravvivenza, e che conserva invece la stessa prestazione al coniuge, favorito anche per quanto riguarda la misura dell'erogazione periodica, senza alcun riguardo a quella circostanza (la prestazione di lavoro retribuito) nella ricorrenza della quale vengono invece penalizzati pesantemente altri strettissimi congiunti dell'assicurato, almeno quanto, se non più del coniuge in stato di bisogno.

Il trattamento riservato dalla legge ai titolari di pensione ai superstiti per la loro qualità di studenti appare altresì in contrasto, come esattamente posto in rilievo dalla difesa attrice nell'atto introduttivo del giudizio, con il diverso trattamento che il legislatore ha riservato ai percettori di altre prestazioni previdenziali o assistenziali ai quali è consentito di cumulare, sia pure entro limiti variabili e discrezionalmente fissati, la prestazione che a loro compete con redditi di lavoro o con redditi che possono anche essere di lavoro. Anche sotto tale profilo appare pertanto deteriore, rispetto ad altre situazioni omogenee od assimilabili alla loro, la condizione dei lavoratori studenti titolari di pensione ai superstiti, con violazione del principio di uguaglianza.

La norma in esame, come posto in rilievo dalla difesa attrice, non appare neppure in linea con l'art. 38 della Costituzione il quale impone sia assicurato ai lavoratori ed ai loro congiunti superstiti quanto necessario al soddisfacimento delle loro esigenze di vita. Non può pertanto, senza confliggere con il principio della sicurezza sociale, essere sancita per i pensionati studenti l'incompatibilità tra la percezione di una modesta quota del trattamento pensionistico che sarebbe spettata al genitore ed una qualsiasi attività lavorativa. Tale incompatibilità li priva della provvidenza in loro favore istituita al fine di aiutarli a prepararsi, con lo studio ed in condizioni meno sfavorevoli, a proseguire nel cammino prescelto ed appena iniziato.

In via subordinata e per l'avventualità che non sia ritenuta fondata al questione testé prospettata, è però configurabile, e va sollevata di ufficio in via gradata, una questione di legittimità costituzionale che trae origine dal rilievo che in altri casi il legislatore ha regolato diversamente il concorso tra il godimento di un trattamento di pensione e la percezione di un reddito di lavoro. Con riferimento ad altre prestazioni assicurative non è infatti prevista comunque la sospensione dell'erogazione della pensione, ma solo quando il reddito da lavoro sia di entità tale da superare il limite discrezionalmente fissato. Non è stata cioè disposta una incompatibilità assoluta tra pensione e lavoro ma una incompatibilità limitata e condizionata all'esplicazione di una attività lavorativa sufficientemente lucrativa.

A tale proposito appaiono omogenee e paragonabili tra loro la condizione degli studenti titolari di pensione ai superstiti e quella di coloro che siano titolari di pensione di invalidità di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Orbene mentre per i primi è prevista la sospensione della pensione qualora essi prestino una attività lavorativa qualsiasi, quindi in presenza di un reddito di lavoro anche minimo, per i secondi la sospensione è prevista solo quando il reddito di lavoro, autonomo e subordinato, sia superiore al triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, mentre disposizioni particolari sono dettate per i lavoratori agricoli autonomi (art. 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638). La diversità di trattamento delle due situazioni non appare conforme al principio di uguaglianza e permette di sollevare una questione di costituzionalità, l'accoglimento della quale consentirebbe ai pensionati studenti di conservare la prestazione ad essi assegnata tutte le volte in cui il loro reddito di lavoro non raggiunga quella misura che il legislatore ha ritenuto incompatibile con la percezione della pensione di invalidità, solitamente di ammontare ben superiore a quello della pensione ai superstiti che spetta ai figli dell'assicurato. Sarebbe inoltre più congiuntamente garantita l'osservanza dell'art. 38 della Carta costituzionale in altri casi in cui il reddito da lavoro è inferiore al limite giudicato sufficiente dal legislatore ordinario alle esigenze di vita del pensionato lavoratore. È evidente l'identità di ratio che impone un trattamento non dissimile di situazioni analoghe.

Le due questioni prospettate sono entrambi rilevanti. L'accoglimento sia della questione principale, come di quella subordinata, che nei termini in cui viene sollevata consentirebbe il riferimento al trattamento minimo del fondo pensioni di tempo in tempo fissato, sia per il passato come per il futuro, comporterebbe una modificazione determinante della normativa vigente, alla luce della quale l'intento giudizialmente perseguito dall'attrice è irrealizzabile ed è invece pienamente fondata la domanda riconvenzionale dell'I.N.P.S. In considerazione del modestissimo reddito di lavoro della ricorrente nel periodo che interessa, se fosse ritenuta fondata almeno la questione subordinata ne deriverebbe, per converso, l'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale di ottenere la restituzione della somma di L. 8.958.915, che risulterebbe dovuta e quindi non indebitamente erogata.

Il giudizio va pertanto sospeso e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

In via principale dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui prevede l'elevazione al ventunesimo ed al ventiseiesimo anno del limite di età per il godimento della pensione ai superstiti da parte dei figli del pensionato o dell'assicurato, che frequentino una scuola media professionale o l'Università, solo se costoro non prestino lavoro retribuito;

In subordine dichiara rilevante o non manifestamente infondata, con riferimento agli stessi art. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge perchè esclude il diritto dei figli del pensionato o dell'assicurato, che frequentino una scuola media professionale o l'Università, al godimento della pensione ai superstiti rispettivamente fino al ventunesimo ed al ventiseiesimo anno di età, qualora essi prestino lavoro retribuito, e non subordina invece l'acquisizione e la conservazione di tale diritto alle stesse condizioni stabilite dall'art. 8 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per il godimento da parte del pensionato della pensione di invalidità;

Sospende il giudizio ed ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notificazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 27 marzo 1987

(Seguono le firme)

87C0616

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 giugno 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto da Bonavitacola Oscar contro l'intendenza di finanza di Brescia (Registro ord. n. 281/1987).

Art. 10, lett. c), del d.P.R. 27 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - oneri deducibili - esclusione degli interessi passivi pagati all'E.N.P.A.S. per un mutuo garantito con la cessione del quinto dello stipendio (artt. 3, 47 e 53 Cost.)

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso proposto da Bonavitacola Oscar avverso silenzio rifiuto;

Letti gli atti;

Sentite le parti presenti;

Udito il relatore Carattoni avv. Giovanni;

RTENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questa commissione il 2 maggio 1985 il dott. Oscar Bonavitacola ha impugnato il silenzio-rifiuto della intendenza di finanza di Brescia in ordine alla domanda di rimborso di L. 193.000 per Irpef afferente all'anno 1980.

In fatto, il ricorrente aveva computato tra gli oneri deducibili dalla propria dichiarazione dei redditi sia gli interessi pagati alla Cariplo per un mutuo ipotecario, che quelli versati all'E.N.P.A.S. per un secondo mutuo rimborsabile con la cessione del quinto del proprio stipendio.

L'ufficio in sede di controllo rettificava la dichiarazione, ritenendo non deducibili gli interessi pagati all'E.N.P.A.S. perché non compresi tra quelli indicati nell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, provvedendo conseguentemente al rimborso della minor somma.

Secondo il ricorrente, invece, la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta, sulla base delle seguenti motivazioni, dedotte con memoria aggiunta ritualmente presentata:

1) l'art. 10, lett. c), del citato decreto sarebbe finalizzato al risparmio-casa ed il mutuo E.N.P.A.S. realizzerebbe l'identica finalità per essere stato il relativo ammontare utilizzato a decurtazione del mutuo ipotecario precedentemente contratto con la Cassa di risparmio; pertanto, gli importi versati anche all'E.N.P.A.S. costituirebbero onere deducibile a sensi dell'art. 10;

2) in ogni caso sussisterebbe la buona fede del contribuente per aver contratto il mutuo con l'E.N.P.A.S. ed effettuato il parziale rimborso del precedente mutuo Cariplo (circostanze pacifiche) prima della legge 13 aprile 1977, n. 114 (legge Pandolfi).

Ciò premesso, osserva la sezione che i suddetti argomenti, ancorché correttamente propettati, non possono essere condivisi non rispondendo a verità che l'art. 10 suindicato agevoli il risparmio finalizzato alla costruzione od all'acquisto della casa. È, invece, vero che i fini del mutuatario possono essere diversi, come è infatti rilevabile dal confronto con il successivo art. 58: del resto, fa difetto nella normativa qualsiasi cenno positivo a tale finalità, limitandosi la legge a prescrivere ai fini della deducibilità delle poste relative il solo vincolo della garanzia, non configurandolo, però, come rafforzamento dell'obbligazione privatistica della somma mutuata, ma quale prova capace di dimostrare la effettività dell'operazione ed impedire facili frodi fiscali attraverso dichiarazioni compiacenti.

La indubbia buona fede del ricorrente non ha, poi, rilevanza nel resente processo, essendo nei poteri del legislatore rimuovere facilitazioni destinate a realizzarsi in tempi futuri.

Ad avviso del collegio, dalle considerazioni che precedono consegue, dunque, che la *ratio* della norma è solo quella di consentire la capitalizzazione di risparmi futuri mediante lo strumento dell'agevolazione fiscale.

A questo punto, però, la sezione deve rilevare d'ufficio che, se la *ratio* obbiettata dalla norma è quella ora esposta, non appare né ragionevole, né comprensibile il trattamento tributario più favorevole riservato ad un mutuo ipotecario nei confronti di un mutuo egualmente a lungo termine, contratto con un ente pubblico, garantito dalla cessione di parte dello stipendio, oltre che da una fideiussione assicurativa: anche in tale diversa ipotesi può dirsi, infatti, egualmente raggiunta la prova della effettività dell'operazione, indipendentemente dalla sussistenza dell'ipoteca sull'immobile, evitandosi così ogni rischio di frode fiscale.

In conclusione, perciò, la norma dell'art. 10, così come attualmente formulata, incide nello stesso quadro di rapporti economico-sociali in maniera diversa nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, non assicura parità di trattamento tributario ai cittadini in presenza di presupposti sostanzialmente identici. Tale disciplina appare in contrasto con l'art. 47 della Costituzione nella parte in cui discrimina fra diverse forme di risparmio, favorendone alcune nei confronti di altre, violando, altresì, il principio che vuole i cittadini tenuti al pagamento delle imposte in ragione della loro pari capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).

P. Q. M.

La commissione tributaria di primo grado di Brescia, sezione decima, riservata ogni pronuncia sul merito del presente ricorso all'esito del giudizio di competenza della Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 5 dicembre 1985

(Seguono le firme)

87C0617

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da D'Errico Giovanni contro il Ministero dell'interno ed altro (Reg. ord. n. 282/1987).

Art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737: Impiego pubblico - personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza - sanzioni disciplinari - previsione della destituzione di diritto per diverse ipotesi di delitti indicati nella nuova legge sull'ordinamento della pubblica sicurezza - automaticità del provvedimento espulsivo (artt. 3, 76 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1654/1986 proposto da D'Errico Giovanni rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi de Sisto e Anna Maria Romagnino e presso il loro studio, in Roma, via Panaro, 14, elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine del ricorso, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, il capo della polizia *pro-tempore*, per l'annullamento del decreto di numero e data non conosciuti ed in corso di perfezionamento, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la cessazione dal servizio per destituzione di diritto con decorrenza 2 gennaio 1986, nonché di ogni atto presupposto, connesso, o consequenziale, tra cui — in particolare — il messaggio in data 24 gennaio 1986 prot. 33 D — 40674 a firma del capo della polizia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 dicembre 1986 la relazione del consigliere Calogero Piscitello e uditi, altresì, l'avv. Romagnino per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 maggio 1986 il sig. D'Errico Giovanni impugna il provvedimento (da numero e data non conosciuti ed in corso di perfezionamento) con il quale è stato disposto nei suoi confronti la cessazione dal servizio (quale agente scelto della polizia di Stato) per destituzione di diritto, con decorrenza 2 gennaio 1986.

Premesso in fatto che, a seguito di processo penale per l'imputazione del delitto di cui all'art. 72 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (perché, comandato di servizio di vigilanza presso una sede di partito, abbandonava il servizio, consegnando arma e giubbotto al collega rimasto a custodire l'obiettivo) il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena pecuniaria di L. 750.000 col beneficio di cui all'art. 163 del codice penale ed ha successivamente rinunciato all'appello proposto avverso detta decisione in quanto avrebbe ricevuto assicurazione, da parte di un funzionario della Questura di Roma, che non sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare, deduce i seguenti motivi;

1 - *Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.*

L'art. 1 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (concernente le sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di P.S. e la regolamentazione dei relativi procedimenti) dispone che le sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'amministrazione e per il servizio.

I successivi articoli puntualizzano la natura delle varie sanzioni e le modalità di applicazione.

Nel caso di specie — afferma il ricorrente — la sanzione non sarebbe stata graduata in rapporto alla quasi assoluta mancanza di gravità del fatto, alla sua incidenza sulla regolarità del servizio, alla compatibilità tra il precedente penale ed il mantenimento in servizio dell'impiegata, nonché alla personalità dello stesso.

L'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione, così come la «omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore» o la «grave negligenza in servizio» sono previsti dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 737/1981 rispettivamente, ai nn. 5, 9 e 10) come ipotesi punibili con la sanzione alternata della pena pecuniaria.

Nel caso di specie, il ricorrente si è allontanato (giustificatamente) dalla sede di servizio per due ore e per tale ragione è stato punito in sede penale in modo assai meno rigoroso di quanto è avvenuto in sede amministrativa.

L'istituto della destituzione di diritto inoltre, l'arcaico ed anticostituzionale, tanto che vari organi giurisdizionali hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale delle norme che lo prevedono per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2 - *Violazione del principio del giusto procedimento dell'art. 19 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.*

L'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 determina le modalità e le fasi attraverso cui deve svolgersi la istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, prevedendo una serie di oneri (a cominciare dalla contestazione dell'addebito) e la garanzia del contraddittorio.

Nel caso in questione non è stata espletata (né iniziata) alcuna istruttoria e l'interessato è venuto a conoscenza del provvedimento espulsivo solo con il messaggio (impugnato) notificatogli il 30 aprile 1986.

La concessione secondo cui la destituzione di diritto non costituirebbe sanzione disciplinare, essendo una mera conseguenza della condanna derivante direttamente dalla legge, non sarebbe applicabile al caso di specie, poiché l'art. 70 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (legge delega) prevede (al n. 7) la garanzia del contraddittorio con tutte le conseguenze difensive.

3 - *Illegittimità costituzionale del provvedimento ex art. 8, primo comma, lett. A, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.*

A) L'eccezione di incostituzionalità, viene sollevata con riferimento alla previsione della destituzione di diritto «per i delitti previsti dalla legge sul Nuovo ordinamento dell'amministrazione di P.S.», in quanto contrastante con gli artt. 76, 3 e 97 della Costituzione.

Il legislatore delegante, con l'art. 70 della legge n. 121/1981, ha vincolato il legislatore delegato a prevedere la destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché a regolamentare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari in base a criteri predeterminati tassativamente. Invece, la previsione della destituzione di diritto per la «condanna passata in giudicato per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della P.S.», non contiene alcuna specificazione in ordine alle varie ipotesi di delitti, sicuramente di gravità diversa (se non anche non gravi) previste dagli artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della citata legge n. 121/1981.

Conseguentemente, una ipotesi per la quale è stata inflitta una lieve multa (con il beneficio dell'art. 163 del codice penale), è stata del tutto illogicamente equiparata, ai fini della destituzione di diritto, ai delitti più gravi.

B) Per quanto concerne, poi, i criteri direttivi della legge delega, non è stato previsto (dal legislatore delegato) alcun procedimento per la irrogazione della sanzione disciplinare «destituzione di diritto», la cui assegnazione è stata addirittura rimessa ad un organo monocratico.

DIRITTO

L'impugnato provvedimento di destituzione di diritto del ricorrente (agente scelto della polizia di Stato) a seguito di condanna penale per l'imputazione del delitto di cui all'art. 72 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (perché l'interessato «comandato di servizio di vigilanza presso una sede di partito, abbandonava il servizio, consegnando arma e giubbotto al collega rimasto a custodire l'obiettivo») trova il suo giuridico fondamento nell'art. 8 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (che prevede detto provvedimento espulsivo, tra l'altro «per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione»).

La norma del decreto legislativo in questione, trae origine, a sua volta, dall'art. 70 della citata legge n. 121/1981 che, nell'indicare i principi e criteri direttivi per la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e per la regolamentazione del relativo procedimento, al n. 6 contempla, tra l'altro, la «previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione».

In quanto costituisce corretta applicazione delle norme sopra menzionate, il provvedimento impugnato sfugge alle censure di illegittimità (eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 già citato) formulate con i primi due motivi del ricorso.

È appena il caso di ricordare, infatti, che la destituzione di diritto, qualora se ne verifichino i presupposti, non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale all'amministrazione che deve adottare il relativo provvedimento e non comporta, pertanto, né alcuna valutazione della gravità dei fatti commessi né alcuna esigenza di procedimento istruttorio che assicuri all'interessato la possibilità del contraddittorio.

Per quest'ultima considerazione deve essere ritenuta manifestamente infondata anche l'eccezione di illegittimità costituzionale contenuta nel terzo motivo (*sub B*) sotto il profilo che i criteri direttivi della legge delega n. 121/1981 non prevedono alcun procedimento per la irrogazione della sanzione disciplinare «destituzione di diritto».

Non è manifestamente infondata, invece, la questione di legittimità costituzionale (contenuta al punto *A* dello stesso mezzo di gravame) sollevata, a carico dell'art. 8, primo comma, lett. *a*), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, con riferimento alla previsione della destituzione di diritto «per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza», in quanto contrastante con gli artt. 76, 3 e 97 della Costituzione.

Il legislatore delegante invero, aveva previsto la destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per «gravi» delitti non colposi, mentre il decreto delegato, prevedendo la sanzione espulsiva di diritto «per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della P.S., non contiene alcuna specificazione in ordine alla diversa gravità delle varie ipotesi di delitti configurate dagli artt. 72 e 78 della legge n. 121/1981, consentendo così (ed anzi imponendo) alla p.a. di applicare la sanzione della destituzione di diritto anche per una ipotesi di reato per la quale — come nel caso di specie — venga inflitta una lieve multa.

Al rilievo della testuale violazione di un principio espressamente posto dal legislatore delegante si accompagna, peraltro, la considerazione — manifestata da un orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa — del dubbio di legittimità costituzionale che, di per sé, suscitano quelle norme che prevedono l'istituto della destituzione di diritto con un carattere di rigidità tale da non consentire la graduazione della pena in relazione all'entità e alle specifiche esigenze dei singoli casi concreti (il che incide anche, ovviamente, sul buon andamento dell'amministrazione).

Deve, in questo senso, ricordarsi l'ordinanza n. 337 dell'8 giugno 1982 con la quale la quarta sezione, del Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 41 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (che ha esteso la normativa del t.u. del 1957 agli operai dello Stato), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che quelle norme vincolano l'amministrazione ad applicare la massima sanzione (qual'è la destituzione) «di diritto» e cioè senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla eventuale graduazione della sanzione in rapporto alla gravità del fatto ed alla sua incidenza sulla regolarità del servizio, nonché alla compatibilità fra il precedente penale e il mantenimento in servizio dell'impiegato.

Analoga espressione della tendenza sfavorevole all'applicazione di sanzioni disciplinari «rigide», cioè non graduabili in rapporto al caso concreto, deve ravvisarsi nelle ordinanze n. 15 del 29 giugno 1984 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e n. 468 della sesta sezione dello stesso Consiglio che hanno ritenuto non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lett. *a*), parte seconda, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto dell'impiegato condannato in sede penale, senza distinguere a seconda che trattisi di condanna per un delitto tentato o consumato.

Essendo fuori di dubbio la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio, data l'infondatezza delle censure di legittimità ordinaria rivolte contro l'atto impugnato, deve, quindi, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, disponendosi, altresì, la sospensione del giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, sotto i profili indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 76, 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, addì 10 dicembre 1986.

(Seguono le firme)

87C0618

Ordinanza emessa il 2 aprile 1987 dal pretore di Vigevano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Magnotti Pierangelo ed altri e l'I.N.P.S. ed altri (Reg. ord. n. 283/1987).

Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti - natura tributaria dei contributi - determinazione - misura comunque non inferiore a L. 648.000 annue - riferimento al «reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente» (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede nelle cause riunite promosse da Magnotti Pierangelo più 16 e Parea Renato più 4 nei confronti dell'I.N.P.S. nonché dei Ministeri del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I ricorrenti premesso di essere tutti iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali ed all'albo dei dottori commercialisti di Vigevano, hanno chiesto a questo pretore di dichiarare non dovuto il contributo di cui all'art. 31, ottavo, decimo, tredicesimo e quattordicesimo comma, della legge n. 41/1986 con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al rimborso in loro favore delle somme già corrisposte, e preliminarmente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale sul presupposto della illegittimità costituzionale dell'art. 31 suddetto.

Il convenuto Ministero del tesoro ha contestato le richieste avversarie deducendo che già la Corte costituzionale con sentenza del 1° luglio 1987, n. 167, ha rigettato numerose eccezioni sollevate relativamente al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, rilevando il carattere solidaristico e non mutualistico dello stesso ed escludendone quindi da un lato la natura tributaria e dall'altro il carattere discriminatorio tra le varie categorie.

Orbene deve rilevarsi che la Corte non ha tuttavia ancora esaminato questioni relative all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) il quale ha introdotto una disciplina che presenta - a giudizio del pretore - almeno due profili di incostituzionalità.

Preliminarmente va ricordato che la legge di riforma sanitaria n. 833/1978 con l'art. 63 ha reso obbligatoria per tutti i cittadini l'assicurazione per malattia a decorrere dal 1° gennaio 1980 ponendo anche a carico di coloro che non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, l'obbligo a versare un contributo per l'assistenza di malattia.

Allo stesso tempo ha previsto l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, rimettendo alla legislazione successiva la disciplina dell'«adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche.....».

In tal modo, l'entità del contributo è stato completamente sganciato dalla quantità e dal costo delle prestazioni sanitarie erogate, con la conseguenza che inevitabilmente il contributo in oggetto è venuto ad assumere una connotazione di vera e propria imposta sul reddito che costituisce per l'appunto il parametro di riferimento, per la quantificazione del contributo dovuto, in applicazione anche del principio enunciato dalla legge n. 833/1978 della tendenziale e completa «fiscalizzazione degli oneri sociali» (art. 76, secondo comma).

All'acquisto di tale connotazione dovrebbe conseguire la sottoposizione della disciplina legislativa in materia al principio costituzionale della progressività delle aliquote fissato dal secondo comma dell'art. 53 della Costituzione.

Al contrario nel caso di specie si rileva che l'art. 31 della legge n. 41/1986, nello stabilire che il contributo è dovuto sul reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta nell'anno 1985 fissa la percentuale del 7,5% fino a L. 40.000.000 e del 4% oltre lire 40 milioni e sino a lire 100 milioni, con ciò introducendo un principio chiaramente regressivo e quindi nettamente contrastante con la norma costituzionale in parola. Invero i redditi minori vengono ad essere colpiti in misura quasi doppia rispetto a quelli maggiori, mentre i redditi che superano i 100 milioni vanno addirittura esenti dal prelievo.

La disciplina in esame appare poi illegittima costituzionalmente anche indipendentemente dalla natura di imposta del contributo: infatti, è sicuramente contrario al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in fatto che ai redditi più alti venga complessivamente e proporzionalmente a corrispondere un contributo molto inferiore rispetto a quelli più bassi senza alcuna giustificazione (ad es. per un reddito di lire 30 milioni il contributo è di L. 2.250.000 in applicazione della percentuale del 7,5%; e per un reddito di lire 300 milioni il contributo è di L. 5.400.000, applicando una percentuale media dell'1,8%).

Prescinde pure dal riconoscimento della natura tributaria del contributo, la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame in relazione all'art. 53, primo comma, della Costituzione a norma del quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

Invero proprio perchè la riforma sanitaria, in ragione dell'aspetto previdenziale e della natura delle prestazioni (si pensi ad esempio all'attività preventiva), ha escluso una corrispettività tra queste ultime e i contributi, appare ancora più necessario che una corrispettività esista quantomeno sul piano della capacità contributiva: insomma, per il rispetto del principio costituzionale dovrebbero essere tenuti al versamento del contributo soltanto i cittadini titolari di un reddito tassabile e in ragione della propria capacità contributiva.

Ciò posto deve rilevarsi che l'art. 31 citato prevede, quale base imponibile per la quantificazione del contributo, il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef nell'anno precedente (con la franchigia di lire 4 milioni per i redditi dominicali, agrari, di fabbricati e di partecipazione): siccome reddito complessivo significa reddito al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta che non contribuiscono alla sua formazione, può accadere che il prelievo venga effettuato su un reddito che non esiste, con evidente violazione del principio della capacità contributiva.

La violazione appare ancora più rilevante se si considera che il contributo dovuto dai professionisti, con esclusione dei soggetti titolari da un reddito di lavoro dipendente o assimilato, non può comunque essere inferiore alla somma annua di L. 648.000: infatti la norma è stata interpretata nel senso (cfr. circolare I.N.P.S. n. 80, in atti) che il minimale scatti anche nel caso in cui il reddito complessivo Irpef dell'anno precedente, assoggettabile a contributo, sia pari a zero.

Sembra infine introdurre un'ulteriore ipotesi di disparità di trattamento la previsione secondo cui il minimale non deve essere corrisposto dal professionista che sia titolare anche di reddito da lavoro subordinato, da pensione e assimilato e ciò indipendentemente dall'entità del reddito stesso.

In conclusione, poiché la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano la partecipazione contributiva dei liberi professionisti al servizio sanitario nazionale, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, appare manifestamente infondata e altresì rilevante, in quanto la presente controversia non può essere decisa senza l'applicazione delle norme medesime, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale con la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vigevano, addì 2 aprile 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 2 aprile 1987 dal pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Tosi Giancarlo ed altri e I.N.P.S. ed altri (Reg. ord. n. 284/1987).

Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - imposizione tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato - criteri di determinazione - riferimento al reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta - indeterminazione della spesa complessiva per il servizio prestato ed iniquità della ripartizione dei relativi oneri pro-capite (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede nella causa promossa dall'avv. Tosi Giancarlo più 67 nei confronti dell'I.N.P.S. nonché dei Ministeri del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I ricorrenti premesso di essere tutti iscritti all'albo dell'ordine degli avvocati e procuratori presso il tribunale di Vigevano, hanno chiesto a questo pretore di dichiarare non dovuto il contributo di cui all'art. 31, ottavo, decimo, tredicesimo e quattordicesimo comma, della legge n. 41/1986 con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al rimborso in loro favore delle somme già corrisposte, e preliminarmente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale sul presupposto della illegittimità costituzionale dell'art. 31 suddetto.

Il convenuto Ministero del tesoro ha contestato le richieste avversarie deducendo che già la Corte costituzionale con sentenza del 1° luglio 1987, n. 167, ha rigettato numerose eccezioni sollevate relativamente al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, rilevando il carattere solidaristico e non mutualistico dello stesso ed escludendone quindi da un lato la natura tributaria e dall'altro il carattere discriminatorio tra le varie categorie.

Orbene deve rilevarsi che la Corte non ha tuttavia ancora esaminato questioni relative all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) il quale ha introdotto una disciplina che presenta - a giudizio del pretore - almeno due profili di incostituzionalità.

Preliminarmente va ricordato che la legge di riforma sanitaria n. 833/1978 con l'art. 63 ha reso obbligatoria per tutti i cittadini l'assicurazione per malattia a decorrere dal 1° gennaio 1980 ponendo anche a carico di coloro che non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, l'obbligo a versare un contributo per l'assistenza di malattia.

Allo stesso tempo ha previsto l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, rimettendo alla legislazione successiva la disciplina dell'«adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche.....».

In tal modo, l'entità del contributo è stato completamente sganciato dalla quantità e dal costo delle prestazioni sanitarie erogate, con la conseguenza che inevitabilmente il contributo in oggetto è venuto ad assumere una connotazione di vera e propria imposta sul reddito che costituisce per l'appunto il parametro di riferimento, per la quantificazione del contributo dovuto, in applicazione anche del principio enunciato dalla legge n. 833/1978 della tendenziale e completa «fiscalizzazione degli oneri sociali» (art. 76, secondo comma).

All'acquisto di tale connotazione dovrebbe conseguire la sottoposizione della disciplina legislativa in materia al principio costituzionale della progressività delle aliquote fissato dal secondo comma dell'art. 53 della Costituzione.

Al contrario nel caso di specie si rileva che l'art. 31 della legge n. 41/1986, nello stabilire che il contributo è dovuto sul reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta nell'anno 1985 fissa la percentuale del 7,5% fino a L. 40.000.000 e del 4% oltre lire 40 milioni e sino a lire 100 milioni, con ciò introducendo un principio chiaramente regressivo e quindi nettamente contrastante con la norma costituzionale in parola. Invero i redditi minori vengono ad essere colpiti in misura quasi doppia rispetto a quelli maggiori, mentre i redditi che superano i 100 milioni vanno addirittura esenti dal prelievo.

La disciplina in esame appare poi illegittima costituzionalmente anche indipendentemente dalla natura di imposta del contributo: infatti, è sicuramente contrario al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in fatto che ai redditi più alti venga complessivamente e proporzionalmente a corrispondere un contributo molto inferiore rispetto a quelli più bassi senza alcuna giustificazione (ad es. per un reddito di lire 30 milioni il contributo è di L. 2.250.000 in applicazione della percentuale del 7,5%; e per un reddito di lire 300 milioni il contributo è di L. 5.400.000, applicando una percentuale media dell'1,3%).

Prescinde pure dal riconoscimento della natura tributaria del contributo, la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame in relazione all'art. 53, primo comma, della Costituzione a norma del quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

Invero proprio perchè la riforma sanitaria, in ragione dell'aspetto previdenziale e della natura delle prestazioni (si pensi ad esempio all'attività preventiva), ha escluso una corrispettività tra queste ultime e i contributi, appare ancora più necessario che una corrispettività esista quantomeno sul piano della capacità contributiva: insomma, per il rispetto del principio costituzionale dovrebbero essere tenuti al versamento del contributo soltanto i cittadini titolari di un reddito tassabile e in ragione della propria capacità contributiva.

Ciò posto deve rilevarsi che l'art. 31 citato prevede, quale base imponibile per la quantificazione del contributo, il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef nell'anno precedente (con la franchigia di lire 4 milioni per i redditi dominicali, agrari, di fabbricati e di partecipazione): siccome reddito complessivo significa reddito al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta che non contribuiscono alla sua formazione, può accadere che il prelievo venga effettuato su un reddito che non esiste, con evidente violazione del principio della capacità contributiva.

La violazione appare ancora più rilevante se si considera che il contributo dovuto dai professionisti, con esclusione dei soggetti titolari da un reddito di lavoro dipendente o assimilato, non può comunque essere inferiore alla somma annua di L. 648.000: infatti la norma è stata interpretata nel senso (cfr. circolare I.N.P.S. n. 80, in atti) che il minimale scatti anche nel caso in cui il reddito complessivo Irpef dell'anno precedente, assoggettabile a contributo, sia pari a zero.

Sembra infine introdurre un'ulteriore ipotesi di disparità di trattamento la previsione secondo cui il minimale non deve essere corrisposto dal professionista che sia titolare anche di reddito da lavoro subordinato, da pensione e assimilato e ciò indipendentemente dall'entità del reddito stesso.

In conclusione, poiché la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano la partecipazione contributiva dei liberi professionisti al servizio sanitario nazionale, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, appare manifestamente infondata e altresì rilevante, in quanto la presente controversia non può essere decisa senza l'applicazione delle norme medesime, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale con la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vigevano, addì 2 aprile 1987

(Seguono le firme)

87C0620

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1987 dal pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Inturri Michele ed altri (Reg. ord. n. 285/1987).

Art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti (art. 112 Cost.).

IL PRETÒRE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

- 1) Inturri Michele nato Avola il 1° novembre 1935, ivi residente, via Nizza n. 70;
- 2) Vaccarisi Nunziata nata Avola 13 aprile 1941, ivi residente, via Nizza n. 70;
- 3) Magro Natale nato Avola 20 dicembre 1948, ivi residente, via Isp. Marino n. 7,

Imputati:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committenti ed esecutore dei lavori, eseguito la costruzione di un fabbricato di circa 157 mq in assenza della prescritta concessione edilizia. Acc. in Avola, c/da Piano del Bosco, il 28 ottobre e 17 novembre 1983;

b) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 2, primo comma, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere, in concorso tra loro nelle rispettive qualità di committente e costruttore, effettuato opere in conglomerato cementizio armato, nelle costruzioni di cui al capo a) senza la previa redazione di un progetto esecutivo redatto da un professionista abilitato iscritto nell'apposito albo. Acc. in Avola, il 17 novembre 1983;

c) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 2, secondo comma, e 13, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di committente e costruttore, effettuato la costruzione delle opere di cui al capo precedente senza la direzione di un professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo. Acc. in Avola, il 17 novembre 1983;

FATTO

A seguito di trasmissione del verbale di contravvenzione del comando dei vigili urbani in sede n. 133 del 28 ottobre 1983, i coniugi Inturri Michele e Vaccarisi Nunziata e Magro Natale venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

All'odierno dibattimento la difesa chiedeva dichiararsi la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, essendo stata presentata, in pendenza del giudizio, domanda di sanatoria ex art. 13 della richiamata legge, e produceva documenti a sostegno della predetta istanza.

Il pretore riteneva, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22 nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando l'impossibilità, o comunque il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il p.m., per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

DIRITTO

La questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non può essere deciso senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale della richiamata norma, dovendosi eventualmente dichiarare la sospensione del medesimo con le conseguenze di seguito esposte (sembrando la richiesta di sanatoria, ancorché ad un sommario esame, tempestivamente e legalmente proposta).

La questione stessa non appare manifestamente infondata.

Si osserva, infatti, con riferimento all'art. 112 della Costituzione:

l'art. 22 («Norme relative all'azione penale») dispone che «l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo» (primo comma), e che «nel caso si ricorra giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso» (secondo comma), con esplicito riferimento ai procedimenti amministrativi previsti dal precedente art. 13 per l'ipotesi di presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria;

tale sistema normativo appare applicabile non solo alle opere edilizie iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma anche a quelle iniziate e ultimate, come nel caso specifico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e il 17 marzo 1985 (cui non è applicabile, invece, il procedimento di sanatoria di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47/1985, urtando una tale possibilità contro l'espresso limite temporale fissato dallo stesso art. 31), dovendosi riconoscere efficacia retroattiva al citato art. 13; ne consegue, anche per le predette opere, la possibilità per l'imputato di estinguere il reato mediante il pagamento della somma prevista a titolo di oblazione;

il termine per la presentazione della domanda di sanatoria viene stabilito dall'art. 12 — per l'ipotesi che qui importa, di opere eseguite in assenza di concessione —, mediante il richiamo dell'art. 7 stessa legge, in novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, e comunque «fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative»;

discende da questo detto che, qualora il sindaco, come nella fattispecie in esame, ometta o ritardi i pur dovuti provvedimenti sanzionatori, viene di pari passo spostata in avanti il termine per la presentazione della domanda di sanatoria e, di conseguenza, si dilata nel tempo la possibilità che l'azione penale rimanga sospesa, in contrasto con il principio della obbligatorietà della stessa per il p.m.;

non appare decisiva, di contro, la circostanza che, a norma dell'art. 13, secondo comma, sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta, giacché il silenzio-rifiuto della p.a. può ben essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale:

in tal caso, com'è evidente, si inizierà un giudizio amministrativo inevitabilmente lungo e laborioso nel suo snodarsi nei diversi gradi. La eccessiva durata di tale giudizio, poi, solo parzialmente viene mitigata dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 22, prima ricordata, giacché l'obbligo di fissare l'udienza non appare rivestire alcun carattere di perentorietà ed anzi urta inevitabilmente contro la realtà dei tribunali amministrativi, già oberati di procedimenti e che vieppiù lo saranno proprio con riferimento al notevole numero di ricorsi che è agevole prevedere verranno presentati proprio nella materia *de qua*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara d'ufficio rilevante e manifestamente infondata in riferimento all'art. 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando la pratica impossibilità, o il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatoria per il p.m.;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Avola, addì 13 febbraio 1987

(Seguono le firme)

87C0621

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dal pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Marino Francesco ed altri (Reg. ord. n. 286/1987).

Art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - abusivismo edilizio - procedimento penale - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti e quelli eventuali delle successive impugnative - pratica impossibilità, o differimento *sine die*, dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa (art. 112 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

- 1) Marino Francesco nato ad Avola il 24 novembre 1943, ivi residente, via S. F. D'Assisi n. 31;
- 2) Lentini Giacomina, nata ad Avola il 13 ottobre 1946, ivi residente, via S. F. D'Assisi n. 31;
- 3) Trovato Salvatore, nato ad Avola il 2 gennaio 1944, ivi residente, viale Lido n. 110,

imputati tutti:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 17, lett. *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committente ed esecutore dei lavori, eseguito la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato di circa 92 mq in assenza della prescritta concessione edilizia. Acc. in Avola, in piazza Regina Elena, il 3 settembre 1984;

b) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in relazione al decreto Ministero dei lavori pubblici del 23 settembre 1981 per avere eseguito, in concorso tra loro, lavori di costruzioni di cui ai capi precedenti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio del genio civile di Siracusa. Acc. in Avola, il 3 settembre 1984;

c) il terzo inoltre: del reato p. e p. dagli artt. 4 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere omesso/ritardato di denunciare, nella sua qualità di costruttore, all'ufficio del genio civile, le opere di cui al capo *a*). Acc. in Avola, il 3 settembre 1984;

d) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 2, secondo comma, e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committente e costruttore, effettuato la costruzione delle opere di cui al capo precedente senza la direzione di un professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo. Acc. in Avola, il 3 settembre 1984;

e) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 2, primo comma, e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committente e costruttore, effettuato opere in conglomerato cementizio armato, nelle costruzioni di cui al capo a) senza la previa redazione di un progetto esecutivo redatto da un professionista abilitato iscritto nell'apposito albo. Acc. in Avola, il 3 settembre 1984.

FATTO

A seguito di trasmissione del verbale di contravvenzione del comando dei vigili urbani in sede n. 100 del 4 settembre 1984, Marino Francesco, Lentini Giacomina e Trovato Salvatore venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

All'udienza dibattimentale dell'11 luglio 1986 si procedeva nella contumacia del Trovato, regolarmente citato e non comparso, si interrogavano gli altri imputati e si esaminavano come testi i verbalizzanti. Alla successiva udienza del 21 novembre 1986, revocatasi l'ordinanza dichiarativa di contumacia, si interrogava il Trovato.

All'odierno dibattimento il difensore degli imputati chiedeva dichiararsi la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, avendo i medesimi presentato, nel corso del giudizio, domanda di sanatoria delle opere abusive ex art. 13 della richiamata legge.

Il pretore riteneva, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando l'impossibilità, o comunque il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il p.m., per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

DIRITTO

La questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non può essere deciso senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale della richiamata norma, dovendosi eventualmente dichiarare la sospensione del medesimo con le conseguenze di seguito esposte (sembrando la richiesta di sanatoria, ancorché ad un sommario esame, tempestivamente e legittimamente proposta).

La questione stessa non appare manifestamente infondata.

Si osserva, infatti, con riferimento all'art. 112 della Costituzione:

l'art. 22 («norme relative all'azione penale») dispone che «l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo» (primo comma), e che «nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso» (secondo comma), con esplicito riferimento ai procedimenti amministrativi previsti dal precedente art. 13 per l'ipotesi di presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria;

tale sistema normativo appare applicabile non solo alle opere edilizie iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma anche a quelle iniziate o ultimate come nel caso specifico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e il 17 marzo 1985 (cui non è applicabile, invece, il procedimento di sanatoria di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47/1985, urtando una tale possibilità contro l'esplicito limite temporale fissato dallo stesso art. 31), dovendosi riconoscere efficacia retroattiva al citato art. 13; ne consegue, anche per le predette opere, la possibilità per l'imputato di estinguere il reato mediante il pagamento della somma prevista a titolo di oblazione;

il termine per la presentazione della domanda di sanatoria viene stabilito dall'art. 13 — per l'ipotesi che qui importa, di opere eseguite in assenza di concessione —, mediante il richiamo all'art. 7 stessa legge, in novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, e comunque «fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative»;

discende da questo detto che, qualora il sindaco, come nella fattispecie in esame, ometta o ritardi i pur dovuti provvedimenti sanzionatori, viene di pari passo spostato in avanti il termine per la presentazione della domanda di sanatoria e, di conseguenza, si dilata nel tempo la possibilità che l'azione penale rimanga sospesa, in contrasto con il principio della obbligatorietà della stessa per il p.m.;

non appare decisiva, di contro, la circostanza che, a norma dell'art. 13, secondo comma, sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta, giacché il silenzio-rifiuto della p.a. può ben essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale: in tal caso, come è evidente si inizierà un giudizio amministrativo inevitabilmente lungo e laborioso nel suo snodarsi nei diversi gradi. La eccessiva durata di tale giudizio, poi, solo parzialmente viene mitigata dalla norma di cui al

secondo comma dell'art. 22, prima ricordata, giacché l'obbligo di fissare l'udienza non appare rivestire alcun carattere di perentorietà ed anzi urta inevitabilmente contro la realtà dei tribunali amministrativi, già oberati di procedimenti e che vieppiù lo saranno proprio con riferimento al notevole numero di ricorsi che è agevole prevedere verranno presentati proprio nella materia *de qua*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestante infondata in riferimento all'art. 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando la pratica impossibilità, o il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il p.m.;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

(Seguono le firme)

87C0622

Ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dal pretore di S. Angelo in Brolo nel procedimento penale a carico di Pizzino Giuseppe (Reg. ord. n. 287/1987).

Artt. 183, 213, 322, 190 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 15, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103: Radiocomunicazioni - impianti di ricetrasmisione di debole potenza non eccedenti l'ambito locale - decadenza dalla concessione governativa - protrazione delle attività di trasmissione oltre la pronunzia di essa - configurabilità del reato - trattamento differenziato tra il regime autorizzatorio della teletrasmissione via etere in ambito locale e quella più restrittiva, di natura concessoria delle ricetrasmissioni di potenza ridotta - ingiustificata compressione della libertà d'impresa (artt. 41 e 42 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti relativi al procedimento penale n. 128/1986 a carico di Pizzino Giuseppe, imputato del reato di cui agli articoli 1, 183, 195, n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, osserva:

IN FATTO

Con rapporto del 24 febbraio 1987 la direzione compartimentale PP.TT. per la Sicilia, ufficio secondo di Palermo, premesso che, con decorrenza 1° marzo 1985, il Ministero PP.TT. aveva rilasciato a Pizzino Giuseppe, quale amministratore della Radio Call Service S.r.l., con cessione per l'esercizio di un collegamento in ponte Radio ad uso privato; che in data 11 dicembre 1986 la direzione P.T. aveva pronunciato la decadenza di tale concessione, ai sensi degli artt. 218, ultimo comma, e 191 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in quanto il servizio veniva effettuato in contrasto con la concessione medesima; che nonostante ciò, la società Radio Call Service aveva continuato a svolgere la propria attività, denunciavano a questa A.G. il Pizzino, nella qualità, quale responsabile del reato p. e p. dagli artt. 1, 183, 195 n. 2 del d.P.R. n. 156/1973.

Disposta da questo pretore perquisizione domiciliare delle sedi della società con riserva di sequestro delle apparecchiature radio elettriche rinvenute, nelle more l'imputato a mezzo dei propri legali, depositava memoria nella quale sollevava, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 41 e 43 della Costituzione, deducendo, in particolare, che in forza dell'art. 41 «il diritto fondamentale di intraprendere attività economiche è sacrificabile solo in presenza di interessi maggiori e contrastanti, ravvisabile nel caso degli impianti radioelettrici solo nei limiti dovuti alla esigenza della sicurezza nazionale e di indisturbato espletamento del servizio pubblico di settore; mentre, l'art. 218, se erroneamente interpretato, sembra attribuire alla p.a. un potere discrezionale di controllo su aspetti dell'attività dei privati non interferenti con le sopra indicate esigenze» e che «per quanto riguarda l'art. 43 della Costituzione va precisato che questa norma consente la riserva allo stato in relazione ad una situazione-pericolo di monopolio o di oligopolio che non si può presentare per gli impianti radio-ricetrasmittenti in ponte radio, a potenza di emissione di soli 10 W, che a tale pericolo non hanno mai dato adito, e che quindi vanno disciplinati, in regime di libero mercato con il più legittimo regime autorizzatorio».

IN DIRITTO

Osserva il giudice come sicuramente rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata risulta la questione di (in) costituzionalità proposta come sopra dalla difesa, e che al vaglio della Consulta sia opportuno deferire anche le disposizioni dello stesso testo unico di cui agli artt. 183, 213 e 122 (tutte relative alla disciplina del potere concessorio attribuito nella soggetta materia alla p.a.) e quelle di cui agli artt. 190 e 191 del d.P.R. medesimo (alle prime correlate, e contenenti limiti e sanzioni disciplinari), per le ragioni che di seguito si sottomettono.

L'art. 195, n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per la parte che interessa il presente procedimento, punisce con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 l'esercizio di un impianto di telecomunicazioni da parte di colui che non abbia prima ottenuto la relativa concessione, se il fatto riguarda impianti radio-elettrici.

A tale ipotesi va, ovviamente, parificata quella relativa al caso di specie, caratterizzata dalla protrazione di siffatta attività successivamente alla pronuncia di decadenza della concessione (art. 218, ult. cpv., della legge citata) a suo tempo rilasciata all'imputato (1° marzo 1985) dalla competente amministrazione.

È chiaro che la configurabilità del reato è in questo caso subordinata alla ritenuta legittimità della pronuncia di decadenza emessa in danno della Radio Call Service; valutazione che, doverosamente, compete al Giudicante, attenendo al controllo di uno dei presupposti del reato stesso.

Non v'è, parimenti, dubbio che il giudice ove la pronuncia di decadenza dovesse considerarsi illegittima, dovrà procedere alla relativa disapplicazione e conseguentemente adottare formula assolutoria per il prevenuto perché il fatto non sussiste.

Senonché la legittimità della pronuncia di decadenza, nella specie, dipende dalla conformità costituzionale dalle norme che, nella soggetta materia, attribuiscono alla p.a. un potere concessorio anziché autorizzatorio (artt. 1, 183, 213 e 322 del d.P.R. citato) introducendo limiti e sanzioni a carico di privati (artt. 190, 191 e 218 del d.P.R. citato) coerenti con il sistema concessorio, ma estranei a quello autorizzatorio.

Il dubbio circa tale conformità appare al decidente non manifestamente infondato, con riferimento ai precetti di cui agli artt. 41 e 43 della Costituzione; e se esso coinvolge di riflesso la norma sanzionatrice di cui all'art. 195 del d.P.R. n. 156/1973, direttamente concerne quelle che ne costituiscono il presupposto, ossia, appunto, le disposizioni del d.P.R. n. 156/1973 anzi citate.

Ed invero, da tale regime normativo deriva che alla p.a. è attribuito un potere concessorio che mal si concilia con la configurazione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 41, secondo cui l'iniziativa economica privata è libera col solo limite che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Interpretando l'art. 41 della Costituzione la Consulta ha avuto più volte cura di affermare che l'iniziativa economica privata è soggetto di una particolare tutela costituzionale, alla cui stregua essa forma oggetto di un vero e proprio diritto di libertà, il cui nucleo (l'esercizio di attività imprenditoriale) non può essere in alcun modo compresso dal legislatore; i limiti che quest'ultimo, in vista del perseguimento di un'utilità sociale può imporre allo svolgimento dell'impresa, non devono infatti condurre ad uno snaturamento del diritto stesso, ovvero, essere così penetranti da renderne eccessivamente arduo l'esercizio (tra le più recenti con richiamo alla costante giurisprudenza, vedi decisione 25 marzo 1980, n. 36).

Anche la dottrina costituzionalistica riconosce che l'esercizio dell'attività imprenditoriale è riconducibile sotto l'egida di un diritto di libertà (cfr Luciani - La Produzione economica privata nel sistema costituzionale Padova 1983, 45; Baldassare Iniziativa economica privata in enciclopedia del diritto *ad vocem*).

Ne consegue che la disciplina legislativa di attività imprenditoriale che ne assoggetta lo svolgimento ad un regime propriamente concessorio, appare in insanabile contrasto con la richiamata norma costituzionale, la quale, configurando tale esercizio in termini di libertà, non ammette alcuna riserva della relativa attività al pubblico potere, ma esige che essa sia riconosciuta appannaggio inalienabile del cittadino.

L'intervento dell'autorità amministrativa non può quindi che svolgersi, per aderire ai dettami costituzionali che garantiscono la Libertà d'impresa, nelle forme e coi moduli del potere autorizzatorio.

Può osservarsi, ancora, ove ne fosse bisogno, che la stessa Corte costituzionale, sia pure come semplice *obiter dictum* ha riconosciuto che l'attività considerata rientra, a buon diritto, tra quelle che, in quanto coperte dalla tutela costituzionale ex art. 41, sono soggette ad un regime di semplice autorizzazione; la ben nota sentenza n. 202/1976, infatti, occupandosi della installazione ed esercizio di impianti per la teletrasmissione via etere in abito locale, ha affermato l'esigenza che essa sia sottoposta ad un «previa autorizzazione statale».

Se tanto vale per queste trasmissioni, non v'è ragione di ritenere che a diverso regime siano sottoponibili le trasmissioni via etere a mezzo di ricetrasmittenti, attraverso apparecchi di debole potenza; se le une possono liberamente svolgersi, ed appaiono limitabili solo attraverso regime autorizzatorio, analogamente deve ritenersi per le seconde.

Tali considerazioni portano, infine, ad escludere che l'attività in esame, possa formare oggetto di una riserva originaria ai pubblici poteri ex art. 43 della Costituzione; riserva della quale, peraltro, non si saprebbe scorgere la ratio in alcuna delle eccezionali situazioni giustificative indicate dall'articolo stesso.

È da osservare infatti che la limitatissima potenza degli impianti ed il loro uso in sede esclusivamente locale non consentono di configurare alcun pericolo di concentrazioni monopolistiche, mentre sfugge del tutto il fondamento di una pretesa essenzialità del servizio pubblico così espletato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 213, 322, 190, 191, 218, 195, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come mod. dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui sottopongono a regime concessorio l'esercizio di impianti di telecomunicazioni (artt. 183 e 213) ponendo le condizioni per il rilascio della concessione (art. 322), la estinzione della concessione anche per decadenza (artt. 190 e 191), facendo salva la facoltà della p.a. di pronunziare la decadenza della concessione in via cautelare (art. 218, ultimo comma), e prevedono la pena dell'arresto e dell'ammenda (art. 195, n. 2) per che esercita dopo e nonostante la pronunzia di decadenza della concessione, un impianto di telecomunicazioni non ad ampio raggio, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Ordina sospendersi il procedimento penale n. 128/1987 contro Pizzino Giuseppe, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 183, 195, n. 2, del d.P.R. n. 156/1973;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica a cura della cancelleria della presente ordinanza all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nonché ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

S. Angelo di Brolo, addì 24 marzo 1987

(Seguono le firme)

87C0623

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Foggia sul ricorso proposto da Giannella Nicola contro l'ufficio imposte dirette di Foggia (Reg. ord. n. 288/1987).

Art. 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 10, n. 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta in genere - riscossione della imposta dovuta sui redditi dichiarati - iscrizione al ruolo - termini (art. 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza nell'udienza del giorno 27 gennaio 1987, nel giudizio tra Giannella Nicola e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foggia, relativo ad opposizione a ruolo per l'Irpef/1980;

Rilevato che l'ufficio delle imposte dirette di Foggia, a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata da Giannella Nicola con il Mod. 740/81 per i redditi dell'anno 1980, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, ha iscritto a ruolo, nella cartella di pagamento dell'esattoria comunale di Foggia, emissione aprile 1984, al di lui nome l'importo di L. 2.198.000 a titolo d'imposta Irpef per l'anno 1980, oltre soprattassa ed interessi;

Rilevato che contro detta iscrizione a ruolo il contribuente ha presentato rituale ricorso a questa commissione opponendo l'incostituzionalità, per eccesso di delega, degli artt. 36-bis, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo attuale;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, all'oggetto: delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, che al n. 6 dell'art. 10 indica i limiti — tra l'altro — per la riscossione, anche per assicurare la tutela dei contribuenti

e semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi, nonché attuare una migliore disciplina nel sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli e, — testualmente — prescrive «che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno o esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguire prima della pubblicazione dei ruoli»;

Rilevato che il termine, a pena di decadenza, per l'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati veniva indicato, nel testo iniziale dell'art. 7 del d.P.R. n. 602/1973, entro dodici mesi dalla fine dell'anno o dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce (primo comma), e che, anche il nuovo testo, sempre del primo comma dell'art. 17, così come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, confermava al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione la data per l'iscrizione a ruolo delle imposte riscuotibili, e tanto in perfetta sintonia con le regole fissate dalla legge di delega;

Considerato che il d.P.R. 27 settembre 1979, n. 606, con l'art. 1, modificando il testo dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dal d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, ha indicato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione il termine per la liquidazione delle imposte dovute, mentre con l'art. 2, sostituendo completamente il primo comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 ha prolungato nel tempo il termine per l'iscrizione e per la consegna dei ruoli all'intendenza di finanza, equiparandolo a quello indicato dal primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, e, cioè, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

Ritenuto che appare fondato il sospetto di eccesso di delega, da parte del Governo, nella stesura del vigente testo dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, e, quindi, di violazione dell'art. 76 della Costituzione essendo stato modificato in pejus il limite fissato dal n. 6 dell'art. 10 della legge n. 825/1971 (31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione), mentre non lede alcun diritto del contribuente il testo ora vigente dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in quanto attiene solo la liquidazione e non pure la riscossione dell'imposta dovuta;

Atteso che la risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale appare pregiudizievole ai fini della decisione del giudizio;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 10, n. 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Foggia, addì 24 febbraio 1987

Il presidente: GERVASIO

87C0624

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1987 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra il Consorzio comuni di S. Colombano e Cuornè e il Ministero del tesoro ed altri (Reg. ord. n. 289/1987).

Art. 30-bis e 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131: Impiegati enti locali - collocamento a riposo con benefici combattentistici - oneri finanziari a carico di datore di lavoro diverso dallo Stato - insufficiente indicazione dei mezzi per farvi fronte - previsione dell'automatica declaratoria di estinzione dei procedimenti pendenti (artt. 24, 81 e 113 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5273/75 r.g. promossa dal Consorzio comuni di S. Colombano, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Torino, via Perrone, 16, presso lo studio dell'avv. Paolo Catalano che lo rappresenta e difende per delega come in atti, attore, contro il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro-tempore con l'avvocatura distrettuale dello Stato, convenuto e contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), in persona del suo commissario pro-tempore, elettivamente

domiciliato in Torino, via Meucci, 2, presso lo studio dell'avv. Alcide Dogliotti che lo rappresenta e difende per delega come in atti, convenuto, e contro Minelli Fiore, elettivamente domiciliato in Torino, via Maria Vittoria, 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Razzini che lo rappresenta e difende per delega 26 gennaio 1976, convenuto. Udenza di spedizione: 13 febbraio 1987;

Ritenuto che il Consorzio di segreteria tra i comuni di San Colombano e Cuornè ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-*bis* e 30-*ter* della legge 26 aprile 1983, n. 131, in relazione agli artt. 24, 81, 113 della Costituzione;

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definitivo indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale perchè dall'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 30 *ter* dipende la prosecuzione del giudizio e l'esame del merito e dall'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* dipende l'accoglimento della domanda avanzata in via principale e nel merito dalla parte attrice;

Ritenuto che le questioni sollevate non sono manifestamente infondate:

a) l'art. 30-*bis*, disposto al fine di colmare la lacuna che presentava l'art. 6 della legge n. 824/1971 che addossava «ad enti, rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte» (come rilevato dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma con sentenza n. 92/1981) non è idoneo a colmare la lacuna medesima; statuendo che siano utilizzati da parte degli enti «o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi» la norma appare tuttora contraria al principio sancito dall'art. 81 della Costituzione; l'indicazione dei mezzi, ivi prevista, per far fronte alle nuove e maggiori spese comporta l'individuazione delle entrate che possono venire all'uopo aumentate o delle spese che possono ridursi o degli accantonamenti su cui si può incidere; non è sufficiente il generico riferimento (tale appare l'indicazione contenuta nella norma impugnata) alle entrate dell'ente;

b) l'art. 30-*ter* appare incompatibile con i principi contenuti negli artt. 3, 24, 113 della Costituzione; la disposizione, prevedendo l'automatica declaratoria di estinzione del procedimento pendente, vanifica per le parti la facoltà di agire a garanzia di posizioni giuridiche soggettive e fa venire meno per le medesime qualsiasi possibilità di tutela giurisdizionale;

Ritenuto che pertanto occorre disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il presente giudizio;

P. Q. M.

Visti gli artt. 279 del c.p.c. e 23 della legge 11 aprile 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30-*bis* e 30-*ter* della legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate dalla parte attrice in relazione agli artt. 24, 81 e 113 della Costituzione;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile *bis* del tribunale di Torino in data 13 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

87C0625

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1987 dal pretore di Venasca nel procedimento civile vertente tra Tassone Mariangela e l'ufficio imposte dirette di Saluzzo ed altra (Reg. ord. n. 290/1987).

Art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Imposte dirette - procedura esattoriale - riscossione coattiva della imposta - atti esecutivi - inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione - conseguente impossibilità per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione (artt. 24, 102 e 113 Cost.).

IL PRETORE

Premesso che in data 7 maggio 1986 Mariangela Tassone proponeva ricorso contro l'esecuzione esattoriale promossa dall'esattoria di Sampeyre, su delega dell'esattoria di Verzuolo, per le seguenti somme dovute dal marito Bruno Cischino: per Irpef relativa al 1981 e accessori L. 22.150.760; per Ilor relativa allo stesso anno e accessori L. 5.513.460.

La ricorrente esponeva che il pignoramento era avvenuto ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, su una casa di sua esclusiva proprietà sita in Frassino, nel mandamento di Venasca, in quanto ella era stata ritenuta responsabile solidale del debito di imposta del marito, col quale viveva sin dal 1978 in regime di separazione dei beni, per il fatto di aver sottoscritto per errore e in modo inconsapevole la dichiarazione dei redditi congiuntamente al marito. La stessa eccepiva:

a) che in base all'art. 17 predetto la responsabilità solidale è applicabile soltanto al debito dell'Irpef non a quello dell'Ilor;

b) l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, per quanto riguarda la solidarietà del debito dell'Irpef;

c) l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con gli articoli 24, 3, 102 e 113 della Costituzione.

Concludeva chiedendo che fosse dichiarato che la ricorrente non era responsabile per il debito di imposta del marito ed inoltre, con memoria integrativa del 19 maggio 1986, che fosse disposta la sospensione dell'esecuzione immobiliare in corso.

Il pretore, con decreto del 26 maggio 1986, ritenuta la propria competenza, quantomeno quale giudice dell'esecuzione, ritenuto che le eccezioni di merito della ricorrente apparivano sorrette da *fumus boni iuris* e quelle di illegittimità costituzionale non manifestamente infondate, ritenuto che dall'effettuazione della vendita il bene pignorato avrebbe subito una vicenda giuridica non suscettibile di eliminazione e di ritorno alla situazione precedente, ordinava la sospensione della esecuzione esattoriale e disponeva la comparizione delle parti.

L'Amministrazione delle finanze dello Stato si costituiva in giudizio col patrocinio dell'avvocatura dello Stato di Torino, che depositava e scambiava memoria, nella quale non contestava la narrativa dei fatti esposti dalla ricorrente, ma si limitava sostanzialmente a rilevare che:

a) nessun giudice, né ordinario né speciale, quindi neppure il pretore, ha giurisdizione per concedere il provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale, spettando tale potere all'intendenza di finanza in via amministrativa;

b) non è ammesso ricorso ex art. 700 del c.p.c. quando la materia del contendere non rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Concludeva chiedendo la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione e la reiezione del ricorso, col favore delle spese di giudizio.

Dopo la produzione di ampia documentazione effettuata da entrambe le parti su invito del pretore, la causa è stata assunta a riserva sulle istanze dell'avvocatura dello Stato.

Ciò premesso, osserva il giudicante, in

FATTO E DIRITTO

che il ricorso in esame appare fondato nei limiti che si espongono.

È innegabile che il pretore sia giudice dell'esecuzione nella così detta esecuzione esattoriale (v. art. 45 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e che in tal modo svolga una funzione giudiziaria e non amministrativa. Pertanto il pretore ha il dovere, tra l'altro, di controllare la sussistenza e la regolarità dei presupposti in base ai quali si effettua l'esecuzione e in particolare la sussistenza e la regolarità del titolo esecutivo.

La legge 13 aprile 1977, n. 114 — Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — e l'art. 17, in particolare, si riferiscono esclusivamente all'Irpef. Sul punto l'avvocatura dello Stato non ha contraddetto la tesi della ricorrente, riconoscendone implicitamente la sua fondatezza.

Né vi sono altre norme che prevedono la solidarietà del coniuge per l'Ilor.

Risulta pertanto accertato che uno dei due titoli esecutivi per cui si procede ad esecuzione è tale solo in apparenza. In realtà esso è stato formato al di fuori di qualunque previsione normativa (sarebbe come se di fronte all'infruttuosità di un'esecuzione, l'Amministrazione finanziaria o l'esattore, «inventando» rapporti di solidarietà passiva che non hanno alcun sostegno in norme giuridiche, ritenessero solidali e assogettabili all'esecuzione... tutti i parenti del debitore e persino i suoi vicini!).

Per quanto riguarda l'interpretazione dello stesso art. 17, in relazione alle questioni concernenti l'Irpef, si osserva che dai documenti prodotti risulta che la ricorrente ha adito la commissione tributaria di primo grado di Saluzzo sostenendo:

a) che la dichiarazione fu presentata congiuntamente in un caso vietato dalla legge e che a riprova di ciò l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saluzzo aveva scisso le due posizioni, riliquidando l'Irpef separatamente per i due coniugi; pertanto lo stesso comportamento dell'Amministrazione finanziaria confermerebbe l'inapplicabilità dell'art. 17 al caso in esame (se la norma, per mancanza di presupposti, non si applica in senso favorevole al contribuente, ai fini delle detrazioni di imposta, per le stesse ragioni, non si può applicare in senso sfavorevole al contribuente, ai fini della solidarietà);

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, come già detto.

Il procedimento è ancora in corso.

Non è competenza di questo giudice decidere tali questioni.

In particolare, sarà il giudice tributario che potrà eventualmente sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, perché è quel giudice che è chiamato ad applicare tale norma.

In questa sede, quindi, non può accogliersi l'istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione all'incostituzionalità dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, poiché la questione risulterebbe irrilevante nel presente giudizio. Si deve però rilevare, in via meramente incidentale, che le questioni non appaiono pretestuose, ma sorrette da *fumus boni iuris*: tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata dalle commissioni tributarie di Napoli e di Roma.

Chiarito in questo modo il caso, per il vero abbastanza complesso, risulta evidente che vi è un rapporto di pregiudizialità tra le questioni pendenti avanti la giustizia tributaria e il presente procedimento. Le questioni che in quella sede si discutono non sono certo marginali, poiché portano ad accertare se l'esecutata è debitrice, in virtù dell'esistenza o meno di un vincolo solidale, dei tributi dovuti dal marito.

Secondo i principi generali che regolano il procedimento esecutivo per espropriazione, la presente esecuzione dovrebbe venire sospesa, in base al disposto degli articoli 623 e 624, concorrendovi gravi motivi (sul *fumus boni iuris* si è già detto, sull'irreparabilità dei danni si dirà in seguito).

Ma la possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione è impedita dall'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nel secondo comma, dispone che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del c.p.c. non sono ammesse e nel primo comma limita la possibilità di sospensione dell'esecuzione al caso dell'opposizione di terzo.

In mancanza di queste norme, sarebbero sicuramente ammissibili sia l'opposizione all'esecuzione, sia la sospensione dell'esecuzione, poiché l'art. 45 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che «il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, è disciplinato, . . . , dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile . . . ».

Questo pretore concorda con la ricorrente e con altri giudici di merito in ordine alla mancanza di tutela giurisdizionale a cui il contribuente si trova esposto a causa di tale norma, la quale si appalesa assolutamente criticabile sotto il profilo costituzionale.

Di certo non può essere considerata tutela giurisdizionale la possibilità di chiedere la sospensione all'intendente di finanza, che non può assimilarsi, sotto nessun profilo, all'autorità giudiziaria, né ordinaria, né speciale. È di evidente abnormità e assurdità la disposizione che dà la facoltà ad una delle parti in causa, anche se parte pubblica, nel senso di portatrice di un interesse generale, di ergersi a giudice della controversia e di disporre a suo insindacabile giudizio la sospensione o meno dell'esecuzione.

Il caso in esame, per gli aspetti riferentisi all'Ilor, sopra evidenziati, è emblematico: di fronte a precisa e chiara contestazione del cittadino, l'Amministrazione finanziaria, pur costituita in giudizio, si limita a tacere. Ma se le doglianze del cittadino sono fondate, per qual motivo l'Amministrazione finanziaria, in adempimento del suo dovere di correttezza e di rispetto delle leggi, non rinuncia all'esecuzione per la parte che riguarda il recupero dell'Ilor? Certo è, ed è principio fondamentale del diritto sin dall'antichità, che chi è parte in causa non può essere giudice della controversia!

La Corte costituzionale si è già pronunciata in questa materia con sentenza del 1° aprile 1982, n. 63, ma le questioni esaminate e decise in quella sede sono in gran parte diverse. In tale sentenza la Corte esaminò una serie di questioni legate al fatto che nel nostro ordinamento positivo non è consentito al giudice tributario disporre la sospensione del procedimento di riscossione coattiva dei tributi. Tra le varie argomentazioni a sostegno della decisione

la Corte ricordò che l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede un regime di progressiva esecutività della pretesa tributaria, ma non indicò quale fosse il rimedio nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria avesse violato questa norma.

Nel presente caso invece il problema viene posto con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione.

L'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione lo riduce al rango di organo amministrativo, come ha giustamente osservato il pretore di Pergine Valsugana nell'ordinanza del 9 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1982).

Essendo in corso un'esecuzione, il giudice dell'esecuzione non può venir espropriato delle questioni inerenti ad una possibile opposizione all'esecuzione e all'eventuale sospensione della stessa a favore di un organo amministrativo, perché ciò significa negare al cittadino una tutela giurisdizionale efficace su tali questioni. Si noti che la norma in esame consente di giungere all'aberrazione estrema di impedire al contribuente che avesse pagato di opporsi ad un'esecuzione ingiustamente promossa contro di lui nonostante l'avvenuto pagamento.

La possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell'esattore, dopo che sia terminata l'esecuzione, è un rimedio del tutto apparente e non efficace:

per i tempi e i modi di tale giudizio;

perché è limitato al caso di colpa dell'esattore, il quale è l'unico possibile convenuto di tale giudizio, con esclusione dell'Amministrazione finanziaria; è pertanto esclusa la risarcibilità del danno provocato dalla pubblica amministrazione (si pensi al caso di duplicazione per errore materiale dell'iscrizione a ruolo);

perché non è possibile la reintegrazione in forma specifica, essendo irreversibile la nuova situazione giuridica che si determina con la vendita a un terzo del bene oggetto di esecuzione; chi subisce ingiustamente l'espropriazione non rientrerà più in possesso del suo bene, anche nei casi in cui tale bene aveva un valore affettivo immenso (si pensi alla casa di famiglia ereditata dal padre).

Incidentalmente si osserva che l'attuale sistema normativo altro non è che la reintroduzione mascherata nel nostro ordinamento del principio del *solve et repete*, già dichiarato incostituzionale, come ha giustamente osservato il pretore di Caltanissetta nell'ordinanza del 20 aprile 1985 (*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1985).

Il sistema instaurato dal legislatore, di impossibilità per il cittadino di proporre opposizione all'esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione stessa o avanti a qualunque altro giudice, nonché dell'impossibilità per il giudice di disporre la sospensione dell'esecuzione, si risolve chiaramente in una vera e propria negazione della tutela giurisdizionale sancita e riconosciuta solennemente dalla Costituzione con gli artt. 24 e 113.

Pertanto appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, in relazione agli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione; poiché la questione è rilevante ai fini del presente giudizio, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In considerazione dei gravi dubbi di costituzionalità e della gravità del caso in esame, va confermato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 e 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento agli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione, per le ragioni di cui in parte motiva;

Conferma la sospensione dell'esecuzione esattoriale di cui si tratta, già disposta con decreto del 26 maggio 1986;

Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Venasca, addì 12 gennaio 1987

Il vice pretore on. regg.: BOSCHERO

Ordinanza emessa il 5 giugno 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Berton Massimo contro l'ufficio ii.dd. di Milano (Registro ord. n. 291/1987).

Art. 10, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - oneri deducibili - spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria - deducibilità in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali (artt. 3, 33, 34 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Rilevato che, alla lett. F) dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, appare meritevole di approfondimento d'indagine sulla costituzionalità del disposto che riconosce la deducibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali, sotto il profilo della disparità di trattamento, tenuto presente la parità dell'efficacia giuridica dei titoli di studio rilasciati, e cioè delle lauree, per esempio, laurea in economia e commercio e laurea della stessa disciplina o in altre conseguite presso l'Università Cattolica;

Ritenuto che tale sperequazione si traduce in una disparità di trattamento del cittadino, in base all'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 33, 34 e 53 della Costituzione, perché il cittadino ha diritto allo studio e pertanto al riconoscimento da parte dello Stato della deducibilità degli oneri relativi all'esercizio di tale diritto;

Ritenuto che tale situazione così come disciplinata attualmente dall'art. 10, lett. f), della sopracitata legge, appare costituzionalmente illegittimo e che per tanto la questione, rilevata di ufficio, appare fondata, in quanto determinante del presente giudizio;

P. Q. M.

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. F), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Milano, addì 5 giugno 1986

Il presidente della sezione trentaseiesima: CARCASIO

87C0627

Ordinanza emessa il 18 marzo 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Monza sul ricorso proposta da Daviddi Pierino (Reg. ord. n. 292/1987).

Art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Imposta in genere - procedimento tributario - pena pecuniaria e soprattassa - obbligazione solidale a carico del rappresentante del soggetto inadempiente - mancata previsione della notifica all'obbligato solidale degli atti precedenti l'irrogazione delle sanzioni (art. 24 Cost.).

PREMESSO IN FATTO

In data 21 gennaio 1982, l'esattoria di Sesto San Giovanni notificava al sig. Daviddi Pierino una cartella esattoriale intestata alla S.r.l. Olcra e portante imposte inerenti ai redditi della predetta società dell'anno 1973, oltre a soprattasse e pene pecuniarie.

Nella cartella vi era l'espressa indicazione per la notifica all'amministratore unico Daviddi Pierino per quanto da lui dovuto quale solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 giugno 1973, n. 602.

Con ricorso depositato il 16 marzo 1982 il sig. Daviddi Pierino dichiarava di opporsi «alla cartella esattoriale» e, premesso che la società era stata posta in liquidazione, liquidatore essendo il sig. Sacchi Franco; precisato inoltre che la stessa era stata cancellata dal registro delle società, ad istanza del liquidatore, con decreto del tribunale di Monza il quale il 26 settembre 1978, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 per contrarietà della disciplina dell'art. 24 della Costituzione, rep. in ordine al diritto di difesa del contribuente, chiedeva, di conseguenza, che la commissione, sospendendo il giudizio di merito, rimettesse gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di illegittimità prospettata.

All'udienza odierna il ricorrente non era presente, ancorché fosse stato regolarmente citato; il rappresentante dell'ufficio si rimetteva in ordine alla questione sollevata dal ricorrente.

La commissione si riservava la decisione.

Tanto premesso in fatto.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorrente, proponendo il ricorso, era partito dall'erroneo presupposto che l'ufficio avesse emesso il ruolo e provveduto alla notifica sotto il profilo della responsabilità solidale ex art. 98 del d.P.R. n. 602/1973, pur essendo ancora pendente il ricorso della società Uicra avverso l'avviso di accertamento del reddito per l'anno 1973.

In effetti, come emerge dalla acquisizione dei relativi fascicoli, il ricorso proposto dal liquidatore della società avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio ii.dd. di Monza, era già stato deciso da questa commissione in data 13 gennaio 1981 con il rigetto del ricorso e la conferma integrale dell'accertamento; né risulta che contro detta decisione sia stato interposto gravame.

Ciò malgrado si pone egualmente il problema della legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede l'obbligo solidale, al pagamento delle sopratasse e delle pene pecuniarie, di coloro che hanno la rappresentanza dell'ente, soggetto diretto di imposta.

Detta norma è stata costantemente interpretata dalla Amministrazione finanziaria, nel senso che essa si applichi a coloro che avevano la rappresentanza dell'ente nel periodo controverso, ancorché tale funzione più non esplicino, come nel caso di specie, né al momento dell'accertamento, né a quello della discussione, davanti alla commissione, dei ricorsi presentati dall'ente contro gli accertamenti; è stata, inoltre, interpretata nel senso che al rilievo della solidarietà passiva dell'ex amministratore, si addivenga sulla base della semplice notificazione della cartella esattoriale, senza che a detto soggetto vengano comunicati o notificati gli atti amministrativi o giurisdizionali dai quali l'applicazione delle sanzioni e delle sopratasse derivano.

Detta interpretazione, d'altra parte, appare consentita dalla normativa vigente, che nessuna notifica di atti impositivi, diversi dalla semplice cartella esattoriale, prevede nei confronti di chi sia obbligato in solido con l'ente, soggetto d'imposta, pur non esplicitando più le funzioni, costituenti la fonte della sua responsabilità solidale, al momento degli atti amministrativi e giudiziari dei quali egli non sia né partecipe, né destinatario di opportune e preventive notificazioni ai fini eventualmente contestativi.

La rilevata situazione, d'altronde incide sostanzialmente sulla decisione della presente controversia, in quanto un'eventuale illegittimità della situazione normativa, escluderebbe nella specie, l'obbligo del ricorrente.

D'altronde, l'omessa segnalazione da parte del rappresentante dell'ufficio in ordine all'avvenuto ricorso vuoi alla disciplina della legge n. 882/1980, vuoi a quella della legge 7 agosto 1982, n. 516, rende attuale la situazione sollevata ed incide sostanzialmente sulla soluzione della controversia.

Su tale base, la commissione ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale proposta, per cui dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 24 della Costituzione della Repubblica.

Dispone sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Monza il 18 marzo 1987

(Seguono le firme)

87C0628

Ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Guarniero Gino (Registro ord. n. 293/1987).

Art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627: Imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale (artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., in relaz. all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti nel procedimento penale a carico di Guarniero Gino, nato a Megliadino S. Vitale il 6 aprile 1928, residente a Loano, via Puccini, 4, imputato del reato di cui agli artt. 81 del c.p., 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;

Ritenuto

che il reato per cui si procede è previsto dall'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, secondo il quale «chiunque forma in tutto o in parte, o altera, stampati, documenti o registri, previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e «alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma»;

che la norma incriminatrice in esame è stata emanata in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, avente ad oggetto l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

che l'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, dopo avere previsto, allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'emanazione di norme intese a consentire adeguati controlli nelle merci e sui beni viaggianti, in particolare mediante l'accompagnamento con apposito documento di trasporto, prevede infine la futura introduzione di «sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare»;

che, a norma degli artt. 77 e 76 della Costituzione «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria» e «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato ... se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

che l'art. 25 comma secondo della Costituzione stabilisce una assoluta riserva di legge in materia di configurazione di ipotesi di reato e di previsione delle correlative sanzioni penali;

che nessuna delega in tema di sanzioni penali è stata conferita con il citato art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249;

che pertanto si ravvisano estremi di illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per contrasto con il disposto degli artt. 25 secondo comma, 76 e 77, primo comma della Costituzione, risultando violato con la emanazione della detta norma incriminatrice il principio della riserva di legge in materia penale, in assenza di specifica delega legislativa sul punto;

che la questione è rilevante ai fini del decidere, dappoiché l'odierno imputato è chiamato a rispondere del reato di cui al ricordato ultimo comma, dell'art. 7, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e può e deve, quindi, essere sollevata d'ufficio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249) per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 76, 77, primo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria provveda alla notificazione della presente ordinanza al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione dell'ordinanza stessa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Savona, addì 6 maggio 1987.

Il presidente: FERRO

87C0629

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.